



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 119

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 19 luglio 2023

I N D I C E

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri e difesa-Senato) e III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa-Camera):					
<i>Plenaria</i>		<i>Pag.</i>			5
4 ^a (Politiche dell'Unione europea), 5 ^a (Programmazione economica, bilancio-Senato) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):					
<i>Plenaria</i>	»				7

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:					
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30)</i>		<i>Pag.</i>			9
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»				9
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»				11
2 ^a - Giustizia:					
<i>Plenaria</i>	»				14
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 41)</i>	»				17
3 ^a - Affari esteri e difesa:					
<i>Plenaria</i>	»				18
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:					
<i>Plenaria</i>	»				20
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:					
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»				27
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»				50
6 ^a - Finanze e tesoro:					
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»				56
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 30)</i>	»				58
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»				58
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i>	»				60
<i>Plenaria (notturna)</i>	»				60

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Nci-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	63
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	68
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	153
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	168
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 54)</i>	»	176
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	177
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	182

Commissioni e altri organismi bicamerali

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	185
---------------------------	-------------	-----

Commissioni monocamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	186
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri e difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**III (Affari esteri e comunitari)
e IV (Difesa)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 19 luglio 2023

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
TREMONTI

Intervengono i ministri della difesa Crosetto e degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani.

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TREMONTI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del ministro della Difesa sugli esiti del vertice NATO svoltosi a Vilnius l'11 e il 12 luglio 2023

Il presidente TREMONTI svolge un breve intervento introduttivo.

I ministri TAJANI e CROSETTO svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore BARCAIUOLO (*Fdl*) e i deputati FASSINO (*PD-IDP*), FORMENTINI (*LEGA*), PELLEGRINI (*M5S*), BAGNASCO (*FI-PPE*) e ROSATO (*A-IV-RE*).

I ministri TAJANI e CROSETTO rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Il presidente TREMONTI ringrazia i ministri e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI CONGIUNTE

**4^a (Politiche dell'Unione europea)
e 5^a (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 19 luglio 2023

Plenaria

2^a Seduta

*Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
MANGIALAVORI*

Interviene il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANGIALAVORI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nell'ambito dell'esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 31 maggio 2023 (Doc. XIII n. 1)

Il presidente MANGIALAVORI introduce quindi l'audizione.

Il Ministro FITTO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Daniela TORTO (M5S), DE LUCA (PD-IDP), Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), CANDIANI (LEGA), Elisa SCUTELLÀ (M5S), che interviene da remoto, Ubaldo PAGANO (PD-IDP) e SCERRA (M5S), il senatore SCURRIA (Fdi), nonché, sull'ordine dei lavori, la senatrice PAITA (Az-IV-RE).

Il Ministro FITTO, in sede di replica, risponde ai quesiti e formula ulteriori considerazioni.

Il presidente MANGIALAVORI ringrazia il Ministro per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Mercoledì 19 luglio 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 30

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,55

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR PAOLO RIDOLA, EMERITO DI DIRITTO PUBBLICO COMPARATO UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, DEL PROFESSOR GIULIO SALERNO, DIRETTORE DELL'ISSIRFA-CNR, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL PROFESSOR AVVOCATO GIUSEPPE BENEDETTO, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE LUIGI EINAUDI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL PROFESSOR CESARE PINELLI, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, E DEL PROFESSOR GAETANO QUAGLIARIELLO, PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE MAGNA CARTA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 207 E 549 (STATUTI, TRASPARENZA E FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI E DELEGA AL GOVERNO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49 DELLA COSTITUZIONE)

Plenaria

89^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 9,55.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza sui disegni di legge nn. 207 e 549 (*Statuti, trasparenza e finanziamento dei partiti, delega al Governo per la piena attuazione dell'articolo 49 della Costituzione*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, come anche verrà fatto per i documenti eventualmente depositati nel corso delle prossime audizioni.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di dedicare la seduta già convocata alle ore 14 di oggi, mercoledì 19 luglio, alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 10 del disegno di legge n. 615, in materia di attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario, e degli ordini del giorno.

Propone altresì che, nella seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 20 luglio, che potrebbe eventualmente essere anticipata alle ore 8,30, sia avviata la discussione generale sui disegni di legge n. 57 e connessi, in materia di elezione diretta dei presidenti delle province e dei sindaci metropolitani.

La Commissione conviene.

Il Ministro CALDEROLI ritiene opportuno, in attesa che la Commissione bilancio si pronunci sugli emendamenti al disegno di legge n. 615, anticipare l'espressione del parere dei relatori e del Governo, in modo che, con riferimento alle proposte di modifica su cui vi è un orientamento favorevole condizionato alla riformulazione, alla 5^a Commissione siano sottoposti direttamente gli eventuali testi 2, qualora la proposta di riformulazione venga accettata dai proponenti.

Il PRESIDENTE, nel convenire sulle considerazioni del Ministro, propone di mantenere all'ordine del giorno della prossima settimana il seguito dell'esame dei disegni di legge n. 615 e connessi per l'espressione del parere dei relatori e del Governo sugli emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,05.

Plenaria**90^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. – Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

– e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, martedì 18 luglio.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

Il senatore DURNWALDER (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*) osserva che la disposizione dell'articolo 10 è in linea con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, per cui le nuove norme si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

È tuttavia noto che tale adeguamento non è avvenuto negli ultimi vent'anni, con conseguente frequente contenzioso davanti alla Corte costituzionale, né vi è l'ipotesi di intervenire in tal senso a breve.

Pertanto, si potrebbe in primo luogo intervenire per modificare gli statuti delle regioni ad autonomia speciale, come proposto dal disegno di legge costituzionale n. 304 a sua prima firma, di cui chiede la calendarizzazione.

In alternativa, con l'emendamento 10.18, si valuta la possibilità per le regioni a statuto speciale di procedere attraverso le norme di attuazione

dei rispettivi statuti, che possono ampliare il novero di materie e funzioni a esse attribuite, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Peraltro, si potrebbe anche sottoporre la questione alle Commissioni paritetiche per l'attuazione degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, nelle quali è previsto l'assenso dei rappresentanti statali su un elenco di materie che in ogni caso è limitato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 10.8, che consente di annullare l'efficacia degli accordi preliminari sottoscritti prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dando così luogo a nuovi accordi.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) richiama l'attenzione sulla opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 10, al fine di appurare se la nuova disciplina si applichi a tutte le richieste di ulteriori forme di autonomia, ai sensi del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Infatti, ritiene che non sia sufficientemente chiara l'interpretazione della disposizione circa l'eventuale mantenimento della vigenza degli atti propeudetici all'intesa sottoscritti in passato da tre regioni.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nel condividere le considerazioni del senatore Giorgis, precisa di aver presentato in tal senso l'emendamento 10.7.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 10.

Il ministro CALDEROLI precisa che nessuna competenza viene sottratta o attribuita alle Commissioni paritetiche per l'attuazione degli statuti speciali, che potranno intervenire sul novero delle materie delegabili. Invece è impensabile che le norme di attuazione degli statuti speciali possano attribuire nuove materie o funzioni non previste dagli statuti stessi.

Replica quindi al senatore Giorgis, precisando che, degli atti compiuti in passato, sono fatte salve solo le richieste di attivazione del meccanismo dell'intesa formulate dalle regioni nell'esercizio della loro autonomia, mentre il successivo percorso dovrà svolgersi necessariamente secondo le nuove norme.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) obietta che sarebbe più ragionevole prevedere quanto meno una conferma di tali richieste, posto che è trascorso un ampio lasso di tempo e che nel frattempo l'amministrazione potrebbe avere mutato orientamento in merito alla richiesta di autonomia, anche a seguito dello svolgimento di elezioni.

Il Ministro CALDEROLI rileva che le leggi regionali non perdono efficacia con il cambiamento della maggioranza, pertanto le richieste ba-

sate su iniziative dei Consigli regionali sono da considerarsi valide. Resta ferma per la regione interessata la possibilità di rinunciare, comunicando di non essere più interessata alla richiesta di ulteriori forme di autonomia.

Si passa poi alla illustrazione degli ordini del giorno.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra l'ordine del giorno G/615/5/1, che impegna il Governo a riequilibrare i divari regionali, attraverso incentivi fiscali per la creazione di distretti industriali, in modo da attrarre insediamenti produttivi complementari, cui collegare poli di formazione, al fine di evitarne la dismissione dopo la scadenza di validità dei vantaggi economici e fiscali. Ricorda, a tale proposito, che anche l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riconosce e consente gli aiuti di Stato per le aree svantaggiate.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) segnala la rilevanza dell'ordine del giorno G/615/7/1, sottoscritto da tutti i gruppi di opposizione, finalizzato a escludere la materia dell'istruzione dal novero di quelle delegabili alle regioni.

Sottolinea che il comparto dell'istruzione ha risentito negli ultimi anni della diminuzione degli investimenti pubblici e degli effetti negativi di una serie di riforme, che hanno finito per sottrarre alla scuola la funzione originaria di « ascensore sociale », consentendo a tutti i giovani di modificare, attraverso lo studio e per ragioni meritocratiche, la propria posizione sociale rispetto a quella della famiglia di origine. In tale contesto, l'attuazione di una regionalizzazione accentuata rischia di consolidare definitivamente i divari territoriali e colpire in maniera irreversibile un'istituzione come la scuola che, pur restando un architrave della democrazia, ha già manifestato forti fragilità nel corso dell'emergenza pandemica.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, si intende quindi conclusa l'illustrazione degli ordini del giorno.

Tutti i restanti emendamenti e ordini del giorno sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 9 di domani, giovedì 20 luglio, è anticipata alle ore 8,30, per l'avvio della discussione generale sul testo unificato dei disegni di legge nn. 57 e abbinati sulla riforma delle province.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 19 luglio 2023

Plenaria
68^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. – Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella giornata di ieri aveva avuto inizio la discussione generale sul provvedimento.

Ha quindi la parola il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) che sottolinea come le audizioni svolte dalla Commissione si siano rivelate assai utili sia per affinare le differenti sensibilità su un tema come quello dell'elezione dei componenti « togati » del Consiglio superiore della magistratura e del suo funzionamento in qualità di organo di alta amministrazione, sia per affermare la necessità che il Parlamento operi con il rispetto dovuto quando tratta questioni delicate come quella del funzionamento di un organo di rilevanza costituzionale. Non è la prima volta nella storia delle istituzioni repubblicane che tra Parlamento e magistratura si sono verificate delle incomprensioni e questo elemento dalle audizioni è chiaramente emerso. Si dichiara molto colpito dalle affermazioni di uno dei soggetti auditi che ha sottolineato come il vero luogo

plurale dove dovrebbero confrontarsi le correnti della magistratura, con le loro diverse visioni ideali, non è tanto il Consiglio superiore della magistratura quanto, piuttosto, l'Associazione nazionale dei magistrati. Così come ha condiviso l'opinione di uno degli esperti auditi che ha avanzato l'ipotesi, che ha suscitato un forte dibattito tra i commissari, che l'elezione dei magistrati in seno al Consiglio superiore della magistratura non debba necessariamente avere una finalità di rappresentanza delle correnti in quanto esistono elezioni, come per esempio quella papale (ma si potrebbero aggiungere quelle dei giudici della Corte costituzionale o del Presidente della Repubblica), che non hanno questa finalità, e ha giudicato pertanto il sorteggio temperato uno tra i metodi possibili per l'elezione dei magistrati in seno al Consiglio superiore della magistratura. Essi, infatti, non avrebbero alcun obbligo di rappresentanza delle correnti all'interno dalle quali sono attualmente eletti. Da più parti è stata inoltre affermata la compatibilità del sorteggio temperato che il disegno di legge propone con l'articolo 104 della Costituzione e su questo punto ritiene che la Commissione possa procedere con serenità. Il punto nodale della questione che si sta dibattendo è, nella sostanza, quello relativo alla natura del Consiglio superiore della magistratura, se si tratti cioè di un organo di alta amministrazione, che lui ritiene prevalente, oppure di un soggetto che al proprio interno debba contenere anche una rappresentanza delle correnti ideali e politiche della magistratura. Se si fa prevalere la visione di quest'organo come soggetto di alta amministrazione e non di confronto politico latamente inteso il sorteggio temperato può rappresentare sicuramente una soluzione adeguata. D'altra parte, le visioni di carattere politico e valoriale in seno al Consiglio superiore della magistratura il legislatore costituente le ha affidate ai componenti che il Parlamento elegge. Il corpo dei magistrati deve invece esprimere una competenza di carattere tecnico, garantita, peraltro, da una rigorosa selezione d'ingresso e da ulteriori competenze che ciascun magistrato sviluppa e arricchisce nella carriera essendo dunque nella condizione di poter essere selezionato per far parte di tale organo. Certo, l'iniziativa parlamentare in esame ha un carattere « reattivo » piuttosto che « proattivo » ed è finalizzata soprattutto a correggere le distorsioni che le correnti della magistratura hanno determinato in seno al Consiglio superiore della magistratura, condizionandone negativamente il funzionamento e facendo precipitare a livelli molto bassi il sentimento di fiducia dei cittadini nei riguardi di tutti i magistrati. L'impianto proposto dal disegno di legge appare tuttavia condivisibile proprio perché finalizzato a una mediazione tra tutti questi elementi, pur nella necessità, proprio sulla scorta delle implicazioni che dalle audizioni sono emerse, di meglio precisare il testo e renderlo adeguato alla funzione costituzionale che il Consiglio superiore della magistratura deve poter svolgere nel modo migliore.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) sottolinea come il problema della degenerazione delle correnti e la conseguente necessità di limitarne l'uso strumentale in seno al Consiglio superiore della magistratura rappresenti

un tema largamente condiviso da tutte le forze politiche ma sottolinea altresì che negli intenti di alcune di esse si intuisce un retropensiero: quello di colpire il pluralismo esistente all'interno della magistratura per evitare che esso si manifesti anche all'interno del Consiglio superiore della magistratura. Nel dibattito che si sta svolgendo in Commissione spicca peraltro la totale assenza di una valutazione delle riforme operate dall'ultimo Governo della scorsa legislatura sia riguardo all'elezione dei magistrati in seno al Consiglio superiore della magistratura, sia all'ordinamento giudiziario. Questo Governo, nel frattempo, ha incomprensibilmente deciso di procrastinare l'adozione dei provvedimenti attuativi di quelle riforme (che peraltro all'epoca provocarono forti reazioni anche all'interno delle correnti della magistratura) che già hanno introdotto nel sistema gli anticorpi necessari a evitare le degenerazioni correntizie a cui si è assistito negli ultimi anni. L'assenza di questa valutazione è per un verso sbagliata in quanto non consente di comprendere appieno la situazione esistente e le potenzialità positive delle riforme già fatte, per altro verso è politicamente interessata e per talune forze politiche ammantata, neanche troppo velatamente, di un carattere ritorsivo. Tutto ciò impedisce una valutazione serena sul funzionamento di un organo di rilevanza costituzionale come il Consiglio superiore della magistratura rispetto al quale il sorteggio temperato per l'elezione dei magistrati rappresenta soltanto un *escamotage* per aggirare la norma contenuta nell'articolo 104 della Costituzione. Il principio che si vuole far passare per cui « uno vale uno » e dunque i magistrati da scegliere quali componenti del Consiglio superiore della magistratura potrebbero anche essere sorteggiati perché del tutto equivalenti tra di loro è in realtà privo di fondamento. In primo luogo perché un'attenta lettura della Costituzione chiarisce che il Consiglio superiore della magistratura non è affatto un organo di carattere burocratico seppur di alta amministrazione. Non è certamente questa la filosofia con la quale i costituenti ne hanno immaginato il funzionamento. In secondo luogo perché per coloro come molti dei commissari abbia avuto modo di frequentare le aule dei tribunali, è assai chiaro che non tutti i magistrati sono uguali, che non tutti hanno le stesse capacità e le stesse attitudini. La filosofia che sta alla base del disegno di legge, certamente non condivisibile per la sua parte politica, è quella di ridurre ad una funzione meramente burocratica il Consiglio superiore della magistratura con la scusa di un temperamento o di una limitazione del correntismo e al contempo di colpire la magistratura in qualità di potere indipendente dell'ordinamento costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che sul provvedimento in titolo si sono concluse le audizioni informali. Chiede pertanto se si voglia procedere con la discussione generale.

La Commissione conviene sull'opportunità di rinviare questa fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Mercoledì 19 luglio 2023

Plenaria

40^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRA XI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Cirielli e il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 791. Parere favorevole sul disegno di legge n. 792)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro CIRIELLI presenta due tabelle contenenti i dati relativi ai costi per l'accoglienza in Italia dei richiedenti asilo e dei rifugiati sostenuti dall'Italia dal 2017 al 2022, considerati come aiuto pubblico allo sviluppo e imputabili prevalentemente al Ministero dell'interno e al dipartimento della Protezione Civile. L'andamento storico dimostra che i costi per l'accoglienza sono determinati dal numero dei richiedenti asilo e non correlati alla spesa per la cooperazione allo sviluppo. Nella seconda tabella, in cui sono comparati i suddetti costi con le spese connesse all'attività di cooperazione allo sviluppo nei paesi *partner* dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agen-

zia per la cooperazione allo sviluppo, si evidenzia come le somme destinate alla cooperazione allo sviluppo hanno subito negli anni un incremento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente Stefania CRAXI chiude la discussione generale.

Intervengono per dichiarazione di voto il senatore MARTON (*M5S*), che esprime il parere contrario del suo Gruppo sui disegni di legge in esame, e il senatore ALFIERI (*PD-IDP*) che, dopo aver ringraziato il Governo per i dati e le informazioni ricevute sull'andamento della spesa per la cooperazione allo sviluppo, si riserva di approfondire la coerenza dei dati testé forniti con altri dati di bilancio e dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo al disegno di legge n. 791 e contrario sul disegno di legge n. 792.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente Stefania CRAXI pone ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 791 (pubblicata in allegato al resoconto di ieri), che è approvata.

Il PRESIDENTE pone successivamente ai voti la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 792 (pubblicata in allegato al resoconto di ieri), che risulta anch'essa approvata.

La seduta termina alle ore 9,50.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Mercoledì 19 luglio 2023

Plenaria

79^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*Fdl*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per il settore energetico.

Il provvedimento si compone di quattro articoli e il termine per la sua conversione in legge scadrà il prossimo 28 luglio.

L'articolo 1, comma 2, abroga l'articolo 1 del decreto-legge n. 79 del 2023, il cui contenuto è confluito nel provvedimento in esame, all'articolo 3-*bis*.

L'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di Valutazione di impatto ambientale (VIA), riconduce dette opere ai progetti da sottoporre

alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4).

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono stati inseriti gli articoli da *3-bis* a *3-septies*.

L'articolo *3-bis*, comma 1, prevede che, per il III trimestre 2023, le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica (cosiddetto *bonus* sociali) siano rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) nel limite di 110 milioni di euro per l'anno 2023, inclusi gli effetti derivanti dalla estensione della soglia ISEE (da 20 a 30 mila euro) per l'accesso, da parte dei nuclei familiari numerosi, al *bonus* sociale per disagio economico.

Il comma 2 conferma, per il III trimestre 2023, l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

Il comma 3 prevede che, alla compensazione degli oneri derivanti dalle misure previste ai commi 1 e 2, pari rispettivamente a 110 e 175 milioni di euro per il 2023, si provveda a valere sulle risorse disponibili relative all'anno 2023 sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) derivanti da stanziamenti per il rafforzamento del *bonus* sociale elettrico e gas.

Il comma 4 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023. Il comma 5 prevede la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia. Il comma 6 reca la quantificazione degli oneri derivanti dai commi 4 e 5 e indica le fonti di copertura finanziaria.

L'articolo *3-ter* prevede la definizione, da parte dell'ARERA, di prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, per la produzione da impianti in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione alimentati a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, entro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi.

L'articolo *3-quater* consente ai soggetti titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche per la realizzazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, dopo cinque anni dall'inizio dei lavori, di presentare, nell'ambito della successiva richiesta della concessione, istanza di potenziamento con una variazione del programma dei lavori. In tal caso si prevede non si applichi il limite di 5 MW di potenza nominale installata, né il limite di 40 GWh

annui di energia immessa nel sistema elettrico previsto dalla normativa vigente per detti impianti

L'articolo 3-*quinquies* prevede sia necessario sottoporre a Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione. Indica poi le condizioni al sussistere delle quali gli interventi su impianti per la produzione di biometano in esercizio possono essere sottoposti a PAS anziché ad autorizzazione unica (comma 1). Infine, estende ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento utilizzati tal quali nell'uso previsto in sostituzione del gasolio le agevolazioni previste dal testo unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi a favore del gasolio commerciale (comma 2).

L'articolo 3-*sexies* introduce alcune disposizioni volte a semplificare l'*iter* autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in ambito energetico.

L'articolo 3-*septies*, inserito dalla Camera, integrando il disposto dell'articolo 5, comma 1, lettera *e*) del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 1177, nonché dell'articolo 2, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 1128, qualifica come attività di interesse generale svolta dagli Enti del terzo settore e dalle imprese sociali la produzione e l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 1999.

L'articolo 4 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero dal 30 maggio 2023.

Il Relatore, quindi, rilevato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere parere non ostativo.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), nel preannunciare il voto contrario dei senatori del Gruppo *M5S*, lamenta l'inadeguatezza del decreto-legge in esame per dare risposte efficaci al tema della sicurezza energetica.

Il finanziamento assicurato alle opere che si riferiscono al gas va del tutto in controtendenza con gli obiettivi generali del PNRR e del PNIEC, che mirano allo sviluppo delle energie rinnovabili e non invece delle fonti fossili.

Difetterebbe inoltre il presupposto dell'urgenza, posto che i prezzi di mercato del gas sono notevolmente diminuiti negli ultimi mesi, rendendo quindi poco utili le misure previste dal provvedimento in esame.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto di astensione dei senatori del Gruppo del Partito democratico, rileva come il Governo abbia forse chiara l'esistenza di un problema di sicurezza nell'approvvigionamento energetico del nostro Paese, ma abbia tuttavia proposto soluzioni che sono poco efficaci.

È fortemente criticabile peraltro che il Senato non abbia avuto modo di approfondire adeguatamente le misure presentate con il provvedimento in esame.

Lamenta, più in particolare, il mancato accoglimento, nell'esame presso la Camera, di alcune proposte emendative che avrebbero permesso di supportare adeguatamente le famiglie dei comuni interessati dagli stabilimenti di rigassificazione e di agevolare la costituzione delle comunità energetiche.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) lamenta anch'egli l'impossibilità di intervenire nel merito da parte del Senato. Ritiene tuttavia che alcune delle misure previste siano convincenti, come gli interventi per i rigassificatori, strumenti importanti per l'indipendenza energetica e la sicurezza nazionale.

Si sofferma anche in termini positivi sulle misure previste per gli alloggi universitari, che forniscono risorse adeguate e danno così attuazione ad uno degli obiettivi del PNRR, come anche sulla maggiore tutela possibile che deve essere assicurata alle persone più vulnerabili.

Preannuncia il suo voto di astensione.

Il senatore MATERA (*FdI*), nel preannunciare il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Fratelli d'Italia, rileva come le misure previste dal decreto-legge assicurino la sicurezza dell'approvvigionamento energetico con i rigassificatori e prevedano misure di tutela per i clienti domestici più svantaggiati e le famiglie.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) preannuncia un voto favorevole.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Lega.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(790) Deputato MOLINARI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, trasmesso dalla Camera dei deputati, il quale è

diretto ad istituire e disciplinare una Commissione parlamentare di inchiesta di carattere bicamerale sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

Il provvedimento si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, con il compito di accertare le misure adottate per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del virus e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità. Entro la fine della corrente legislatura, la Commissione è tenuta a presentare alle Camere una relazione sulle attività di indagine svolte e sui risultati dell'inchiesta; sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione riferisce altresì alle Camere ogniqualvolta ne ravvisi la necessità.

Ai sensi dell'articolo 2, che disciplina la composizione della Commissione, si prevede che facciano parte di quest'ultima quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

I compiti della Commissione sono definiti in modo puntuale dall'articolo 3. Per quanto concerne in particolare alcuni profili, anche di rilevanza europea, si segnalano: la valutazione dell'efficacia, della tempestività e dei risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di prevenzione, contrasto e riduzione della diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2, (lettera *a*); la verifica del rispetto da parte dello Stato italiano delle normative nazionali, europee ed internazionali in tema di emergenze epidemiologiche, e delle conseguenze dell'eventuale mancata osservanza di essi (lettere *h* ed *i*); la valutazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia sotto il profilo della ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia, del fondamento scientifico delle stesse, anche attraverso la valutazione comparativa con la condotta ed i risultati ottenuti da altri Stati europei, e del rispetto dei diritti umani e delle libertà costituzionalmente garantite nell'applicazione delle stesse (lettere *t* ed *u*); la verifica e la valutazione della legittimità della dichiarazione dello stato di emergenza e delle sue proroghe, nonché dell'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza (lettera *v*); la valutazione della tempestività ed efficacia delle informazioni fornite allo Stato italiano dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altri organismi internazionali (lettera *aa*); l'indagine relativa agli acquisti delle dosi di vaccino destinate all'Italia nonché all'efficacia del piano vaccinale predisposto (lettera *ee*); la verifica degli atti del processo di revisione continua (*rolling review*) sui vaccini anti SARS-CoV-2 e delle decisioni in merito della Commissione europea e dell'EMA precedenti alla autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2 (lettera *ff*).

L'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

L'articolo 5 disciplina l'acquisizione di atti e documenti da parte della Commissione.

L'articolo 6 prevede che i componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta siano tenuti all'obbligo del segreto per quanto riguarda gli atti e i documenti d'inchiesta segreti.

L'articolo 7 demanda la disciplina delle attività e del funzionamento della Commissione a un regolamento interno.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 803**

La 4^a Commissione,

esaminato per i profili di competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 57 del 2023, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per il settore energetico;

considerato, in particolare che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, reca disposizioni finalizzate ad assicurare l'immediata entrata in vigore della disciplina relativa alle misure di sostegno per alloggi universitari (cosiddetto « nuovo *housing* universitario ») in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

atteso che la nuova disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, sopprime la previsione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea, conformando la disciplina legislativa agli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea, confermando, anche a livello normativo, l'immediata operatività della misura in questione;

espressa condivisione per le misure previste dall'articolo 3 intese a garantire procedure chiare e certe e, al contempo, di assicurare l'entrata in funzione di nuovi terminali entro tempi compatibili con la necessità di evitare criticità energetiche per il Paese;

evidenziata, in particolare, la previsione di cui all'articolo 3, comma 4, che inserisce le opere e le infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione nell'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante le opere, gli impianti e le infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999;

rilevato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 19 luglio 2023

Plenaria

99^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che il Ministro Calderoli, già intervenuto nella seduta di ieri, ha dato la propria disponibilità a proseguire il confronto in Commissione sul provvedimento in esame.

Chiede dunque se vi siano ulteriori interventi da parte dei senatori.

La senatrice DAMANTE (M5S) interviene per sottolineare le forti criticità che persistono sul provvedimento in esame. Richiama al riguardo i rilievi mossi dalla Commissione europea in sede di raccomandazioni per Paese, in ordine agli effetti sul bilancio pubblico connessi al disegno dell'autonomia differenziata, nonché i rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Richiama la posizione espressa dal Presidente della Regione siciliana relativa allo specifico tema dell'insularità, in relazione all'autonomia differen-

ziata. Al riguardo, pur esprimendo una posizione favorevole in linea generale al riconoscimento dell'autonomia, richiamando l'autonomia speciale propria della Regione siciliana, sottolinea come si ponga un problema di copertura finanziaria del sistema delineato dal provvedimento nel garantire stessi diritti su diversi territori. Si sofferma su alcune disposizioni dello Statuto speciale della Regione Sicilia, rilevandone la perdurante mancata attuazione. Risulta nel quadro attuale priva di garanzie l'attuazione dei LEP su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento ai problemi posti dalle zone insulari. Si sofferma sul tema del Fondo per lo sviluppo e la coesione e sulle risorse destinate al Sud, in particolare di derivazione europea, evidenziando come la gestione di tali risorse risulti centralizzata proprio in relazione ad una paventata difficoltà di spesa da parte delle regioni del Sud stesso. Tale elemento pone un punto di criticità tuttora non risolto, anche rispetto a quanto prospettato dal Ministro.

Il Ministro CALDEROLI interviene sui profili dell'insularità in relazione all'autonomia differenziata, manifestando l'intenzione di esprimere un parere favorevole su taluni emendamenti relativi agli articoli 1 e 3, volti proprio ad intervenire su tale profilo. Si sofferma al riguardo sul tema dei costi, la cui individuazione deve tenere conto del coefficiente dell'insularità, anche al fine di garantire la continuità territoriale. In ordine alle disposizioni citate dalla senatrice Damante circa lo Statuto della Regione Siciliana, sottolinea come il tema sarà affrontato dalla Commissione paritetica siciliana insediata appositamente. Evidenzia comunque che i problemi attuativi in tale ambito si trascinano da lungo tempo, risalendo le disposizioni inattuate all'anno 1947. In ordine ai fondi sia nazionali sia europei, indica come la tendenza a riportarne a livello centralizzato la gestione non corrisponda al disegno dell'autonomia. Ricorda come ingenti risorse, pari a 83 miliardi per il periodo 2014-2020, risultino non spese, ciò configurando una responsabilità dello Stato centrale su cui occorre una approfondita riflessione. Evidenzia come dinanzi a regioni che non riescono a spendere è necessario mettere in campo i necessari aiuti affinché le regioni stesse possano invece mettere a terra gli interventi previsti.

La senatrice DAMANTE (M5S), nel ringraziare il Ministro per la puntualità della risposta, evidenzia come non venga in rilievo solo il problema dell'incapacità a spendere i fondi destinati al Sud; in particolare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione configurano anche un profilo di responsabilità in capo alle regioni, che sono chiamate a decidere quali leve azionare per incentivare lo sviluppo. Rileva quindi un profilo di dignità e responsabilità in capo alle regioni che devono decidere quali interventi operare in linea con il sostegno allo sviluppo.

Il Ministro CALDEROLI, in relazione alla replica della senatrice Damante, evidenzia come dinanzi a una incapacità protratta nel tempo di spendere risorse, si ponga comunque la questione della responsabilità politica degli amministratori nei confronti degli elettori.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) si sofferma sul profilo della determinazione dei LEP a livello nazionale in base a quanto previsto dal disegno di legge dell'autonomia differenziata. In particolare, nel richiamare i contenuti dell'articolo 4, sottolinea come, in base a quanto chiarito dal Ministro, non si potrà procedere all'intesa e ai connessi trasferimenti se non saranno prima assicurate le necessarie risorse finanziarie, ciò al fine di garantire la prestazione dei LEP su tutto il territorio nazionale. Questa impostazione, precisata dal Ministro, comporta che in caso di problemi inerenti alla sostenibilità finanziaria, si bloccherebbe il processo di attuazione della stessa autonomia. Da tale quadro emergono alcune questioni tuttora non risolte, tra cui ricorda in particolare le criticità connesse alla spesa sanitaria, già oggetto di tagli strutturali risalenti a più di un decennio fa. Dopo aver rilevato come gran parte di tale spesa risulti di natura corrente, laddove vi fossero criticità a sostenere con tali risorse i fabbisogni interessati, i relativi schemi di intesa non potrebbero essere adottati. Tale elemento costituisce un punto su cui svolgere approfondimenti, anche alla luce della necessità di una attenta misurazione dei fabbisogni.

In ordine alla determinazione dei LEP, osserva che le spese previste dal PNRR costituiscono risorse in conto capitale che non possono essere utilizzate per spese di natura corrente, con riferimento, ad esempio, alla citata spesa sanitaria.

Esprime quindi preoccupazione per i rischi che la perequazione operi solo *ex post*, in caso di non corretta misurazione del profilo dei fabbisogni.

Sottolinea poi la centralità del coinvolgimento del Parlamento, che non risulta adeguata ed efficace nel disegno della riforma, e che andrebbe invece garantita soprattutto in considerazione del carattere dinamico e del significato politico del processo di individuazione dei LEP e dei fabbisogni *standard*.

Sui temi della insufficienza delle risorse e del coinvolgimento del Parlamento, chiede chiarimenti al Ministro.

Il Ministro CALDEROLI evidenzia come attraverso la standardizzazione dei costi sia possibile stabilire in modo corretto i fabbisogni, per le diverse materie e le relative funzioni. In ordine alla garanzia dei LEP, riferendosi ai rilievi mossi dal senatore Nicita, rappresenta come alla base della loro individuazione vi sia una necessaria scelta politica, stante la possibilità di prevedere comunque controlli annuali e un aggiornamento triennale dei livelli essenziali. In ordine al tema della sostenibilità finanziaria, la riforma dell'autonomia differenziata non può evidentemente rispondere a tutti i problemi posti dalla finanza pubblica, risultando necessario intervenire su ciascun settore di intervento, tra cui ricorda la materia sanitaria, che risulta prettamente di competenza regionale. A tale riguardo, evidenzia come la suddivisione delle risorse avvenga per un importo superiore al 98 per cento su base capitaria, mentre solo il residuo importo viene ripartito sulla base di altri criteri. È necessario dunque riflettere sul fatto che le differenze che attualmente affliggono il settore sanitario non appaiono giustificabili sulla base

della differente suddivisione delle risorse, delineandosi un quadro in cui la differente erogazione delle prestazioni risulta dovuta a chi amministra la spesa sanitaria nei diversi territori, fattore che è alla base del grave fenomeno della migrazione sanitaria. In ordine alla quantificazione delle spese per i diversi settori coinvolti, rileva come la parte sia corrente che in conto capitale potrebbe essere già oggetto di copertura attraverso un tributo di tipo erariale, elemento che delinea un quadro di riferimento in materia di sostenibilità.

Il PRESIDENTE, non essendovi altre richieste di intervento, ringrazia il Ministro per la disponibilità a svolgere un confronto sui temi all'esame con i Senatori della Commissione bilancio, proponendo di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'articolo 6, comma 3, dell'articolo 7, comma 4, dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86; e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2013, n. 14. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GELMETTI (*FdI*), sulla base degli elementi istruttori messi a disposizione dal Governo, illustra una proposta di parere pubblicata in allegato.

La sottosegretaria ALBANO, per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare sulla proposta appena illustrata.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, con cui si intendono superati i rilievi avanzati dalla Commissione nella seduta di ieri.

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, dopo aver ricordato che la relazione tecnica era stata già informalmente messa a disposizione dei senatori, non essendovi richieste di intervento, formula la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con l'avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, propone di ribadire, per l'Assemblea, il parere testé reso alla Commissione di merito, nel presupposto che il provvedimento non subisca modifiche in sede referente.

Con l'avviso conforme del GOVERNO, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta è messa ai voti e approvata.

(755-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri in relazione all'articolo 25-bis, con particolare riguardo al comma 2.

Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO, con riguardo all'articolo 25-bis, comma 2, conferma l'assenza di effetti onerosi.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore LIRIS (*FdI*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La proposta di parere, con l'avviso conforme del GOVERNO e previa verifica del numero legale, è posta in votazione, risultando approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL REGIME DI AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE DI RENDICONTO E ASSESTAMENTO

Il presidente CALANDRINI, per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di assestamento, fa presente innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare (tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili.

Segnala inoltre che gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o cassa. In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. Evidenzia che è considerata emendabile la sola dotazione dei programmi di spesa non riferibile agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge di contabilità e finanza pubblica. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale.

Infine, per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, occorre considerare che essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta « massa spendibile » costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(791) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022*

(792) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023*

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CALANDRINI propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai relatori.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge n. 791, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2022, segnalando che il rendiconto generale dello Stato è il documento contabile attraverso il quale il Governo rende conto al Parlamento dei risultati della gestione del bilancio. Ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) il rendiconto, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone le risultanze della gestione, cioè l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e il conto generale del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. Al rendiconto è allegata, per ciascuna amministrazione, una nota integrativa. Per le entrate, la nota integrativa espone le risultanze della gestione. L'analisi del contenuto del disegno di legge mostra che la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2022 un generale miglioramento di tutti i saldi rispetto all'esercizio 2021. In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) presenta nel 2022 un valore negativo di circa 129,6 miliardi, con un miglioramento di oltre 58,1 miliardi rispetto al saldo registrato nel 2021. Se confrontato con le previsioni iniziali, che indicavano un valore negativo del saldo netto di -201,7 miliardi, il miglioramento è pari a circa 72 miliardi. Il risparmio pubblico (saldo delle operazioni correnti, che, se positivo, misura la quota di risorse correnti destinabile al finanziamento delle spese in conto capitale) si attesta nel 2022 a 25,8 miliardi, con un miglioramento di oltre 90,6 miliardi rispetto al 2021. Tale risultato è determinato da una lieve riduzione delle spese (-12,3 miliardi) e da un aumento delle entrate correnti (+78 miliardi). Il miglioramento è di oltre 81,5 miliardi se confrontato con le previsioni iniziali. Infine, il dato del ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta nel 2022 a -391,4 miliardi, evidenziando un miglio-

mento di 33 miliardi rispetto al 2021 e di 87,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. Nel complesso, gli effettivi risultati conseguiti con la gestione 2022 denotano, per tutti i saldi, un miglioramento sia rispetto alle previsioni iniziali, sia rispetto alle previsioni definitive. I limiti massimi fissati per il saldo netto da finanziare e per il ricorso al mercato dalla legge di bilancio per l'anno finanziario 2022 (legge n. 234 del 2021) – che erano stati indicati, rispettivamente, in -203 miliardi di euro per il saldo netto da finanziare e in -480,347 miliardi per il ricorso al mercato – sono stati aggiornati nel corso dell'esercizio finanziario da diversi provvedimenti di urgenza e ridefiniti, da ultimo, dal decreto-legge n. 176 del 2022 rispettivamente in -251 e -528,347 miliardi di euro in termini di competenza. Tali valori massimi sono stati comunque rispettati dai risultati della gestione finanziaria 2022. A livello di operazioni finali, il miglioramento del saldo netto da finanziare discende da una gestione di competenza 2022 che evidenzia un lieve aumento degli impegni delle spese finali di circa il 2,2 per cento (+18 miliardi) e un aumento degli accertamenti di entrate finali di oltre il 12 per cento (+76,2 miliardi) rispetto all'anno precedente. Anche rispetto alle previsioni definitive, la gestione di competenza del bilancio ha dato come risultati accertamenti per entrate finali in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi) e impegni delle spese finali in diminuzione del 4,8 per cento (-42 miliardi). Guardando alle operazioni complessive (comprendenti le entrate per accensione di prestiti e delle spese per rimborso prestiti), si rileva un aumento degli accertamenti di entrata complessivi che è risultata in crescita rispetto al 2021 (circa +17,6 miliardi), nonostante la dinamica negativa degli accertamenti delle entrate da accensione prestiti (-58,5 miliardi rispetto al 2021). Dal lato della spesa, la gestione ha determinato un aumento degli impegni complessivi pari a oltre 43 miliardi (+4,1 per cento). Dal lato delle entrate, la gestione di competenza del bilancio ha registrato accertamenti per entrate finali pari a circa 711,8 miliardi (corrispondenti a quasi il 101 per cento delle previsioni definitive, stimate in 705,2 miliardi). Rispetto all'esercizio 2021, gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento del 12 per cento (+78,3 miliardi), derivante dall'aumento registrato sia per le entrate tributarie (circa +55 miliardi, +10,5 per cento) che per quelle extra-tributarie (+23,4 miliardi, +22,3 per cento), compensato dalla diminuzione delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni (-2,1 miliardi, -29,8 per cento). Anche se confrontate con le previsioni definitive (705,2 miliardi), gli accertamenti per entrate finali risultano in aumento dello 0,9 per cento (+6,6 miliardi rispetto al 2021). Sulla base di una sintetica analisi del confronto 2021-2022 relativo all'andamento delle entrate finali accertate, si sottolinea principalmente l'aumento delle entrate tributarie (+55 miliardi), che si sono attestate a 578,7 miliardi nel 2022, superiori rispetto alla previsione iniziale di bilancio (che indicava entrate tributarie per 565,2 miliardi). Tra queste rilevano le maggiori entrate derivanti dalle imposte sul patrimonio e sul reddito (+31,6 miliardi rispetto al 2021), dalle tasse ed imposte sugli affari (+26,2 miliardi) e dai proventi da lotto, lotterie ed altre attività di

giuoco (+2,1 miliardi), a fronte di un minor gettito delle imposte sulla produzione, sui consumi e dogane (-4,9 miliardi). In aumento sono risultate anche le entrate extratributarie, che hanno raggiunto accertamenti pari a oltre 128 miliardi (+23,4 miliardi rispetto al 2021), ben superiori anche rispetto alle previsioni iniziali e a quelle definitive. Nel 2022, gli impegni per spese finali, costituite dal totale delle spese di parte corrente e di quelle in conto capitale, si sono mantenuti ad un livello elevato, pari a 841,3 miliardi di euro, registrando un lieve aumento (2,2 per cento) rispetto agli impegni dell'esercizio 2021 (+18 miliardi). In particolare, la spesa di parte corrente ha generato impegni per circa 681 miliardi di euro, in riduzione (-12,3 miliardi) rispetto al 2021, mentre gli impegni di spesa in conto capitale hanno registrato un aumento rispetto al 2021 di 30,4 miliardi, assestandosi a 160,3 miliardi di impegni. Considerando il rimborso delle passività finanziarie, che ha registrato impegni per 261,8 miliardi di euro, con un aumento del 10,6 per cento rispetto al dato del 2021 (236,7 miliardi), gli impegni complessivi di spesa si attestano a circa 1.103 miliardi, con un complessivo incremento rispetto a quelli dell'anno precedente, di circa il +4,1 per cento. Rispetto ai valori di previsione, i dati risultanti dalla gestione sono risultati inferiori rispetto alle previsioni definitive, ma superiori rispetto alle previsioni iniziali. Rispetto al bilancio di previsione, infatti, a seguito dell'adozione dei provvedimenti emergenziali, le previsioni definitive delle spese per operazioni finali, in conto competenza, hanno presentato un aumento di 66,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio (+8,2 per cento). L'aumento ha riguardato sia le spese correnti, con un incremento di circa 46,7 miliardi, sia quelle in conto capitale in aumento di oltre 20 miliardi rispetto alla previsione di bilancio. Passando all'analisi per categoria economica dei dati della gestione, rileva che nell'ambito delle uscite correnti, l'aumento più consistente si registra negli impegni relativi alla categoria « Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche », che costituisce oltre il 51 per cento della spesa corrente, con impegni per oltre 348 miliardi di euro (+4,1 per cento). Si tratta, in prevalenza di trasferimenti ad amministrazioni locali (impegni 155,8 miliardi) e a enti previdenziali (162,2 miliardi). Si segnalano inoltre i redditi da lavoro dipendente, con impegni che ammontano a 104,9 miliardi (+3,3 per cento rispetto al 2021), che rappresentano il 15,4 per cento degli impegni correnti. Si rilevano, invece, diminuzioni nelle categorie « Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private » (-15,7 miliardi, -56,9 per cento) e « Trasferimenti correnti a imprese » (-14 miliardi, -37,3 per cento) e, in misura minore, nella categoria « Interessi passivi e redditi da capitale »; che scendono di circa 3,7 miliardi rispetto al 2021 (-5,5 per cento). Per quel che concerne la spesa in conto capitale, i dati registrano un considerevole aumento degli impegni (+30,4 miliardi, pari a +23,5 per cento) rispetto al passato esercizio, per la quasi totalità imputabile ai maggiori impegni riferibili alla categoria « Contributi agli investimenti alle Amministrazioni pubbliche » (+30,5 miliardi, pari a + 44,8 per cento). Un consistente aumento si rileva anche per la categoria « Acqui-

sizioni di attività finanziarie», che passano dai 5,2 miliardi del 2021 ai circa 9 miliardi del 2022 (+3,7 miliardi, pari a +70,0 per cento). In diminuzione la voce «Altri trasferimenti in conto capitale» (-4,5 miliardi, -40,6 per cento). Nel 2022 il fenomeno dei residui continua a rimanere su livelli considerevoli sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite. In base ai dati forniti nella Relazione al Rendiconto, il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2021 e precedenti presentava al 1° gennaio 2022 residui attivi per un valore di 212.962 milioni di euro e residui passivi delle spese complessive per 188.265 milioni di euro, con un'eccedenza attiva di 24.697 milioni di euro. Nel corso dell'esercizio, l'entità dei residui pregressi si è andata modificando – a seguito dell'attività di riaccertamento e di gestione in conto residui, nonché della perenzione – facendo registrare variazioni in diminuzione dei residui sia dal lato delle entrate (-64.359 milioni), sia dal lato delle uscite (-16.494 milioni, di cui circa 2.774 milioni eliminati per perenzione amministrativa.). A seguito di tali attività, per quanto concerne i residui attivi, rispetto allo stock iniziale proveniente dagli esercizi precedenti (212.962 milioni), al 31 dicembre 2022 ne risultano accertati 181.307 milioni di euro, dei quali 32.703 milioni incassati e 148.602 milioni rimasti da riscuotere o versare. Ad essi si sono aggiunti, in corso di esercizio, 86.735 milioni di residui di nuova formazione, derivanti dalla gestione di competenza dell'esercizio 2022, per un totale di residui attivi al 31 dicembre 2022 pari a 235.338 milioni. Per quanto riguarda i residui passivi complessivi, dei 188.265 milioni di residui presunti al 1° gennaio 2022 provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 171.771 milioni. Di questi, 49.853 milioni risultano pagati e 121.918 milioni ancora da pagare. A tali residui pregressi si sono aggiunti, nel corso della gestione di competenza, 71.577 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui passivi al 31 dicembre 2022 pari a 193.495 milioni. Scorporando la quota dei residui passivi relativi al Titolo III – rimborso delle passività finanziarie (893 milioni), i residui passivi delle spese finali ammontano a 188.057 milioni. Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2022 presenta una eccedenza attiva di 41.842 milioni di euro. La gestione di competenza e la gestione dei residui concorrono a determinare i risultati della gestione di cassa, che è rappresentata, per la parte di entrata, dagli incassi e, per la parte di spesa, dai pagamenti. Anche in termini di cassa i saldi registrano un miglioramento rispetto ai risultati dell'esercizio 2021. Il saldo netto da finanziare è risultato nel 2022 pari a 162,5 miliardi, con un miglioramento di 57,8 miliardi rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era assestato a -220,4 miliardi). Il risparmio pubblico, pari a -18,5 miliardi, risulta anch'esso in miglioramento di quasi 90 miliardi rispetto al dato del 2021. Il risparmio pubblico, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie. Il ricorso al mercato si attesta su di un valore di circa -423,7 miliardi di euro, anch'esso in miglioramento (di quasi 34 miliardi) rispetto al 2021. Nel complesso, la gestione di cassa ha dato luogo ad incassi complessivi per 964 miliardi e a pagamenti per 1.081,4

miliardi, facendo registrare, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, un aumento sia degli incassi, dello 0,9 per cento, che dei pagamenti, del 3,2 per cento. A livello di operazioni finali, rispetto ai corrispondenti dati dell'anno 2021, si registra, in termini di incassi e pagamenti, un miglioramento delle entrate e un aumento delle spese. In particolare gli incassi finali evidenziano un aumento di 67,1 miliardi rispetto al 2021, attestandosi a 567,7 miliardi a fronte dei circa 590,6 miliardi registrati lo scorso anno. L'aumento è imputabile interamente alle entrate correnti (+69,3 miliardi), sia delle entrate tributarie (+43,5 miliardi), sia alle entrate extra-tributarie (+19,8 miliardi). Le entrate per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti risultano invece in riduzione (-2,1 miliardi). Gli incassi finali hanno costituito il 100,8 per cento delle corrispondenti previsioni definitive ed hanno raggiunto il 71,6 per cento della relativa massa acquisibile. Il volume dei pagamenti finali si attesta a 820,3 miliardi, con un aumento di 9,3 miliardi rispetto al 2021, imputabile ai pagamenti in conto capitale. In particolare, i pagamenti relativi alle spese di parte corrente ammontano a 671,3 miliardi (pari al 92 per cento delle previsioni definitive di cassa), evidenziando un decremento di 20,6 miliardi rispetto al 2021. I pagamenti in conto capitale ammontano a 149 miliardi, con un incremento, rispetto al 2021, di quasi 30 miliardi. Essi rappresentano l'84,2 per cento delle previsioni definitive. Le operazioni finali rappresentano il 90,5 per cento delle previsioni definitive e il 76,6 per cento della relativa massa spendibile. Il conto generale del patrimonio comprende, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge n. 196 del 2009): le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le relative variazioni prodottesi durante l'esercizio di riferimento; la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale. Dai risultati generali della gestione patrimoniale 2022 emerge una eccedenza passiva di circa 2.595 miliardi, con un peggioramento di circa 162 miliardi rispetto alla situazione patrimoniale a fine 2021. Si tratta di un risultato particolarmente elevato che conferma quello conseguito nel 2021 sul 2020 (-218 miliardi) e nel 2020 sul 2019 (-299 miliardi) ma che non rispecchia il trend degli anni precedenti, considerato che nel 2019 sul 2018 il peggioramento è stato pari a 13 miliardi e nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi. In termini percentuali nel 2022 il peggioramento patrimoniale è stato pari al 6,62 per cento, valore tra i più alti degli ultimi dieci anni ma in diminuzione rispetto al 2021 ed al 2020. Lo squilibrio patrimoniale passivo è dovuto ad un incremento delle passività (+201,9 miliardi) parzialmente compensato da un aumento delle attività (+40,3 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimoniale in peggioramento rispetto all'anno 2021 e riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2004 in poi (con l'eccezione del 2009). La Corte dei conti ha dichiarato regolare il rendiconto generale dello Stato per il 2022, con l'esclusione di alcuni capitoli. Sul versante delle Entrate, le verifiche di regolarità hanno riguardato *in primis* la coerenza tra i dati riportati nel Conto del bilancio e i conti periodici riassuntivi tenuti dalle Amministrazioni, per cui sono stati

eseguiti i riscontri con riguardo alle somme « riscosse » e « versate » e quelle « da riscuotere » e « da versare », in conto competenza e in conto residui e, per completezza di analisi, agli importi accertati nell'esercizio, tenendo in considerazione che la voce « accertato », esposta nel Rendiconto, che è contabilmente espressa quale somma del « versato », « da versare » e « da riscuotere » di competenza. All'esito delle suddette verifiche, è stata riscontrata, per alcuni capitoli del Conto del bilancio, la discordanza del dato con riguardo al conto della competenza e al conto dei residui. Il controllo si è esteso alla verifica dei dati inerenti alla riscossione in conto residui, per cui la Corte ha registrato che il Rendiconto espone gli importi della riscossione sui residui effettuata nell'anno, calcolati al netto delle somme che risultavano riscosse, ma non versate, alla fine dell'esercizio finanziario precedente, ossia senza considerare l'importo dei residui totali di versamento del precedente anno. Inoltre, sempre per ciò che riguarda i versamenti sui residui, ha rilevato che la rappresentazione contabile non indica se il versamento in conto residui sia da imputare ai residui di versamento provenienti dall'esercizio precedente, ovvero alle riscossioni sui residui operate nell'esercizio finanziario in esame. La Corte ha poi proceduto a verificare l'importo dei residui finali. Per il 2022, come, peraltro, per gli anni precedenti, detto importo è risultato diverso da quello che deriva dal calcolo effettuato sottraendo dai residui iniziali i versamenti in conto residui ed aggiungendo le somme « da versare » e « da riscuotere » in conto competenza dell'anno di rendicontazione. All'esito dei controlli effettuati la Corte dei conti ha escluso dalla dichiarazione di regolarità, nella Decisione adottata nel giudizio di parificazione, sul versante delle Entrate: i capitoli per i quali si sono riscontrate discordanze fra i dati esposti nel Conto di bilancio del Rendiconto e quelli riportati nei conti periodici delle Amministrazioni, limitatamente alle poste dichiarate irregolari (Allegato 1 alla Decisione); i capitoli per i quali la riscossione in conto residui operata nell'esercizio presenta un valore pari a zero esposto nel Conto di bilancio del Rendiconto, nonostante il dato calcolato risulti di valore negativo (Allegato 2 alla Decisione); somme rimaste da versare indicate nella voce « Altri centri di responsabilità », riconducibili alle Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Allegato 23 al Rendiconto), nonché delle poste riferite ai capitoli dichiarati non regolari nel « da versare competenza » e nel « da versare residui », per discordanze rilevate con i dati dei conti periodici delle Amministrazioni; delle somme rimaste da riscuotere di pertinenza di Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, esposte nella voce « Altri capitoli » (Allegato 24 al Rendiconto). Per quanto attiene ai controlli effettuati sulla regolarità contabile delle Spese, l'Organo di controllo ha proceduto alla verifica della concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio dalle Amministrazioni e le scritture tenute o controllate dalla medesima; alla verifica della regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi in base alla documentazione allegata e in ordine all'esistenza delle obbligazioni giuridiche che

giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili; alla verifica circa la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti; alla verifica della regolarità delle poste indicate nell'allegato al Rendiconto « Elenco degli accantonamenti slittati ». All'esito dei controlli effettuati in relazione alle Spese, sono quindi stati esclusi dalla dichiarazione di regolarità i capitoli per cui non sono stati registrati i decreti di accertamento dei residui (Allegato 5 annesso alla Decisione).

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* Elementi di documentazione n. 3 dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il relatore GELMETTI (*Fdi*) illustra il disegno di legge n. 792, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023, segnalando che il disegno di legge di titolo, disciplinato dall'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ha lo scopo di aggiornare a metà esercizio le previsioni di bilancio formulate a legislazione vigente, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto. L'aggiornamento riguarda, con riferimento alle entrate, l'eventuale revisione delle stime del gettito, e, con riferimento alle spese, limitatamente alla componente discrezionale, gli effetti di eventuali esigenze sopravvenute. A partire dal 2017, in analogia con quanto stabilito per il disegno di legge di bilancio, anche il disegno di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza (DEF). Tale relazione è aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Per quanto riguarda il contenuto, il disegno di legge di assestamento si compone di un solo articolo che modifica la Sezione II (Approvazione degli stati di previsione) della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). L'articolo determina, sotto il profilo giuridico, l'aggiornamento delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, per l'anno finanziario 2023, introducendo le occorrenti variazioni degli stanziamenti dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione dei Ministeri approvati con la legge di bilancio 2023. Tali variazioni sono esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge. Venendo all'analisi dei risultati finanziari, le variazioni di bilancio proposte con il presente provvedimento di assestamento, insieme a quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi definiscono le previsioni assestate per il 2023. In termini di competenza, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio. Il saldo si attesta su un valore di –203,6 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di –200,7 miliardi risultante dalla legge di bilancio. Il peggioramento del saldo, di circa 3 miliardi

complessivi rispetto alle previsioni iniziali, è dovuto essenzialmente alle variazioni negative determinate per atto amministrativo, circa -2,96 miliardi. Nel complesso, al miglioramento del dato assestato del saldo netto concorrono: la riduzione delle entrate finali per complessivi 128 milioni di euro, dovuta per 361 milioni alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento, compensate da variazioni positive dovute ad atti amministrativi (+233 milioni). Le entrate finali, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento di assestamento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 672.123 milioni di euro; l'aumento delle spese finali rispetto alle previsioni di bilancio, di 2,8 miliardi di euro, interamente determinato dalle variazioni per atto amministrativo (+3,2 miliardi), cui si aggiunge la proposta di assestamento di riduzione delle spese finali per 368 milioni. Le spese finali, per effetto delle variazioni apportate con il provvedimento di assestamento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 875.733 milioni di euro.

Anche il ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenzia un andamento complessivamente positivo, passando da una previsione iniziale di -511,5 miliardi a -507,4 miliardi. Il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra invece un peggioramento di 2,6 miliardi rispetto alla previsione iniziale. Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo, queste determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare di 2,96 miliardi in termini di competenza, determinato dall'incremento delle spese finali di circa 3,2 miliardi, dovuto principalmente – si legge nella Relazione illustrativa – all'attuazione delle riassegnazioni di entrate da cedolino unico disposte con Decreto del Ragioniere generale dello Stato. Con riferimento alle entrate le variazioni per atto amministrativo determinano un incremento delle previsioni iniziali di bilancio complessivamente pari a 233 milioni in termini di competenza, dovute a maggiori entrate extratributarie per 266 milioni e a minori entrate tributarie per 33 milioni. Tra le principali variazioni delle entrate tributarie, si evidenziano in particolare gli effetti derivanti dal decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, che prevede, tra l'altro, l'applicazione di un'aliquota contributiva agevolata per i lavoratori sportivi dei settori dilettantistici (articolo 23) e l'esenzione fiscale fino a 15 mila euro dei compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo (articolo 24). Vanno considerati anche gli effetti di minori entrate Irpef e Ires previsti all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 che ha disposto la riduzione, dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022, delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti e gas naturale impiegati come carburanti. Per le entrate extratributarie le variazioni in aumento per 266 milioni di euro sono dovute, principalmente, ai decreti di riassegnazione alla spesa di somme affluite in entrata. Nella Relazione illustrativa si ricorda, inoltre, l'effetto di cui all'art. 3-*quinquies* del decreto-legge n. 198 del 2022, che prevede il

versamento da parte dell'Agenzia delle entrate delle somme non utilizzate destinate al credito di imposta per le strutture turistico-ricettive. Con riferimento alla spesa, le variazioni per atto amministrativo determinano un aumento degli stanziamenti finali di bilancio nella misura di 3,2 miliardi di euro, di cui 2,8 miliardi di incremento delle spese correnti. Analizzando la spesa per categorie economiche, la variazione incrementale della spesa corrente è da ricondurre in larga parte ai maggiori stanziamenti previsti per i redditi da lavoro dipendente (circa 2,2 miliardi per la competenza), su cui incidono le riassegnazioni delle somme relative alle competenze accessorie del personale versate all'entrata del bilancio dello Stato a fine 2022. Riguardo alla spesa in conto capitale, che aumenta di 381 milioni, le variazioni principali riguardano gli stanziamenti dei contributi agli investimenti ad imprese. In termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento determinano una lievissima variazione del saldo netto da finanziare in termini di competenza di appena 8 milioni di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bilancio, dovuto a una riduzione delle entrate finali per 361 milioni, determinata dalla evoluzione negativa delle entrate tributarie, e a una proposta di riduzione delle spese finali per 368 milioni. Come indicato nella Relazione tecnica, le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento sono neutrali ai fini dell'indebitamento netto della PA, in quanto già scontate nei quadri tendenziali in sede di DEF 2023. Per quanto concerne, in particolare, le proposte di variazioni alle entrate del bilancio dello Stato, per le entrate finali il disegno di legge di assestamento reca una proposta di riduzione per 361 milioni, in termini di competenza, rispetto alle previsioni formulate con la legge di bilancio 2023. In particolare, le entrate tributarie recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una riduzione di 784 milioni di euro. Rispetto alle previsioni iniziali, il decremento è frutto di una diminuzione delle imposte indirette, per circa 2,1 miliardi di euro, parzialmente compensata dall'incremento previsto per le imposte dirette rispettivamente per circa 1,3 miliardi. Per le entrate extratributarie le proposte indicano, nel complesso, un incremento di 423 milioni di euro, dovuto, in particolare, alle entrate derivanti dal settore delle scommesse e dei giochi, principalmente lotterie (+718 milioni), ai maggiori dividendi da versare da parte delle società a partecipazione pubblica (+300 milioni) e ai rimborsi ottenuti dall'Ue per le spese sostenute per i vaccini (+896 milioni). Vanno peraltro considerati i minori versamenti connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022 (-2,7 miliardi) e all'adeguamento delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea (-300 milioni di euro). Passando ad un confronto con il dato iniziale del bilancio 2023, le entrate finali, per effetto delle variazioni apportate con il presente provvedimento e con gli atti amministrativi adottati in corso di gestione, risultano pari a 672,1 miliardi in termini di competenza, presentando, rispetto alle previsioni iniziali, una riduzione di 128 milioni.

Le entrate tributarie presentano la riduzione più significativa, pari a pari a 817 milioni di euro complessivi, assestandosi a 587,8 miliardi. Le

entrate extratributarie risultano assestarsi a 83,9 miliardi, con un miglioramento complessivo di 689 milioni. Le entrate da alienazioni, ammortamento e rimborso crediti non registrano alcuna variazione in termini di competenza, con previsioni assestate pari a circa 399 milioni. Per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal provvedimento determinano una complessiva riduzione della spesa di circa 368 milioni in termini di competenza, imputabile essenzialmente alle variazioni della spesa corrente. Marginali risultano le variazioni della spesa in conto capitale. Per la spesa corrente, le proposte di assestamento prevedono un incremento degli stanziamenti per interessi passivi, per circa 3,3 miliardi, in conseguenza dell'adeguamento alle previsioni tendenziali del DEF. Come illustrato nella Relazione, si registrano maggiori stanziamenti per interessi sui titoli del debito pubblico (+2,8 miliardi circa), per gli interessi e ogni altro onere derivante dalla gestione e movimentazione della liquidità giacente sul conto disponibilità (+650 milioni) nonché per gli interessi e oneri finanziari sui prestiti legati al *Recovery and Resilience Facility* (+180 milioni). Minori stanziamenti si registrano per gli interessi sui conti correnti di tesoreria (per 200 milioni) e per gli interessi sui prestiti internazionali (per 930 milioni). L'aumento della spesa per interessi è compensato dalla proposta di riduzione di altre spese correnti, per 3,7 miliardi. In particolare, le proposte di riduzione della spesa corrente primaria sono connesse principalmente alle seguenti categorie economiche di spesa: trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche (-3 miliardi), nell'ambito dei quali diminuiscono di oltre 3,3 miliardi i contributi in conto esercizio a enti di previdenza. Si riducono, in particolare, per mero adeguamento ai relativi fabbisogni di spesa (quindi senza alterare il riconoscimento delle relative prestazioni, di fatto già erogate dall'INPS) gli stanziamenti destinati al sostegno al reddito dei lavoratori (-3.296 milioni), alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici (-106 milioni), al finanziamento degli sgravi contributivi (-679 milioni) e al finanziamento degli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati (-434 milioni); risorse proprie Ue (-1,5 miliardi). Si riducono le somme da versare per il finanziamento del bilancio UE a titolo di risorse proprie tradizionali (-300 milioni), con corrispondente variazione in diminuzione in entrata, e a titolo di risorse proprie basate sul RNL (-1.500 milioni). La proposta di variazioni della spesa in conto capitale è legata alla categoria « Acquisizioni di attività finanziarie », che presenta un incremento di competenza pari a 215 milioni di euro, riguardante principalmente il Fondo rotativo per la crescita sostenibile, destinato al finanziamento degli accordi per l'innovazione (+265 milioni), parzialmente compensato dall'azzeramento del Fondo per il trasferimento tecnologico (-15 milioni) e del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico (-35 milioni). In riduzione anche i contributi agli investimenti alle imprese (-210 milioni per la competenza), sui quali incide l'azzeramento degli stanziamenti del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (-215 milioni). Passando ad un confronto con il dato iniziale del bilancio 2023, le spese finali presentano, rispetto alle dotazioni pre-

viste dalla legge di bilancio, un aumento di 2,8 miliardi complessivi, attestandosi a 875,7 miliardi di euro. Le spese correnti ammontano a 717,6 miliardi di euro, con un aumento rispetto alle previsioni iniziali di 2,4 miliardi. L'aumento riguarda, in particolare, i redditi da lavoro dipendente (+2,3 miliardi per atti amministrativi), su cui incidono le citate riassegnazioni di entrate da cedolino unico, e gli interessi passivi e altri oneri finanziari (+3,3 miliardi derivante dalle proposte di assestamento). Le spese in conto capitale ammontano a 158,1 miliardi, con un incremento rispetto alle previsioni iniziali di 399 milioni. Con riferimento, infine, alle missioni del bilancio dello Stato, le proposte di assestamento determinano la riduzione degli stanziamenti della missione « Politiche per il lavoro » (-3,3 miliardi). Nell'ambito di questa, si riducono, all'interno del programma « Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione », gli stanziamenti per il sostegno al reddito dei lavoratori, per mero adeguamento agli effettivi fabbisogni di spesa. Si riducono altresì gli stanziamenti della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » per 1,5 miliardi in termini di competenza e cassa, sui quali incide la riduzione degli stanziamenti inerenti al finanziamento del bilancio dell'Unione europea. Guardando alle spese complessive del bilancio dello Stato, va considerata infine, la proposta di riduzione delle spese del Titolo III, con riferimento agli stanziamenti della missione « Debito pubblico », pari a -3,3 miliardi di euro in termini di competenza e cassa, principalmente in relazione all'adeguamento delle esigenze per il rimborso dei prestiti internazionali (-7 miliardi) nell'ambito del programma « Rimborsi del debito statale », mentre il programma « Oneri per il servizio del debito statale » registra un incremento di 3 miliardi, in conseguenza dell'adeguamento degli stanziamenti di bilancio inerenti agli interessi sui titoli del debito pubblico. In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento per il 2023 determina complessivamente un peggioramento del saldo netto da finanziare di 298 milioni di euro rispetto alla previsione di bilancio, derivante da un aumento delle entrate finali per 88 milioni e da un aumento delle spese finali per 386 milioni. In particolare, il saldo netto da finanziare si attesta a circa -256 miliardi. Il peggioramento di 298 milioni rispetto alla previsione di bilancio è dovuto alle variazioni per atto amministrativo (-2,8 miliardi) parzialmente compensate dalle proposte del disegno di legge di assestamento (+2,5 miliardi). Gli altri saldi risultano in miglioramento. In particolare, il ricorso al mercato risulta migliorato di 6,7 miliardi rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -559,8 miliardi; analogamente, il saldo primario, rispetto ai -174,5 miliardi della previsione iniziale raggiunge l'importo di -171,5 miliardi (-3,1 miliardi). Il risparmio pubblico migliora di 288 milioni, attestandosi a -96,7 miliardi di euro. Il peggioramento del saldo netto da finanziare di cassa rispetto alla previsione iniziale è determinato dall'aumento delle entrate finali di 88 milioni, che riguarda essenzialmente le entrate extratributarie (+251 milioni) compensate in parte dalla riduzione delle entrate tributarie (-161 milioni), e dall'aumento delle spese finali di 386 milioni, dovuto alle variazioni in aumento per atti amministrativi (+3 miliardi) compensate in

parte dalle variazioni in riduzione proposte dal disegno di legge di assestamento in esame (-2,7 miliardi). La proposta di assestamento determina una riduzione delle entrate finali di 144 milioni. La proposta di riduzione delle entrate riguarda principalmente le entrate tributarie, che recepiscono principalmente l'adeguamento alle stime del DEF 2023, con una diminuzione di 128 milioni di euro in termini di cassa. Nell'ambito delle entrate tributarie, la riduzione rispetto alle previsioni iniziali deriva da una diminuzione delle imposte dirette di 1,7 miliardi di euro, in termini di cassa, parzialmente compensata da un incremento delle imposte indirette per circa 1,6 miliardi di euro. La variazione alle previsioni di cassa sconta, inoltre, le minori riscossioni a mezzo ruolo già stimate in occasione del documento programmatico di aprile. Le entrate extratributarie registrano, invece, un miglioramento complessivo rispetto alle previsioni della legge di bilancio, di 251 milioni di euro di cassa. Anche per le entrate extratributarie, le variazioni delle previsioni di cassa scontano le riduzioni delle riscossioni a mezzo ruolo derivanti dall'adeguamento alle stime del DEF 2023. Le entrate da alienazione, ammortamento e riscossione di crediti registrano una contrazione di 2 milioni di euro, in termini di cassa, imputabile ad un allineamento alle previsioni elaborate nel documento programmatico dello scorso aprile, relativo alle riscossioni a mezzo ruolo. Riguardo alle spese finali, la proposta di assestamento ne determina una riduzione di 2,7 miliardi, interamente imputabile alle spese correnti. Per la spesa corrente, le proposte di assestamento prevedono, da un lato, l'incremento degli stanziamenti per interessi passivi, per circa +3,3 miliardi in termini di competenza e cassa, dall'altro una riduzione della spesa corrente primaria di oltre 6 miliardi. In termini di sola cassa, si registra una riduzione dei redditi da lavoro dipendente (-1,3 miliardi). Anche i trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche si riducono di 4 miliardi in termini di cassa, con riguardo ai contributi in conto esercizio a enti di previdenza (-3,3 miliardi). In termini di sola cassa, si riducono altresì gli stanziamenti per le erogazioni alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione all'IVA (-1 miliardo), in relazione all'adeguamento degli stessi all'effettivo fabbisogno. Rispetto al dato iniziale, la variazione complessiva delle spese finali in termini di cassa è pari a +386 milioni, dovuta a una minore spesa corrente primaria per -3,5 miliardi e a maggiori spese per interessi per +3,3 miliardi e di conto capitale per +585 milioni. Nella definizione del bilancio di previsione, l'entità dei residui passivi viene stimata in modo presuntivo sulla base di un calcolo che fa riferimento alla massa spendibile e alle autorizzazioni di cassa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso a quel momento. Solo con l'assestamento viene iscritta in bilancio la consistenza effettiva dei residui al 1° gennaio dell'esercizio in corso, quale è stata accertata sulla base delle risultanze del Rendiconto per l'esercizio precedente. Pertanto, il disegno di legge di assestamento per il 2023 registra l'entità effettiva dei residui esistenti all'inizio dell'esercizio, accertata nel disegno di legge di approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2022 (A.S. 791). Alla fine dell'esercizio 2022, si sono registrati residui attivi per complessivi 235.338 mi-

lioni e residui passivi per 193.495 milioni. Con il provvedimento di assestamento si provvede ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2022, a seguito della chiusura della gestione dell'esercizio. Le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui attivi finali al 31 dicembre 2022 pari a 235.337 milioni di euro, a fronte dei 265.870 milioni di residui inizialmente presunti nel disegno di legge di bilancio 2023. L'ammontare dei residui passivi delle spese complessive (comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 893 milioni) risultanti alla chiusura dell'esercizio 2022 è pari a 193.495 milioni. Con riferimento alle spese finali (al netto del Titolo III), in base al Rendiconto 2022, la consistenza dei residui passivi finali al 31 dicembre 2021 è risultata pari a 192.062 milioni di cui: 121.854 milioni, che residuano dalla gestione dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti (residui pregressi); 70.748 milioni di nuova formazione, che derivano dalla gestione di competenza 2022. Nel complesso, il conto dei residui finali al 31 dicembre 2022 presenta un aumento di circa 4 miliardi di residui passivi rispetto all'esercizio precedente, passando da 188.057 milioni nel 2021 a 192.062 milioni nel 2022 (2,4 per cento circa). L'aumento complessivo è da attribuirsi ad un aumento di 3,2 miliardi dei residui di parte corrente (+6,9 per cento), ad un lieve aumento pari a 1,3 miliardi di quelli in conto capitale (+0,9 per cento). Guardando anche il rimborso di passività finanziarie, si rileva un marcato aumento di 685 milioni (+328,9 per cento rispetto a quanto registrato nell'esercizio precedente). Nel complesso, il conto dei residui al 31 dicembre 2022 segna dunque una inversione di tendenza rispetto al 2021, in cui si era invece registrata una decrescita rispetto al 2020 (-4,1 per cento). L'articolo 33, comma 4-*septies*, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) dispone che la relazione tecnica di accompagnamento al disegno di legge di assestamento dia conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare (o da impiegare) con gli obiettivi programmatici definiti in coerenza con l'ordinamento europeo. La prima parte della relazione tecnica illustra le principali variazioni previste dalla proposta di assestamento e i relativi effetti sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, che è per l'appunto il saldo rilevante per l'ordinamento europeo. Per quanto riguarda le principali variazioni proposte per le entrate tributarie con il disegno di legge di assestamento, aggiornate in coerenza con il quadro macroeconomico illustrato nel DEF 2023 nonché con le più recenti informazioni sugli andamenti effettivi del gettito, esse indicano un decremento complessivo del gettito di competenza, atteso in misura pari a 784 milioni di euro, derivante dalla diminuzione delle imposte indirette per 2.072 milioni di euro, dovuta principalmente al decremento sull'IVA, e dall'aumento delle imposte dirette per 1.288 milioni, collegato ad una previsione più favorevole delle ritenute Irpef sui redditi da lavoro dipendente, dell'autoliquidazione Ires, dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei fondi per il TFR e dei rendimenti dei fondi di previdenza, e ad una prevista riduzione delle imposte sostitutive sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, sulle plusvalenze ed al-

tri redditi previste dall'articolo 3 della legge n. 662 del 1996, nonché dell'imposta sostitutiva sui fondi pensione e sulle altre forme pensionistiche complementari ed individuali. In termini di cassa le variazioni scontano le maggiori riscossioni da ruolo, in linea con i tendenziali aggiornati con il DEF 2023, in misura pari a 656 milioni di euro. Le entrate extra-tributarie aumentano complessivamente di 423 milioni di euro in termini di competenza, mentre solo marginale (-15 milioni) è la riduzione prevista in termini di cassa. Impattano invece in riduzione in termini di indebitamento (quindi con effetto negativo sul saldo), per 300 milioni di euro, le entrate delle risorse proprie tradizionali riscosse per conto dell'Unione europea, a cui corrisponde una equivalente variazione in termini di spesa. Ulteriori variazioni, che non determinano effetti sull'indebitamento netto, riguardano: in aumento, i rimborsi da parte dell'Unione europea delle spese sostenute per la campagna vaccinale pari a 896 milioni di euro (il cui impatto, in termini di indebitamento netto, è contabilizzato nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa) ed i maggiori introiti inerenti agli interessi attivi maturati sul conto disponibilità pari a 825 milioni di euro, già stimati nel DEF 2023; in diminuzione, i minori versamenti, già stimati nelle previsioni del DEF, connessi agli utili conseguiti da parte di Banca d'Italia nell'esercizio 2022, per 2.673 milioni di euro. Le entrate da alienazione ammortamento e riscossione crediti registrano, infine, una riduzione, in termini di sola cassa, pari a 2 milioni di euro, senza effetti sull'indebitamento netto. Il complesso delle maggiori entrate con riflessi sull'indebitamento netto ammonta quindi a circa 1 miliardo di euro (tutte riconducibili alle entrate extra-tributarie). Per quanto riguarda le spese, le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono di diminuzione in misura pari a 368 milioni di euro in termini di competenza e a 2.709 milioni in termini di cassa. Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* Elementi di documentazione n. 3 dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai disegni di legge in titolo alle ore 10 di venerdì 21 luglio 2023.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato aperta la discussione generale congiunta, in assenza di richieste di intervento, rinvia il seguito ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(733) PARRINI e altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se il Governo è in grado di fornire elementi di risposta ai rilievi posti in merito al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria ALBANO risponde che l'istruttoria risulta ancora in corso.

Il PRESIDENTE sollecita il Governo a fornire i chiarimenti richiesti, in considerazione dell'attenzione sul tema oggetto del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 49

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, si evince che:

in relazione al comma 5, le modifiche apportate all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021, volte a consentire l'applicazione della disciplina fiscale ivi prevista alle erogazioni destinate, oltre che ai gruppi sportivi scolastici, anche alle associazioni sportive scolastiche, non comportano una riduzione del gettito fiscale, dal momento che dette modifiche non determinano un ampliamento della platea dei soggetti interessati dalla disposizione rispetto a quelli già considerati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla normativa vigente;

in relazione al comma 20, è stata confermata la portata temporale annuale del limite di spesa previsto ed è stato indicato il carattere prudenziale della stima, che si riferisce ad un numero massimo di potenziali aventi diritto che tiene conto della previsione più ottimistica volta a coinvolgere un numero consistente di atleti di sport a squadre; in particolare, è stato chiarito che il limite di spesa previsto, pari a 1 milione di euro, risulta idoneo a coprire le somme necessarie per far fronte alle richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro, risultando il predetto limite di spesa congruo considerando la platea di atleti interessati, stimata in misura pari a 250 unità, delle quali 125 nel settore privato e 125 nel settore pubblico, e le retribuzioni imponibili previdenziali lorde giornaliere medie, quantificate in misura pari a 77 euro;

in ordine al comma 26, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione, che modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 36 del 2021 in materia di assicurazione contro gli infortuni, è necessario, da un lato, specificare che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo sia adottato su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'altro, prevedere che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge n. 289 del 2002 e dai relativi provvedimenti attuativi;

in relazione alle disposizioni del comma 27, che modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 36 del 2021 al fine di consentire che anche le

discipline sportive associate paralimpiche possano stipulare accordi collettivi per l'istituzione di forme previdenziali complementari, non comportano un ampliamento della platea dei soggetti che possono aderire a tali forme previdenziali e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando che non possono essere oggetto di quantificazione eventuali oneri connessi a un eventuale incremento del tasso di adesione alla previdenza complementare, dal momento che si tratta di effetti legati a variabili comportamentali;

la quantificazione delle minori entrate derivanti dal comma 28, che innalza da 15.000 a 85.000 euro annui la soglia di reddito che non concorre a fini IRAP per i collaboratori coordinati e continuativi nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, è stata effettuata seguendo criteri di prudenzialità tanto con riferimento alla determinazione del costo del lavoro quanto in relazione all'aliquota IRAP utilizzata, che non tiene conto delle agevolazioni che possono essere introdotte a livello regionale, ipotizzando altresì, con riferimento all'anno 2024, il versamento in acconto dell'85 per cento dell'imposta dovuta;

in relazione al comma 31, è stata confermata la possibilità per il Comitato Italiano Paralimpico di poter adempiere ai compiti di promozione e vigilanza avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del proprio bilancio;

in relazione alle attività connesse all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, di cui al comma 37, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente avvalendosi anche dell'incremento della dotazione organica previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 e dalla Tabella A allegata al medesimo decreto;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

– all'articolo 1, comma 20, capoverso « Art. 28-bis », comma 2, quarto periodo, dopo le parole: « fino a un massimo complessivo di un milione di euro » aggiungere le seguenti: « annui a decorrere dall'anno 2024 »;

– all'articolo 1, sostituire il comma 26 con il seguente: « 26. All'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: “con l'Autorità delegata in materia di sport,” sono inserite le seguenti: “su proposta dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dai relativi provvedimenti attuativi” ».

Plenaria**100^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(755-A) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con presupposto, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il relatore LIRIS (*Fdi*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 1, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari dell'emendamento 1.200.

In merito agli emendamenti all'articolo 3-*bis*, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 3-*bis*.0.200 (già 3.0.2), 3-*bis*.0.201 (già 3.0.1) e 3-*bis*.0.202 (già 3.0.3).

Per quanto concerne gli emendamenti all'articolo 8, occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 8.3, 8.200 e 8.0.201.

Osserva inoltre che all'emendamento 8.2, la copertura proposta dovrebbe essere coordinata anche con il comma 3 dell'articolo 8.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 9-*bis*, appare necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9-*bis*.217 (già 9.0.100/19).

Occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 9-*bis*.223 (già 9.0.100/26), 9-*bis*.237 (già 9.0.100/41), 9-*bis*.250 (già 9.0.100/53), 9-*bis*.0.200 (già 9.0.100/64) e 9-*bis*.0.201 (già 9.0.100/65).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 10.9.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 10.0.200.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali profili finanziari della proposta 11.2.

Occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri per le analoghe proposte 11.200 e 11.201, nonché sugli analoghi emendamenti 11.202 e 11.203.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 11.6, 11.9 (testo 2) e 11.8.

Comportano maggiori oneri le proposte 11.10 e 11.11.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 12.1.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 12.200.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, comportano maggiori oneri le proposte 13.0.2 e 13.0.1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, comportano maggiori oneri le analoghe proposte 14.1 (testo corretto), 14.3 e 14.200, nonché gli emendamenti 14.7 e 14.10.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 15, comportano maggiori oneri le proposte 15.3 e 15.4.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 18, occorre acquisire conferma dell'invarianza finanziaria delle proposte 18.200 e 18.2.

In ordine alla proposta 18.201, occorre acquisire conferma che possa procedersi con le risorse previste a legislazione vigente, alla luce della attività previste.

Occorre valutare i profili finanziari della proposta 18.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, occorre valutare gli eventuali profili finanziari delle analoghe proposte 22.200 e 22.4, nonché degli analoghi emendamenti 22.201 e 22.202, in relazione alla copertura tariffaria degli investimenti nella rete di distribuzione del gas.

Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria SAVINO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, per quanto riguarda l'emendamento 1.200, ferme restando le criticità sotto il profilo del rischio di contenzioso che ne può derivare, non ravvisa criticità dal punto di vista finanziario.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3-bis, condivide la valutazione di onerosità della Commissione sulle proposte 3-bis.0.200 (già 3.0.2), 3-bis.0.201 (già 3.0.1) e 3-bis.0.202 (già 3.0.3).

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 8, sull'emendamento 8.200 non ha osservazioni da formulare dal punto di vista finanziario, mentre esprime un avviso contrario, per quanto di competenza, sulle proposte 8.2 e 8.3.

Sull'emendamento 8.0.200, non segnalato dal relatore, la valutazione non ostativa è condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a due modifiche volte a sopprimere ai commi 1 e 2 il riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano. Al riguardo, fa presente che, in attuazione

dell'Accordo del 2009, le Province autonome devono provvedere a carico dei propri bilanci. Risulta pertanto necessario escludere le Province autonome dal riparto del fondo ivi previsto, anche in considerazione della circostanza che il nuovo accordo in fase di sottoscrizione tra il Ministro e le Province medesime prevede, a decorrere dall'anno 2023, che « resta impregiudicato l'obbligo di restituzione allo Stato delle eventuali somme erogate alle Province autonome in difformità dalla previsione di cui al comma 109 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 ». La partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano al fondo Natura 2000 riduce il concorso delle predette Province alla finanza pubblica, stabilito nell'Accordo del 2009.

Sull'emendamento 8.0.201, la valutazione non ostativa è condizionata alla sua riformulazione nel testo dell'emendamento 8.0.200, come condizionato.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9-*bis*, formula un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dalla Commissione, in assenza di una relazione tecnica che dia contezza degli effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, conviene con il giudizio di onerosità formulata dalla Commissione sulla proposta 10.9, mentre, con riguardo all'emendamento 10.0.200, esprime una valutazione non ostativa nel presupposto che, in base alle osservazioni pervenute all'Agenzia delle entrate, non sono stati scontati effetti in termini di previsioni di entrata in relazione alle fattispecie oggetto della proposta emendativa.

Il senatore NICITA chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa sulla proposta 8-*bis*.217.

La sottosegretaria SAVINO ribadisce la necessità, al riguardo, di acquisire una relazione tecnica, in assenza della quale l'avviso non può che essere contrario.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) chiede delucidazioni sulla valutazione non ostativa espressa sull'emendamento 10.0.200, rilevando in particolare come la Commissione abbia richiesto, al riguardo, una relazione tecnica, mentre il Governo ha dato una valutazione di nulla osta nonostante la mancata predisposizione della richiesta relazione tecnica.

Il PRESIDENTE precisa al riguardo che, in realtà, non vi è stata una richiesta formale di relazione tecnica da parte della Commissione, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, che richiede una deliberazione, quanto meno per consenso, ma si è trattato di una valutazione istruttoria del relatore.

Sull'ordine dei lavori, interviene il senatore MANCA (*PD-IDP*) per richiamare l'esigenza di un chiarimento metodologico sull'utilizzo dell'articolo 81 della Costituzione, anche alla luce dei precedenti della scorsa legislatura e di diversi episodi accaduti in quella corrente.

Chiede pertanto di definire, ad esempio in un Ufficio di Presidenza con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, i criteri e le

modalità di applicazione della disposizione costituzionale interessata nella valutazione degli emendamenti, con particolare riguardo agli effetti della richiesta di relazione tecnica, anche al fine di scongiurare una dequalificazione del ruolo della Commissione bilancio e delle attribuzioni del Parlamento.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), nel riconoscere che si tratta di una questione piuttosto annosa, osserva che, se per ogni emendamento si dovesse richiedere una relazione tecnica, si fermerebbe il Parlamento. Tuttavia, in alcuni casi, quando vi sono elementi di incertezza e di dubbio, può valutarsi l'opportunità di evitare l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, attestandosi invece su una valutazione di contrarietà politica.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) esprime forti perplessità sulle modalità dell'espressione dei pareri, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte del Governo. In particolare chiede chiarimenti sull'avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, formulato sulle proposte 11.2 e 11.8, che non pongono profili di natura finanziaria, posto che esiste già un decreto ministeriale di riferimento che stanziava le relative risorse. Evidenzia dunque come si faccia ricorso ad un parere sui profili finanziari da parte del Governo, per esprimere in realtà un parere di merito. Rileva come la proposta emendativa tratti il tema delle stabilizzazioni, già previste da un decreto-legge di proroga termini, intervenendo sulla stabilità del personale AFAM. Evidenzia quindi che, a fronte del parere non ostativo espresso dal Governo su altre proposte emendative della medesima portata, sull'emendamento in materia di stabilizzazioni viene profilata una onerosità da parte della rappresentante del Governo, che attiene invece a mera valutazione politica.

Dopo un intervento del senatore NICITA (*PD-IDP*), teso ad evidenziare come l'emendamento posto all'attenzione dal senatore Lombardo risulti ripristinare un quadro modificato alla luce del testo A del provvedimento, il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) insiste chiarendo che, se non vi sono rilievi ostativi da parte del Governo sulle proposte 11.200 e 11.201, non sussistono ragioni fondate per invocare una contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 11.8.

La sottosegretaria SAVINO afferma che la valutazione degli emendamenti è il risultato di un'istruttoria da parte della Ragioneria generale dello Stato, rispetto alla quale, in rappresentanza del Governo, non può che ribadire la richiesta di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) sottolinea come la sottosegretaria, rappresentando il Governo, deve assumersi la responsabilità politica del parere espresso dall'Esecutivo. Emerge dai pareri espressi, così come già accaduto in passato, un uso improprio dell'articolo 81 della Costituzione da parte del

Governo, che utilizza un parere di natura tecnica per esprimere invece un vaglio di tipo politico. Riferendosi all'intervento del senatore Lombardo, rileva la significativa incongruenza del parere dal Governo sulla proposte emendative in esame, rinnovando l'invito al Presidente a farsi carico della individuazione di un momento di confronto, anche con un apposito Ufficio di Presidenza, per trattare, nel metodo, il ricorso all'articolo 81 della Costituzione nell'espressione dei pareri della Commissione.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*), condividendo i rilievi svolti dal senatore Manca, evidenzia i numerosi pareri disomogenei resi dal Governo, che denotano un inaccettabile grado di approssimazione nell'analisi tecnica degli emendamenti. Non è altresì accettabile che si rinvi all'istruttoria svolta dalla Ragioneria generale dello Stato, come fatto dalla sottosegretaria Savino, poiché il parere è un atto del Governo che deve essere corroborato da dati tecnici, volti a fornire la piena consapevolezza delle ragioni per cui si sta votando. Ricorda come nella passata legislatura una particolare attenzione sia sempre stata riservata agli emendamenti di opposizione, e al relativo vaglio anche dei profili rilevanti ai fini dell'articolo 81 della Costituzione, proprio poiché lo spazio emendativo delle opposizioni non può essere annullato da un uso improprio del medesimo articolo 81. Sottolinea quindi al Presidente la necessità di un segnale di attenzione, atteso che non vi è completezza informativa nell'esame degli emendamenti, risultandone svilito lo stesso ruolo della 5^a Commissione.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola alla sottosegretaria Savino.

La sottosegretaria SAVINO ribadisce i pareri espressi.

Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3-*bis*.0.200 (già 3.0.2), 3-*bis*.0.201 (già 3.0.1), 3-*bis*.0.202 (già 3.0.3), 8.2, 8.3, 9-*bis*.217 (già 9.0.100/19),), 9-*bis*.223 (già 9.0.100/26), 9-*bis*.237 (già 9.0.100/41), 9-*bis*.250 (già 9.0.100/53), 9-*bis*.0.200 (già 9.0.100/64), 9-*bis*.0.201 (già 9.0.100/65), 10.9, 11.2, 11.6, 11.9 (testo 2), 11.8, 11.10, 11.11, 12.1, 12.200, 13.0.1, 13.0.2, 14.1 (testo corretto), 14.3, 14.200, 14.7, 14.10, 15.3, 15.4, 18.2, 18.200, 18.201 e 18.6.

Sull'emendamento 8.0.200, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

– al comma 1, dopo le parole: “da parte delle Regioni”, siano soppresse le seguenti: “e delle province autonome di Trento e di Bolzano,”;

– al comma 2, dopo le parole: “tra le regioni”, siano soppresse le seguenti: “e le province autonome di Trento e Bolzano”.

Sull'emendamento 8.0.201, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione nella versione dell'emendamento 8.0.200, come sopra riformulato.

Sull'emendamento 10.0.200, il parere è non ostativo nel presupposto che, in base alle osservazioni pervenute all'Agenzia delle entrate, non sono stati scontati effetti in termini di previsioni di entrata in relazione alle fattispecie oggetto della proposta emendativa.

Sugli emendamenti 11.202 e 11.203, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 11.200 e 11.201.

Sugli emendamenti 22.200 e 22.4, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel testo degli identici emendamenti 22.201 e 22.202.

Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo. ».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 19 luglio 2023

Plenaria (antimeridiana)

59^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Leo.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente GARAVAGLIA, in esito alla decisione della Conferenza dei Capigruppo di ieri, convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e sospende la seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi sospeso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente GARAVAGLIA avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, riprende alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Ripresa del seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto precedentemente sospeso.

Il presidente GARAVAGLIA dà conto delle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza, facendo presente che la discussione generale congiunta, reputando opportuno recuperare i tempi non utilizzati nella seduta di ieri per la sospensione richiesta dall'opposizione ma garantendo un ampio dibattito, si svolgerà in due sedute odierne alle ore 13,30 e alle ore 20 e nella seduta antimeridiana di domani alle ore 9,15. Le repliche del relatore e del Governo sono previste per la seduta pomeridiana di domani convocata alle ore 14. Il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno già fissato per le ore 18 di oggi è rinviato alle ore 12 di venerdì 21 luglio.

Il senatore MISIANI (*PD-IDP*) rinnova la richiesta formulata in Ufficio di Presidenza da rappresentanti della propria parte politica con particolare riferimento all'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, anche in seguito alle dichiarazioni del Ministro dei trasporti Salvini, circa l'orientamento di presentare una misura condonistica in materia di riscossione, nonché l'audizione dei rappresentanti di ANCI, UPI e regioni.

Il senatore TURCO (*M5S*) rinnova la richiesta di audizioni anche sul disegno di legge n. 584.

Il presidente GARAVAGLIA ribadisce che la richiesta non può essere accolta avendo la Commissione già svolto un ciclo di audizioni che comprendevano anche i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e dell'ANCI. Ricorda inoltre che l'abbinamento dell'esame implica una discussione congiunta.

Non registrandosi quindi un consenso sulla proposta di nuovo calendario come già esaminato in sede di Ufficio di Presidenza, preannuncia la votazione dello stesso.

Intervengono brevemente per contestare tale soluzione procedurale i senatori LOSACCO (*PD-IDP*) e MAGNI (*Misto-AVS*), i quali entrambi giudicano negativamente la chiusura della maggioranza rispetto alle istanze delle opposizioni.

Posta in votazione, la proposta di calendario viene approvata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI NUOVE SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per ulteriori sedute nella giornata odierna alle ore 13,30 e alle ore 20 e nella giornata di domani alle ore 9,15 e alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 30

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il vice Ministro dell'economia e delle finanze Leo.

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 9,50

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 797 E
584 RECANTI DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA FISCALE*

Plenaria

60^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente GARAVAGLIA convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e sospende la seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi sospeso.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente GARAVAGLIA avverte che è immediatamente convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 13,55, riprende alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Ripresa del seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto precedentemente sospeso.

Il presidente GARAVAGLIA dà conto delle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza, facendo presente che i Gruppi hanno confermato l'impegno a concludere l'esame in sede referente in tempo utile affinché l'Assemblea lo possa esaminare il 4 agosto come previsto dal calendario di Assemblea. A tal fine si è convenuto di spostare alle ore 18 di venerdì 21 luglio il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti e di svolgere quanto prima l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell'Unione delle Province Italiane ad integrazione del ciclo di audizioni già svolte. È stato inoltre confermato lo svolgimento della discussione generale e degli interventi di replica nella giornata di domani, anche con riferimento alle disposizioni recate dal disegno di legge n. 584. Resta confermata quindi la seduta notturna odierna per lo svolgimento eventuale delle citate audizioni.

Prende atto la Commissione.

(674) Interventi a sostegno della competitività dei capitali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Il presidente GARAVAGLIA, in esito all'Ufficio di Presidenza testé svolto, comunica che il termine per presentare ordini del giorno ed emendamenti, precedentemente fissato per il giorno 20 luglio alle ore 12, è prorogato al giorno 27 luglio alle ore 12.

La seduta termina alle ore 14,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 31

*Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA*

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

Orario: dalle ore 13,55 alle ore 14,25

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 797 E
584 RECANTI DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA FISCALE*

Plenaria

61^a Seduta (notturna)

*Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA*

La seduta inizia alle ore 20,20.

IN SEDE REFERENTE

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati

(584) TURCO e altri. – Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

La relattrice ZEDDA (*FdI*) riferisce sui contenuti del disegno di legge n. 584, facendo presente che esso contiene numerose disposizioni di delega che affrontano tematiche ricomprese anche nella proposta governativa, sia in materia di IRPEF, che di IRES e IRAP, che riscossione.

Ritiene opportuno evidenziare le disposizioni che si differenziano rispetto all'impianto del disegno di legge n. 797, specificando in premessa che la scelta del testo base del Governo potrà consentire di enucleare dal testo presentato dal senatore Turco gli emendamenti ritenuti più validi e sui quali si riserva un ulteriore confronto in sede emendativa.

Ribadisce comunque che si atterrà all'accordo di esaminare questioni non toccate nel corso dell'*iter* alla Camera.

L'articolo 8 reca principi e criteri per trasferire alla fiscalità generale gli oneri di sistema, le accise e il canone RAI: la materia del trattamento degli oneri per i consumi energetici attraverso l'adozione del principio di progressività appare in contrasto con il principio del consumo alla base dell'applicazione delle accise.

L'articolo 9 introduce un criterio di circolazione dei crediti di imposta derivanti dalle agevolazioni fiscali già bocciato con il superamento della cedibilità dei crediti.

Analoga osservazione per la regolamentazione della cessione dei crediti di cui all'articolo 10.

L'articolo 11 prevede la definizione di un piano case *green* che rinnova il tema delle agevolazioni fiscali sugli immobili che ha già trovato una risposta nei provvedimenti sul superbonus.

Il tema della tassazione dei dati digitali propone una soluzione certamente innovativa ma che non appare ancora matura.

L'articolo 16 in materia di riscossione non si discosta dagli obiettivi enunciati dalla proposta del Governo, che peraltro è più articolata.

La codificazione del diritto tributario è già prevista dalla proposta governativa.

Si riserva di svolgere un'analisi più compiuta in sede di replica.

Il presidente GARAVAGLIA preannuncia che nella giornata di domani alle ore 9 e alle ore 9,30 si svolgeranno le audizioni dei rappresentanti dell'UPI e della Conferenza delle Regioni, come richiesto dalle opposizioni. Ritiene opportuno quindi rinviare l'avvio della discussione generale alla seduta già convocata per domani pomeriggio anticipando la piena disponibilità del vice ministro Leo a partecipare a tale fase procedurale e ad intervenire in replica.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DI DOMANI

Il presidente GARAVAGLIA avverte che il senatore Orsomarso ha rassegnato le dimissioni da Segretario. Occorre quindi procedere all'inte-

grazione dell'Ufficio di Presidenza con l'elezione di un Vice Presidente (incarico ricoperto dal compianto e stimato senatore Augello) e di un Segretario. Avverte quindi che nella seduta di domani, convocata alle ore 14, si procederà a tale votazione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 20,30.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Mercoledì 19 luglio 2023

Plenaria

50^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REDIGENTE

(317) ROMEO e altri. – Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. – Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. – Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di « Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli »

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio hanno espresso rispettivamente un parere non ostativo e un parere non ostativo con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo unificato (NT2). Avverte che il Relatore ha conseguentemente presentato l'emendamento 1.100 volto a recepire tale condizione (pubblicato in allegato). Comunica altresì che l'emendamento 1.2 del senatore Gasparri è stato riformulato in un testo 2 (pubblicato in

allegato). Informa infine che svolgerà funzioni di relatore, tenuto conto che il relatore designato, senatore Paganella, è impossibilitato a partecipare alla seduta.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore MENIA (*FdI*) illustra l'ordine del giorno G/317, 533, 548 NT2/1/7, volto ad impegnare il Governo a chiarire che il ritiro delle onorificenze possa essere effettuato anche in caso di morte dell'insignito e ad attivare la procedura volta alla revoca del Cavalierato di Gran Croce decorato di Gran Cordone al defunto dittatore jugoslavo maresciallo Josip Broz Tito, in quanto responsabile di crimini contro l'umanità. L'atto di indirizzo, prosegue l'oratore, intende raccogliere la richiesta avanzata da tempo dalle associazioni degli esuli giuliani e dalmati di revoca della richiamata onorificenza, tenuto conto del genocidio commesso nei confronti dei medesimi esuli da parte del maresciallo Tito, avvenuto dopo la conclusione della seconda guerra mondiale. Ricorda infine che vi sono precedenti di revoca del Cavalierato e, al riguardo, richiama la recente revoca nei confronti del Presidente siriano Bashar Al Assad, come indicato in un'interpellanza svolta proprio in Senato.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) illustra l'ordine del giorno G/317, 533, 548 NT2/2/7 presentato assieme alla senatrice Rojc, volto ad impegnare il Governo ad individuare ulteriori risorse al fine di ampliare la platea dei destinatari dei finanziamenti recati nel provvedimento in titolo. In particolare, l'atto di indirizzo intende estendere i contributi anche ad altre associazioni includendovi, in particolare, la Società di Studi Fiumani per la gestione e lo sviluppo del Museo Storico e Archivio di Fiume e dell'Archivio Museo storico di Roma, l'Unione Italiana di Fiume-Capodistria per la gestione e l'implementazione del Centro Multimediale Italiano di Capodistria – al fine di promuovere in Slovenia e in Croazia la conoscenza delle complesse vicende storiche del confine orientale e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano in Istria, Quarnero e Dalmazia – nonché il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e il Circolo « Istria » che si adoperano per la promozione e la conoscenza del patrimonio storico, culturale e civile degli italiani dell'Alto Adriatico.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) invita il rappresentante del Governo ad esprimersi sugli ordini del giorno appena illustrati.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/317, 533, 548 NT2/1/7 ed esprime perplessità sui contenuti dell'ordine del giorno G/317, 533, 548 NT2/2/7, ritenendo che le associazioni meritevoli dei contributi per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, anche in consi-

derazione della circostanza che le risorse complessive disponibili sono limitate, siano quelle già individuate nel testo unificato in esame.

A seguito di una breve interlocuzione fra il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), il quale comunica il proprio favore nei confronti dell'ordine del giorno G/317, 533, 548 NT2/2/7, peraltro in linea con l'orientamento del Ministero della cultura espresso per le vie brevi (e tenuto conto della non contrarietà del Ministero dell'università e della ricerca), e il senatore MENIA (*FdI*), il quale sottolinea l'opportunità che i contributi economici siano destinati esclusivamente alle associazioni operanti all'interno del confine italiano, il sottosegretario Paola FRASSINETTI dichiara di riconoscersi nella posizione del Presidente relatore e accoglie anche l'ordine del giorno G/317, 533, 548 NT2/2/7.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per il contributo del Presidente relatore e per l'accoglimento del proprio ordine del giorno e ritira conseguentemente l'emendamento 1.10. Ritiene importante che il Governo abbia modificato l'iniziale avviso contrario, precisando che altrimenti si sarebbe registrata una chiusura nei confronti del proficuo lavoro svolto in Commissione nei precedenti mesi, che ha indotto il proprio Gruppo, su indicazione del relatore, a presentare un atto di indirizzo al fine di superare l'*impasse* che si era determinata in relazione al richiamato emendamento 1.10. Ritiene peraltro che rispetto ad una tematica così importante quale la diffusione della conoscenza della tragedia delle Foibe, sia opportuno sostenere tutte le associazioni che hanno il merito di portare avanti pregevoli iniziative scientifiche, culturali e storiche.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), pur prendendo atto dell'accoglimento da parte del Governo dell'ordine del giorno G/317, 533, 548 NT2/1/7, esprime le proprie perplessità rispetto alla richiesta di revocare un'onorificenza ad una persona scomparsa da anni.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) ricorda che sono stati precedentemente espressi i pareri sugli emendamenti ad eccezione dell'emendamento 1.1, su cui il proprio orientamento è contrario, nonché sull'emendamento 1.2 (testo 2) e sull'emendamento 1.100, rispetto ai quali il parere è favorevole.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI esprime parere conforme e, con riferimento alle proposte emendative riformulate dai rispettivi proponenti al fine di aderire all'invito rivolto dal relatore nella seduta del 29 marzo scorso, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), nonché 1.7 (testo 2).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione, in esito a successive e distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.1 e accoglie gli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.3, 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.100, nonché 1.11.

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) registra con favore che la Commissione si è espressa all'unanimità sulle votazioni riferite agli emendamenti 1.3, 1.4 (testo 2), 1.5 (testo 2), 1.7 (testo 2), 1.100 e 1.11.

Avverte infine che gli emendamenti accolti saranno prontamente trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 317, 533, 548 NT2**

Art. 1.

1.2 (testo 2)

GASPARRI

Al comma 1, lettera a), n. 1), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso « 2-bis », secondo periodo, dopo le parole: « le istituzioni dell'AFAM » aggiungere le seguenti: « e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini »;*

b) *al capoverso « 2-ter », sostituire le parole: « a fissare i criteri per l'emanazione del bando per la valutazione delle opere di cui al comma 2-bis e per la scelta della città che annualmente ospita l'installazione artistica, » con le seguenti: « alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza di storici dell'arte, per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma 2-bis, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonché della città che annualmente ospita l'installazione artistica ».*

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 2-ter. », al comma 2, sostituire le parole: « del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 » con le seguenti: « dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo ».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 19 luglio 2023

Plenaria

50^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 57 emendamenti e 26 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, dichiara improponibili l'emendamento 3.0.7 e gli ordini del giorno G/803/23/8 e G/803/24/8. Dichiara inoltre inammissibili gli emendamenti 3.24 e 3.0.8, in quanto privi di portata modificativa.

Si passa dunque all'illustrazione.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 3.35, volto a riconoscere misure di compensazione e di riequilibrio ambientale a favore delle regioni e degli altri enti territoriali interessati alla localizzazione

delle opere e delle infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o dalla trasformazione di infrastrutture esistenti.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 3.0.6 che, al fine di evitare il consumo del suolo, è volto a promuovere la collocazione degli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) illustra l'emendamento 3-*sexies*.1 che sopprime l'articolo 3-*sexies* – ai sensi del quale costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei – in quanto tale disposizione è funzionale al progetto del Governo di trasformare l'Italia in un *hub* del gas, velocizzando la realizzazione della rete adriatica, a scapito delle tante associazioni di cittadini attive sui territori interessati dalla realizzazione dell'opera e nell'interesse invece delle imprese che operano nel campo dei combustibili fossili.

Il senatore SIGISMONDI (*FdI*) interviene incidentalmente per rilevare che la strategicità dell'opera a cui ha fatto riferimento la senatrice Di Girolamo è stata dichiarata dal Governo Draghi.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

La RELATRICE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al decreto-legge.

Il sottosegretario GEMMATO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, gli emendamenti identici 3.1 e 3.2 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Previa controprova, risultano poi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.7 e 3.8.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti 3.9 e 3.10.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede le motivazioni del parere contrario espresso sull'emendamento 3.11.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) chiarisce che quanto proposto dall'emendamento è già previsto a legislazione vigente.

La Commissione, previa controprova, respinge l'emendamento 3.11.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 e 3.18.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.19.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) segnala che l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge prevede un procedimento unico, comprensivo delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'emendamento 3.19, posto in votazione, risulta respinto.

La senatrice SIRONI (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.20.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) rinvia a quanto già risposto con riferimento all'emendamento 3.19, aggiungendo che si tratta peraltro di un principio già previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, dall'articolo 242-ter.

L'emendamento 3.20, posto in votazione, risulta respinto.

Previa controprova, la Commissione respinge l'emendamento 3.21.

Sono poi respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.22 e 3.23.

Gli emendamenti identici 3.25 e 3.26 vengono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

L'emendamento 3.27, posto in votazione, risulta respinto.

Con un'unica votazione la Commissione respinge gli emendamenti identici 3.28 e 3.29.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 3.30.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) afferma che quanto previsto dall'emendamento contrasta con il principio « chi inquina paga ».

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.30 e 3.31.

Gli emendamenti identici 3.32 e 3.33 vengono posti congiuntamente in votazione e sono respinti.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) chiede le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 3.34.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) chiarisce che il parere è contrario, in quanto non si condivide la necessità di subordinare l'attivazione della procedura prevista alla dichiarazione di crisi energetica nazionale. La sicurezza del sistema gas nazionale, considerata la situazione geopolitica e la necessità di apprezzare l'*import* di gas russo, necessita di misure flessibili e da applicare in tempi rapidi.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.34, 3.35, 3.36, 3.37 e 3.0.1.

Gli emendamenti identici 3.0.2 e 3-*octies*.0.1 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

La Commissione procede quindi a respingere l'emendamento 3.0.3.

Gli emendamenti identici 3.0.4, 3.0.5 e 3-*octies*.0.2 sono posti congiuntamente in votazione e risultano respinti.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) chiede le motivazioni del parere contrario sull'emendamento 3.0.6.

La relatrice TUBETTI (*FdI*) chiarisce che il parere è contrario in quanto l'emendamento limita il novero delle aree immediatamente idonee di cui al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

L'emendamento 3.0.6 viene posto in votazione e risulta respinto.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3-*bis*.1, 3-*bis*.2, 3-*bis*.3, 3-*bis*.4, 3-*bis*.5, 3-*bis*.6, 3-*bis*.7 e 3-*bis*.8.

L'emendamento 3-*sexies*.1, posto in votazione, risulta respinto.

Infine, viene posto in votazione l'emendamento 3-*octies*.1, che risulta respinto.

Essendo terminato l'esame degli emendamenti, si passa agli ordini del giorno.

La relatrice TUBETTI (*Fdl*) esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/803/1/8, G/803/2/8, G/803/3/8 e G/803/4/8.

Il parere sugli ordini del giorno G/803/5/8 e G/803/6/8 è favorevole, a condizione che siano accettate riformulazioni di cui dà lettura.

Il parere sull'ordine del giorno G/803/7/8 è favorevole, mentre è contrario sugli ordini del giorno G/803/8/8 e G/803/9/8.

Il parere sull'ordine del giorno G/803/10/8 è favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

L'ordine del giorno G/803/11/8 potrebbe essere accolto come raccomandazione, laddove venisse accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Il parere sull'ordine del giorno G/803/12/8 è favorevole come raccomandazione.

Il parere sull'ordine del giorno G/803/13/8 è favorevole, a condizione che sia accettata una riformulazione di cui dà lettura.

Esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/803/14/8 e G/803/15/8.

Il parere sugli ordini del giorno G/803/16/8 e G/803/17/8 è favorevole, a condizione che siano accettate riformulazioni di cui dà lettura.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/803/18/8, mentre il parere sugli ordini del giorno G/803/19/8 e G/803/20/8 è favorevole, a condizione che siano accettate riformulazioni di cui dà lettura.

Il parere sull'ordine del giorno G/803/21/8 è contrario, mentre è favorevole sugli ordini del giorno G/803/22/8 e G/803/25/8, a condizione che siano accettate riformulazioni di cui dà lettura.

Il parere sull'ordine del giorno G/803/26/8 è infine favorevole.

Il sottosegretario GEMMATO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Gli ordini del giorno G/803/7/8, G/803/18/8, che viene sottoscritto dai componenti del Gruppo della Lega in Commissione, e G/803/26/8 risultano pertanto accolti dal Governo.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'ordine del giorno G/803/5/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) accetta le proposte di riformulazione e presenta gli ordini del giorno G/803/6/8 (testo 2) e G/803/10/8 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano pertanto accolti dal Governo.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'ordine del giorno G/803/11/8 (testo 2), pubblicato in allegato,

che risulta pertanto accolto dal Governo come raccomandazione. Presenta inoltre l'ordine del giorno G/803/25/8 (testo 2), pubblicato in allegato, formulato nel senso indicato e che risulta pertanto accolto dal Governo.

Previa accettazione del senatore FINA (*PD-IDP*), l'ordine del giorno G/803/12/8 risulta accolto dal Governo come raccomandazione.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'ordine del giorno G/803/13/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo. Sottoscrive inoltre, insieme a tutti i componenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione, l'ordine del giorno G/803/22/8 e, accettando la proposta di riformulazione, presenta un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Governo.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) accetta le proposte di riformulazione e presenta gli ordini del giorno G/803/16/8 (testo 2) e G/803/17/8 (testo 2), pubblicati in allegato, che risultano pertanto accolti dal Governo.

La senatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) sottoscrive, insieme a tutti i componenti del Gruppo della Lega in Commissione, l'ordine del giorno G/803/19/8 e, accettando la proposta di riformulazione, presenta un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Governo.

La senatrice SIRONI (*M5S*) accetta la proposta di riformulazione e presenta l'ordine del giorno G/803/20/8 (testo 2), pubblicato in allegato, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Tutti i restanti ordini del giorno si intendono invece non accolti dal Governo.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandola, al contempo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 791. Parere favorevole sul disegno di legge n. 792)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) formula due proposte di parere favorevole, rispettivamente sul disegno di legge n. 791 e sul disegno di legge n. 792.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 791, che risulta approvata.

Successivamente, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 792, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 803

(al testo del decreto-legge)

G/803/1/8

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

inoltre, in particolare, il comma 3 del citato articolo prevede che, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti alla rete nazionale siano mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti (lettera *d*);

si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla

guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a prevedere che la concessione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione sia subordinata alla realizzazione, a cura e spese del proponente, di interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili per la promozione dell'autoconsumo su tutti gli edifici delle scuole pubbliche dei territori interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti.

G/803/2/8

SIRONI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti sulla disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione necessaria per gli approvvigionamenti del GNL (Gas Naturale Liquefatto) per l'impiego nel Paese;

secondo le previsioni dell'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, nel 2030, oltre la metà delle infrastrutture di importazioni europee di GNL – per 250 miliardi di metri cubi – potrà risultare inutilizzata rispetto a una domanda stimata al di sotto di 400 miliardi di metri cubi;

nei giorni scorsi, dati pubblicati dall'ENEA evidenziano come in Italia siano stati risparmiati circa 10 miliardi di m³ di gas metano in otto mesi (agosto 2022 – marzo 2023), pari al 18 per cento in meno dei consumi medi dello stesso periodo negli ultimi 5 anni. Si tratta di un risparmio che supera di circa il 20 per cento (2 miliardi di m³) la riduzione di 8,2 miliardi di m³ fissata dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale;

tenuto conto che:

all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata introdotta la semplificazione per favorire l'istruttoria dell'autorizzazione ambientale statale per progetti compresi nell'ambito

della procedura di valutazione della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC, riconoscendo la precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, senza distinguere la tipologia di tecnologia; dall'articolo pubblicato il 10 luglio dal Sole 24 Ore dal titolo « Impianti fotovoltaici, 780 grandi progetti in attesa dell'ok statale », emerge che sono 32,8 gigawatt di potenza gli impianti che attendono di essere autorizzati. Complessivamente, considerati anche gli impianti eolici ed idroelettrici con una potenza di circa 10 gigawatt, gli impianti in attesa dell'autorizzazione ambientale statale sono 933; tali ritardi rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi sul clima e l'energia che saranno aggiornati nel nuovo PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030),

impegna il Governo

a intervenire con urgenza per il riconoscimento della priorità di valutazione nell'ambito della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC di cui all'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai soli progetti per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e le infrastrutture necessarie per la loro entrata in esercizio, escludendo gli impianti fossili come attualmente disciplinato.

G/803/3/8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante « Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico »,

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

ad oggi, risultano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, i presidenti *pro tempore*

delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2022;

estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

l'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

il comma 3 modifica la disciplina in materia di autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione contenuta all'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 da parte di Commissari straordinari nominati dal Governo per prevedere che detti commissari si occupino della loro realizzazione e del loro esercizio anche a seguito di ricollocazione, la norma si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione di dette unità, rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria;

tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

il comma 4, infine, integra l'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istrut-

tori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione *on line* (articolo 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (articolo 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (articolo 25, comma 2-*bis*),

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile la soppressione dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 50 del 2022 che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di rigassificazione e destinare tali risorse ad interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionali (SIN).

G/803/4/8

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge n. 50 del 2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi re-

stando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

in sede di negoziato sulla revisione della direttiva sull'efficienza energetica e RED III sono stati concordati i nuovi obiettivi che prevedono un incremento dei *target* di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento, rispetto alle previsioni formulate nel 2020, e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento,

impegna il Governo

a prevedere il ricorso ai rigassificatori solo coerentemente con i nuovi obiettivi di efficienza energetica e di quota di energia prodotta dalle rinnovabili concordati a livello europeo in sede di negoziato sulla revisione della direttiva sull'efficienza energetica e RED III e a informare il Parlamento, semestralmente, circa la conformità con tali obiettivi delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale.

G/803/5/8 (testo 2)

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce

dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

si ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a proseguire la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale secondo gli accordi internazionali ed europei e realizzare capacità di rigassificazione ai fini del perseguimento della sicurezza energetica nazionale.

G/803/5/8

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

si ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approv-

vigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a confermare e realizzare tutti gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale negoziati a livello europeo e internazionale e a prevedere la realizzazione di capacità di rigassificazione solo e esclusivamente nei casi in cui sia a rischio la sicurezza energetica nazionale.

G/803/6/8 (testo 2)

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 3 integra l'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

il nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) deve essere aggiornato ai nuovi obiettivi di decarbonizzazione con orizzonte 2030 e approvato entro giugno 2024;

il testo della proposta di aggiornamento del Piano non è ancora pubblico e gli unici dati conosciuti sono stati divulgati tramite una nota stampa del 30 giugno 2023 in cui si comunica che: « Il PNIEC centra quasi tutti i target fissati dalle normative europee su ambiente e clima,

superando in alcuni casi significativamente gli obiettivi comunitari al 2030. »,

impegna il Governo

a tenere informato il Parlamento sugli sviluppi dell'*iter* dell'aggiornamento del PNIEC, trasmettendo al Parlamento il testo della proposta di aggiornamento del PNIEC al fine del suo coinvolgimento nella stesura definitiva prima dell'invio formale alla Commissione previsto entro giugno del 2024.

G/803/6/8

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 3 integra l'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

il nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) deve essere aggiornato ai nuovi obiettivi di decarbonizzazione con orizzonte 2030 e approvato entro giugno 2024;

il testo della proposta di aggiornamento del Piano non è ancora pubblico e gli unici dati conosciuti sono stati divulgati tramite una nota stampa del 30 giugno 2023 in cui si comunica che: « Il PNIEC centra quasi tutti i target fissati dalle normative europee su ambiente e clima,

superando in alcuni casi significativamente gli obiettivi comunitari al 2030. »;

al di là di questo comunicato, che riporta pochi « numeri », dati in forma aggregata, e che appaiono inoltre gravemente deludenti rispetto agli impegni internazionali presi e, più in generale, alla sfida della decarbonizzazione, permane la scarsa trasparenza e disponibilità al confronto su un testo che rappresenta il piano industriale, economico, sociale e di posizionamento internazionale del Paese, dal quale dipenderanno investimenti per intere filiere produttive, posti di lavoro, competitività dei prossimi decenni;

in tal senso non si considera in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione l'inserimento delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC),

impegna il Governo

a trasmettere il testo della proposta di aggiornamento del Piano al Parlamento, affinché la versione definitiva sia sottoposta all'esame parlamentare prima dell'invio formale alla Commissione previsto entro giugno del 2024.

G/803/7/8

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

il Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, è stato recentemente nominato commissario straordinario per l'installazione del rigassificatore nella regione;

in merito alla localizzazione dell'impianto, il porto di Savona-Vado sarebbe, secondo alcuni articoli apparsi sugli organi di stampa, la destinazione della nave rigassificatrice Snam di Piombino;

nelle sue dichiarazioni e anche in risposta a una interrogazione nel Consiglio Regionale, il Presidente Toti ha dichiarato che il rigassificatore rientra nel piano energetico nazionale che ha individuato nel Mar Ligure Occidentale l'area adatta ad accoglierlo, che al momento ancora non è chiaro se verrà installato un nuovo impianto oppure se i lavori saranno eseguiti per accogliere il rigassificatore che si trova nel porto di Piombino che deve essere rimosso entro i prossimi tre anni e che, in ogni caso, una proposta di posizionamento verrà fatta dalla Snam e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

il Presidente ha altresì dichiarato che entro la fine dell'anno ci sarà una definizione precisa del percorso, inclusa l'individuazione del sito, percorso che sarà accompagnato da un costante dialogo con Governo e territorio e che i vantaggi per le aree interessate dovranno essere significativi, con opere compensative adeguate a fronte dei lavori che si renderanno necessari,

impegna il Governo

a condividere le scelte relative al luogo, ai tempi e alle modalità di costruzione di un nuovo impianto ovvero di ricollocazione di un impianto esistente con i territori su cui ricadono tali scelte, fornendo adeguata informazione ai cittadini, al fine di valutare al meglio tutte le considerazioni di impatto ambientale.

G/803/8/8

SIRONI

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;

in particolare, l'articolo 3, dispone circa la possibilità di presentare nuove istanze per la realizzazione di ulteriore capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali del tipo FSRU (*Floating Storage and Regasification Unit*) e delle connesse infrastrutture, semplificando le relative procedure di autorizzazione disciplinate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto decreto-legge Energia);

tale modifica normativa, che qualifica le predette opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e consente di effettuare il procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini e con le modalità pre-

visti dalla disciplina del cosiddetto «*fast-track*», delinea uno scenario non coerente con una strategia energetica di lungo periodo basata su un sistema energetico integrato, che dovrebbe dotarsi di alti livelli di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a impatto climatico nullo, quali misure necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi del *Green Deal* europeo, mentre favorisce lo sviluppo di infrastrutture che verranno necessariamente ridimensionate nei prossimi anni dalle politiche di decarbonizzazione, anche del settore del gas;

considerato che:

il presente provvedimento prevede che l'autorizzazione unica per la realizzazione dei citati impianti tenga luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, così come ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi incluse quelle ai fini antincendio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

tali tempi eccessivamente ridotti per il rilascio del provvedimento finale, della durata massima di duecento giorni, non garantiscono gli adeguati approfondimenti istruttori necessari per dirimere le criticità e problematiche connaturate alla realizzazione di opere, *inter alia*, a rischio di incidente rilevante;

valutato, altresì, che:

il 12 luglio, il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale sulla legge europea sul ripristino della natura con 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astensioni, così sostenendo la proposta della Commissione di attuare, entro il 2030, misure di ripristino della natura coinvolgenti almeno il 20 per cento di tutte le aree terrestri e marine nel rispetto degli obiettivi internazionali fissati nell'ambito del quadro globale sulla biodiversità delle Nazioni Unite di Kunming-Montreal;

a margine dei Mediterranean dialogues a Roma, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che «i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle fanno parte del piano nazionale che consentirà all'Italia, grazie alla sua centralità nel Mediterraneo, di divenire un *Hub* europeo del gas, con evidenti vantaggi per i consumatori finali e per la competitività del nostro sistema industriale»;

il progetto di natura industriale per la realizzazione del Terminale di rigassificazione GNL di Porto Empedocle in zona Kaos a ridosso della Valle dei Templi sulle argille azzurre di Pirandello, oltre a violare la Direttiva Seveso III, che richiede la collocazione di tali opere lontano dai centri abitati e dal patrimonio culturale, provocherebbe un drastico cambiamento del paesaggio in prossimità dell'area archeologica di Agrigento, modificando in modo permanente la percezione visuale dei resti archeo-

logici monumentali sia dall'acropoli della città antica, come pure dalla collina dei templi, verso il mare. Inoltre si tratta di un impianto che incontra la netta opposizione, espressa più volte, degli enti locali, della popolazione, delle associazioni ambientaliste coinvolte;

esentare i progetti dalla valutazione di impatto ambientale, come previsto dal presente decreto, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedurali mutate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative volte a subordinare qualsiasi ulteriore atto autorizzativo che preveda l'esercizio di attività a rischio di incidente rilevante, come gli impianti di cui in premessa, ad una attenta pianificazione territoriale, partecipata e condivisa con la popolazione interessata e i rappresentanti delle categorie produttive la cui attività potrebbe venir incisa negativamente, tesa a identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi e ad escludere soluzioni che possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità o pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di tutela del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale, nonché la biodiversità e gli ecosistemi del nostro Paese.

G/803/9/8

IRTO, FINA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

nel provvedimento in esame « Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico » sono presenti norme relative alla realizzazione di nuovi impianti energetici ed in particolare « ri-gassificatori »;

l'Italia è uno dei Paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese;

l'autosufficienza energetica nazionale è fondamentale ma è altrettanto necessario che le comunità locali vengano adeguatamente risarcite dalla presenza di nuovi impianti di produzione di energia;

la legge 23 agosto 2004, numero 239 « Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia » prevede misure compensative per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri a favore delle regioni dove hanno sede i nuovi impianti di produzione di energia;

la legislazione vigente dispone quindi che le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche (ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti) abbiano il diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;

in relazione a quanto appena espresso appare necessario elevare le attuali misure compensative portandole almeno al 2 per cento del valore dell'opera realizzata;

si tratta di una norma che distribuirebbe sui territori coinvolti i proventi delle società energetiche senza peraltro produrre nuovi oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

ad introdurre, nel primo provvedimento utile, una norma che riconosca alle regioni ed agli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche (ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti) misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, numero 239, non inferiori al 2 per cento del valore dell'opera.

G/803/10/8 (testo 2)

IRTO, FINA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure

urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 consente la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili e/o locali, si ritiene fondamentale che ciascun comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire agli enti locali, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e senza ulteriori oneri per i gestori di rete, di avere informazioni utili per promuovere la costituzione di comunità energetiche nel proprio territorio.

G/803/10/8

IRTO, FINA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premessi che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 consente la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili e/o locali, si ritiene fondamentale che ciascun comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio,

impegna il Governo

ad approvare, nel primo provvedimento utile, disposizioni che consentano agli enti locali la possibilità di avere tutte le informazioni utili al fine di garantire la migliore allocazione possibile in materia energetica.

G/803/11/8 (testo 2)

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 – trasmessa al Parlamento (*Doc. CCXXV*, n. 1) – contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, « se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023 »;

come evidenziato nella Relazione, « rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei *forward* disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del *bonus* sociale nel I trimestre 2023 è

risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale *surplus* era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il *bonus* base del medesimo trimestre (in quest'ultimo caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato »;

la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche – per il medesimo trimestre – la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la ridefinizione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (*bonus* sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è neces-

sario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e guardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO₂, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica *REPowerEU* e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.

G/803/11/8

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premessi che:

l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 – trasmessa al Parlamento (*Doc. CCXXV*, n. 1) – contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, « se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023 »;

come evidenziato nella Relazione, « rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei *forward* disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del *bonus* sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale *surplus* era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il *bonus* base del medesimo trimestre (in quest'ultimo caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato »;

la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche – per il medesimo trimestre – la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

il decreto all'esame interviene in una delicatissima e complicata fase economica e sociale per l'Italia: la crisi energetica non è risolta, l'inflazione è ai massimi da trenta anni, e in risposta agli aumenti dei prezzi la Banca centrale europea sta innalzando i tassi di riferimento per bloccare la spirale inflazionistica con i noti effetti sui mutui e sui prestiti e con l'allargamento delle diseguaglianze, perché l'inflazione origina da spese sostanzialmente incompressibili quali l'energia e gli alimentari che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno

colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la ridefinizione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (*bonus* sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

come sottolineato nei giorni scorsi dalle principali associazioni di categoria, queste ultime misure adottate dal Governo per mitigare l'impatto dei costi dell'energia per imprese e famiglie sono insufficienti, anzi rischiano di provocare un aumento repentino dei costi energetici soprattutto per quanto previsto con l'abolizione dell'esenzione degli oneri di trasporto e dispacciamento per i grandi carichi energivori e l'eliminazione dei crediti d'imposta per le imprese;

dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, nonostante che il trend dei valori delle materie prime energetiche mostri, nel primo semestre dell'anno, un percorso di progressiva normalizzazione, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e purtroppo rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e guardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO₂, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica *REPowerEU* e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.

G/803/12/8

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 – trasmessa al Parlamento (*Doc. CCXXV*, n. 1) – contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, « se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023 »;

come evidenziato nella Relazione, « rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei

forward disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del *bonus* sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale *surplus* era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il *bonus* base del medesimo trimestre (in quest'ultimo caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato »;

la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche – per il medesimo trimestre – la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la ridefinizione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (*bonus* sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore

del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e guardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO₂, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica *REPowerEU* e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.

G/803/13/8 (testo 2)

DI GIROLAMO

Il Senato,

considerato che:

per far fronte agli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica, dalla fine del 2021 e per tutto il 2022, sono state adottate una serie di misure tese a contenere l'impatto economico delle bollette elettriche degli utenti finali e, segnatamente, dei clienti domestici e delle PMI;

il 31 marzo scorso sono terminati gli effetti delle disposizioni, approvate da ultimo nella legge di bilancio 2023 – che hanno annullato, per il primo trimestre di quest'anno e unicamente per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kilowatt, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico;

rispetto a tale scelta, le Associazioni rappresentanti delle imprese e degli artigiani avevano già evidenziato come il mancato azzeramento degli oneri anche per le utenze « altri usi » in bassa e media tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kilowatt, costituisse un danno per un comparto composto da migliaia di piccole imprese operanti nei settori di eccellenza del made in Italy;

valutato altresì che:

in un tale scenario ancora delicato e complesso in cui i prezzi dell'energia decrescono ma si attestano comunque su livelli ancora alti, risulta cruciale mantenere politiche economiche di tutela e sostegno alla produttività delle famiglie, degli artigiani e delle PMI, scongiurando potenziali risalite dei relativi costi,

impegna il Governo

a monitorare la situazione dei prezzi e a valutare l'opportunità di adottare, ove necessario, misure di sostegno per le famiglie e le imprese.

G/803/13/8

DI GIROLAMO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento de quo si limita, nella sostanza, a prorogare parte delle misure già adottate, con precedenti decreti, a sostegno delle famiglie per i rincari energetici, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto dei predetti soggetti;

in particolare, l'articolo 3-bis dispone, *inter alia*, l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, nulla contenendo sull'azzeramento degli oneri di sistema per il comparto elettrico;

considerato che:

per far fronte agli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica, dalla fine del 2021 e per tutto il 2022, sono state adottate una serie di misure tese a contenere l'impatto economico delle bollette elettriche degli utenti finali e, segnatamente, dei clienti domestici e delle PMI;

il 31 marzo scorso sono terminati gli effetti delle disposizioni, approvate da ultimo nella legge di bilancio 2023 – che hanno annullato, per il primo trimestre di quest'anno e unicamente per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza dispo-

nibile fino a 16,5 kilowatt, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico;

rispetto a tale scelta, le Associazioni rappresentanti delle imprese e degli artigiani avevano già evidenziato come il mancato azzeramento degli oneri anche per le utenze « altri usi » in bassa e media tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kilowatt, costituisse un danno per un comparto composto da migliaia di piccole imprese operanti nei settori di eccellenza del made in Italy;

valutato altresì che:

in un tale scenario ancora delicato e complesso in cui i prezzi dell'energia decrescono ma si attestano comunque su livelli ancora alti, risulta cruciale mantenere politiche economiche di tutela e sostegno alla produttività delle famiglie, degli artigiani e delle PMI, scongiurando potenziali risalite dei relativi costi;

per le citate finalità, sarebbe auspicabile elaborare un piano di recupero delle risorse tramite l'introduzione di un contributo straordinario e temporaneo, a carico di soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutici e assicurativo, calcolato sul maggior utile netto conseguito oltre il milione di euro nel 2021 e il 2022, rispetto a quello del triennio precedente, al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dai summenzionati operatori,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative, di carattere normativo, volte a reintrodurre, per i prossimi trimestri o comunque fino a tutto il permanere della situazione di emergenza prezzi, l'annullamento degli oneri generali di sistema elettrico citati in premessa, sia relativamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kilowatt che alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kilowatt, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, così attenuando l'impatto dell'aumento dei costi dell'energia per i clienti finali domestici e non domestici, anche attraverso il reperimento delle necessarie risorse tramite l'introduzione di un contributo straordinario e temporaneo, a carico di soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutici e assicurativo.

G/803/14/8

DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame non si rinvenivano misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, ha istituito un contributo straordinario a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 aprile 2022, rispetto al medesimo periodo 2020/2021;

tale contributo doveva essere versato per un importo pari al 40 per cento a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, laddove l'incremento del saldo sia superiore al 10 per cento e a 5 milioni di euro in termini assoluti;

l'aliquota è stata successivamente aumentata al 25 per cento;

il precedente Governo ha stimato la base imponibile del contributo in circa 39 miliardi di euro e un gettito erariale pari a circa 10,5 miliardi di euro;

l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 è stato ulteriormente modificato dal comma 120, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che limita l'ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario ai solo soggetti che nel corso del 2021 hanno realizzato il 75 per cento del volume d'affari da operazioni svolte nell'ambito dei settori di attività di produzione e rivendita di energia, gas e prodotti petroliferi;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 (cosiddetto decreto Bollette) ha modificato ulteriormente il contributo di solidarietà temporaneo, e, quanto ai profili di quantificazione, si è evidenziato che la disposizione riduce la base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 previsto dai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

in proposito, nel prendere atto dei dati forniti dalla Relazione tecnica in sede di esame della legge di conversione del decreto richiamato, si è rile-

vato come andrebbe comunque esplicitato il procedimento posto alla base della stima del minor gettito nella misura indicata dalla relazione tecnica e pari a 404 milioni di euro;

valutato che:

dai chiarimenti depositati dall'esecutivo durante la discussione sul cosiddetto decreto Bollette in Commissione Bilancio alla Camera è emerso che l'esecutivo si attende che i gruppi colpiti dalla tassa incrementino ad hoc l'utilizzo delle riserve « con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà »;

in sostanza, il Governo ha ammesso di aver voluto permettere l'elusione parziale della tassa da parte delle aziende che producono e vendono energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi e hanno ottenuto extraprofiti in un momento di crisi;

le riserve in pancia ai gruppi dell'energia al 31 dicembre 2021, si legge nella Relazione tecnica del citato decreto Bollette, ammontavano a 5,1 miliardi e in passato sono state usate in media solo per il 2 per cento. Ma grazie alla modifica di cui all'articolo 5, è diventato probabile, come ha spiegato il Governo, « l'eventualità di un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e del probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà »;

il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, cosiddetto decreto Bollette-bis, confluito nella legge di conversione del provvedimento in esame attraverso la presentazione dell'emendamento Governo 3.028, nulla ha aggiunto a quanto riportato e, pertanto, il generoso sconto fiscale sul « contributo di solidarietà » a carico delle aziende energetiche resta in contrasto con l'urgente necessità di una politica redistributiva, con particolare riferimento agli extraprofiti realizzati in alcuni settori – quale quello energetico, ma anche altri come quello assicurativo, farmaceutico e bancario – per effetto della pandemia da COVID-19 e del conflitto in Ucraina,

impegna il Governo

a riferire, in tempi celeri, nelle opportune sedi parlamentari, circa l'importo del contributo effettivamente versato alla data del 30 giugno 2023, con i relativi ammanchi erariali e gli accertamenti nei confronti di ciascun soggetto inadempiente, nonché illustrare gli effetti conseguenti l'attuazione della più recente modifica al contributo di solidarietà richiamata in termini di incremento ad hoc dell'utilizzo delle riserve da parte dei gruppi tenuti al contributo.

G/803/15/8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante « Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico »,

premessi che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

ad oggi, risultano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, i presidenti *pro tempore* delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2022;

estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

l'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

il comma 3 modifica la disciplina in materia di autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione contenuta all'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 da parte di Commissari straordinari nominati dal Governo per prevedere che detti commissari si occupino della loro realizzazione e del loro esercizio anche a seguito di ricollocazione, la norma si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione di dette unità, rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria;

tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli

impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

il comma 4, infine, integra l'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-*bis*, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione *on line* (articolo 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (articolo 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (articolo 25, comma 2-*bis*);

lo stesso Ministro Giorgetti, interrogato nel corso di un *question-time* presentato il 13 dicembre 2022 dal Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, ha rassicurato che non sarebbero più stati fatti passi indietro rispetto al regime di tassazione degli extraprofiti delle imprese energetiche;

ricordiamo che la prima versione della tassa introdotta dal governo Draghi nella primavera 2022, prevedeva una aliquota del 10 per cento, successivamente portata al 25 per cento ma non più sugli extraprofiti ma sul maggior margine imponibile Iva realizzato tra ottobre 2021 e marzo 2022 rispetto al semestre ottobre 2020-marzo 2021, con una previsione di gettito pari a 10,9 miliardi di euro;

successivamente il governo Meloni, in sede di esame della legge di bilancio 2023, ha reso ancor meno incisivo il suddetto prelievo, trasformandolo in un prelievo del 50 per cento sul reddito Ires 2022 che ecceda per almeno il 10 per cento la media dei redditi conseguiti nei quattro anni precedenti, da versare entro il 30 giugno 2023, con una previsione di gettito di un quarto inferiore, ossia pari a 2,5 miliardi di euro. Inoltre dopo solo tre mesi, con l'emanazione del decreto-legge n. 34 del

2023 (l'AC 1060-A all'esame dell'Aula) l'esecutivo ha fatto un ulteriore passo indietro escludendo, con la previsione di cui all'articolo 5, l'utilizzo delle riserve del patrimonio netto accantonate in passato dalle società energetiche e che secondo la RT al provvedimento ammontavano a 5,1 miliardi di euro;

come recentemente confermato dal Ministro Giorgetti, rispondendo ad un ulteriore *question-time* presentato il 23 aprile 2023 dal medesimo gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, a fronte, come si è visto, di un'originaria previsione di incasso pari a 10,9 miliardi di euro, alla data del 30 novembre 2022, in relazione al contributo in argomento risultano versamenti erariali, tramite deleghe F24, per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi 757 milioni, con un ammanco pari a 8,2 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a prevedere nel prossimo provvedimento utile l'integrale restituzione degli extraprofiti realizzati da parte delle società energetiche, elevando al novanta per cento l'aliquota di cui all'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e destinando il relativo maggior gettito a politiche energetiche che sostengano le famiglie e le imprese italiane;

ad avviare accertamenti fiscali nei confronti delle società energetiche inadempienti che avrebbero dovuto effettuare il versamento del contributo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, entro il 15 dicembre 2022, al fine di conseguire le originarie previsioni di gettito.

G/803/16/8 (testo 2)

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante « Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico »,

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai

sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

l'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione *on line* (articolo 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (articolo 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (articolo 25, comma 2-*bis*);

tutto ciò mentre nel 2022 in Italia si è assistito ad un incremento del numero di impianti fotovoltaici di piccola taglia installati con potenza media di 6 kilowatt;

come segnalato dal *Renewable energy report* del Politecnico di Milano mancano all'appello i grandi impianti fotovoltaici: a oggi le installazioni di potenza superiore a 1 megawatt rappresentano lo 0,03 per cento del totale, quelle tra 10 kilowatt e 1 megawatt l'8,97 per cento e quelle inferiori ai 10 kilowatt il 91 per cento;

il lungo iter autorizzativo sta bloccando la realizzazione di 780 progetti di fotovoltaico *utility scale*, ossia di taglia grande, pari o superiore a 10 megawatt, i quali complessivamente raggiungerebbero una potenza di 32,8 gigawatt;

secondo la normativa vigente, è previsto un iter con una durata massima di 175 giorni per ottenere la valutazione di impatto ambientale, salvo eventuali necessità di integrazione documentale, per le quali è possibile aggiungere ulteriori 45 giorni;

una maggiore rapidità nell'iter di approvazione dei progetti fotovoltaici risulta necessaria per potenziare il *mix* energetico, diminuendo la dipendenza del nostro Paese dall'importazione di fonti fossili e riducendo i costi per cittadini e imprese, nonché per raggiungere gli obiettivi posti dall'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmesso a Bruxelles, il quale indica come obiettivo il raggiungimento di 80 gigawatt di potenza fotovoltaica installata entro il 2030, traguardo che imporrà un aumento di 55 gigawatt rispetto al 2022, ossia un avanzamento di circa 7 gigawatt all'anno,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti normativi e amministrativi per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per raggiungere i nuovi *target* di potenza installata e diversificare le fonti di approvvigionamento e raggiungere così l'obiettivo prefisso di 80 gigawatt per il 2030;

a intraprendere con immediatezza percorsi autorizzatori più veloci e, ferme le regole di trasparenza, utilizzando la digitalizzazione dei processi per efficientare la gestione delle attività attraverso una piattaforma digitale unica per la presentazione e la gestione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili attraverso modelli unici semplificati.

G/803/16/8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante « Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico »,

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva

l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

l'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione *on line* (articolo 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (articolo 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (articolo 25, comma 2-*bis*);

tutto ciò mentre nel 2022 in Italia si è assistito ad un incremento del numero di impianti fotovoltaici di piccola taglia installati con potenza media di 6 kilowatt;

come segnalato dal *Renewable energy report* del Politecnico di Milano mancano all'appello i grandi impianti fotovoltaici: a oggi le installazioni di potenza superiore a 1 megawatt rappresentano lo 0,03 per cento del totale, quelle tra 10 kilowatt e 1 megawatt l'8,97 per cento e quelle inferiori ai 10 kilowatt il 91 per cento;

il lungo iter autorizzativo sta bloccando la realizzazione di 780 progetti di fotovoltaico *utility scale*, ossia di taglia grande, pari o superiore a 10 megawatt, i quali complessivamente raggiungerebbero una potenza di 32,8 gigawatt;

secondo la normativa vigente, è previsto un iter con una durata massima di 175 giorni per ottenere la valutazione di impatto ambientale, salvo eventuali necessità di integrazione documentale, per le quali è possibile aggiungere ulteriori 45 giorni;

una maggiore rapidità nell'iter di approvazione dei progetti fotovoltaici risulta necessaria per potenziare il *mix* energetico, diminuendo la

dipendenza del nostro Paese dall'importazione di fonti fossili e riducendo i costi per cittadini e imprese, nonché per raggiungere gli obiettivi posti dall'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmesso a Bruxelles, il quale indica come obiettivo il raggiungimento di 80 gigawatt di potenza fotovoltaica installata entro il 2030, tra cui un aumento di 55 gigawatt rispetto al 2022, ossia un avanzamento di circa 7 gigawatt all'anno,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti normativi e amministrativi per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per raggiungere i nuovi *target* di potenza installata e diversificare le fonti di approvvigionamento e raggiungere così l'obiettivo prefisso di 80 gigawatt per il 2030;

a intraprendere con immediatezza percorsi autorizzativi più veloci e trasparenti, utilizzando la digitalizzazione dei processi per efficientare la gestione delle attività attraverso una piattaforma digitale unica per la presentazione e la gestione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili attraverso modelli unici semplificati.

G/803/17/8 (testo 2)

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante « Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico »,

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

l'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione *on line* (articolo 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (articolo 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (articolo 25, comma 2-*bis*);

tutto ciò mentre nel 2022 in Italia si è assistito ad un incremento considerevole del numero di impianti fotovoltaici di piccola taglia installati con potenza media di 6 kilowatt;

i territori del sud Italia si hanno tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio hub energetico, visto che nella classifica dei migliori impianti fotovoltaici, in quanto a resa e installazione figura Brindisi (1.477 megawatt di produzione media per impianto), Trapani (1.464 megawatt) e Lecce (1.455 megawatt) che occupano il podio, troviamo poi Ragusa e Viterbo (entrambe 1.450 megawatt), Siracusa (1.432 megawatt) e Taranto (1.427 megawatt);

il lungo iter autorizzativo sta bloccando la realizzazione di 780 progetti di fotovoltaico *utility scale*, ossia di taglia grande, pari o superiore a 10 megawatt, i quali complessivamente raggiungerebbero una potenza di 32,8 gigawatt;

secondo la normativa vigente, è previsto un iter con una durata massima di 175 giorni per ottenere la valutazione di impatto ambientale, salvo eventuali necessità di integrazione documentale, per le quali è possibile aggiungere ulteriori 45 giorni;

una maggiore rapidità nell'iter di approvazione dei progetti fotovoltaici risulta necessaria per potenziare il *mix* energetico, diminuendo la dipendenza del nostro Paese dall'importazione di fonti fossili e riducendo i costi per cittadini e imprese, nonché per raggiungere gli obiettivi posti dall'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmesso a Bruxelles, il quale indica come obiettivo il raggiun-

gimento di 80 gigawatt di potenza fotovoltaica installata entro il 2030, traguardo che imporrà un aumento di 55 gigawatt rispetto al 2022, ossia un avanzamento di circa 7 gigawatt all'anno,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti normativi e amministrativi per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per raggiungere i nuovi *target* di potenza installata e diversificare le fonti di approvvigionamento e raggiungere così l'obiettivo prefisso di 80 gigawatt per il 2030;

a intraprendere con immediatezza percorsi autorizzatori più veloci e, ferme le regole di trasparenza, utilizzando la digitalizzazione dei processi per efficientare la gestione delle attività attraverso una piattaforma digitale unica per la presentazione e la gestione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili attraverso modelli unici semplificati.

G/803/17/8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante « Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico »,

premesso che:

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

l'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152/2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione *on line* (articolo 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (articolo 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (articolo 25, comma 2-*bis*);

tutto ciò mentre nel 2022 in Italia si è assistito ad un incremento considerevole del numero di impianti fotovoltaici di piccola taglia installati con potenza media di 6 kilowatt;

i territori del sud Italia si hanno tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio hub energetico, visto che nella classifica dei migliori impianti fotovoltaici, in quanto a resa e installazione figura Brindisi (1.477 megawatt di produzione media per impianto), Trapani (1.464 megawatt) e Lecce (1.455 megawatt) che occupano il podio, troviamo poi Ragusa e Viterbo (entrambe 1.450 megawatt), Siracusa (1.432 megawatt) e Taranto (1.427 megawatt);

il lungo iter autorizzativo sta bloccando la realizzazione di 780 progetti di fotovoltaico utility scale, ossia di taglia grande, pari o superiore a 10 megawatt, i quali complessivamente raggiungerebbero una potenza di 32,8 gigawatt;

secondo la normativa vigente, è previsto un iter con una durata massima di 175 giorni per ottenere la valutazione di impatto ambientale, salvo eventuali necessità di integrazione documentale, per le quali è possibile aggiungere ulteriori 45 giorni;

una maggiore rapidità nell'iter di approvazione dei progetti fotovoltaici risulta necessaria per potenziare il *mix* energetico, diminuendo la dipendenza del nostro Paese dall'importazione di fonti fossili e riducendo i costi per cittadini e imprese, nonché per raggiungere gli obiettivi posti

dall'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) trasmesso a Bruxelles, il quale indica come obiettivo il raggiungimento di 80 gigawatt di potenza fotovoltaica installata entro il 2030, traguardo che imporrà un aumento di 55 gigawatt rispetto al 2022, ossia un avanzamento di circa 7 gigawatt all'anno,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti normativi e amministrativi per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per raggiungere i nuovi *target* di potenza installata e diversificare le fonti di approvvigionamento e raggiungere così l'obiettivo prefisso di 80 gigawatt per il 2030;

a intraprendere con immediatezza percorsi autorizzativi più veloci e trasparenti, utilizzando la digitalizzazione dei processi per efficientare la gestione delle attività attraverso una piattaforma digitale unica per la presentazione e la gestione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili attraverso modelli unici semplificati.

G/803/18/8

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante « misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico »,

premesso che:

è ormai diffusa la consapevolezza sull'importanza di incrementare l'indipendenza energetica favorendo la diversificazione delle fonti per la produzione di energia elettrica, soprattutto per settori specifici quali quello agricolo;

l'eolico è una fonte di energia rinnovabile alternativa di estrema rilevanza nonché un mercato in Italia in continua evoluzione e come tale rappresenta una frontiera importante anche per settori specifici offrendo un ventaglio di soluzioni tecnologiche rispettose delle produzioni agricole e degli allevamenti;

si pensi alle opportunità energetiche derivanti da una generazione da piccoli impianti eolici o mini eolici, integrati con altre fonti energetiche quali il fotovoltaico e il biogas alimentabile con gli scarti da pro-

duzione agricola, nell'ottica di obiettivi di economia circolare, rappresentando una produzione rinnovabile affidabile capace di contribuire alla produzione di energia sull'intero arco della giornata per un'azienda, o un'associazione di aziende, rendendoli energeticamente auto sufficienti;

da un punto di vista ambientale, un impianto minieolico rispetto ad impianti di potenza superiore, presenta notevoli vantaggi, in termini di ridotto impatto visivo sul paesaggio, di basso impatto acustico e di rispetto degli habitat naturali direttamente o indirettamente interessati,

impegna il Governo:

a promuovere un'iniziativa intesa a favorire la produzione di energia da piccoli impianti eolici o minieolici in ambito agricolo, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti e di procedure autorizzative semplificate in coesistenza con le relative attività di produzione agricola e degli allevamenti di bestiame.

G/803/19/8 (testo 2)

CLAUDIO BORGHI, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico,

premesso che:

il mare rappresenta una delle principali fonti di energia rinnovabile non valorizzate del Pianeta;

ENEA e RSE, in un recente studio, hanno calcolato che se si riuscisse a sfruttare l'energia fornita dagli oceani (moto ondoso, maree, salinità e gradiente termico) si otterrebbero ben 80 mila terawatt/h, vale a dire circa cinque volte il fabbisogno annuale di energia elettrica del mondo intero;

la sola componente del moto ondoso, nelle stime più prudenti, è di circa 2 terawatt a livello globale, corrispondenti a circa 18 mila terawatt/h all'anno, pari a quasi la domanda annuale di elettricità del pianeta;

la Sardegna è l'area dell'intero Mediterraneo che potrebbe produrre più energia dal mare, con un potenziale di 13 kilowatt per

metro di costa, un valore molto simile agli Stati Uniti e di Paesi più all'avanguardia nello sviluppo di questa fonte rinnovabile come la Danimarca;

secondo alcune elaborazioni realizzate qualche tempo fa da ENEA il maggiore potenziale energetico del mare della Sardegna occidentale è il doppio rispetto a quello del Canale di Sicilia (7 kilowatt/m), oltre tre volte superiore ai 4 kilowatt per metro di costa del basso Tirreno, più che quadruplo di quello di Ionio e Medio Tirreno (3 kilowatt/m) e di circa 6 volte quello del Mar Ligure (2,5 kilowatt/m) e dell'Adriatico (2 kilowatt/m in media);

in Sardegna sono già tantissimi i progetti di parchi eolici già realizzati o in attesa delle necessarie autorizzazioni e altrettanti sono quelli che hanno visto un forte dissenso per i territori scelti in quanto la loro presenza comporterebbe impatti non mitigabili né compensabili con il territorio o con l'economia locale;

la realizzazione di tali parchi ha rischiato addirittura di compromettere la candidatura della Sardegna quale sito ospitante l'Eistein Telescope, il più potente telescopio mai costruito che intercetterà onde gravitazionali di terza generazione che tante ricadute positive potrebbe avere sul territorio regionale e nazionale;

a Dicembre 2022 l'azienda svedese e israeliana *Eco Wave Power* ha firmato un accordo con il comune turco di Ordu, che si trova a 400 chilometri dalla capitale Ankara, per installare i dispositivi galleggianti su 9 frangiflutti che a regime avranno una capacità di 77 megawatt, si tratta dell'impianto più grande al mondo;

agli inizi di luglio, l'Azienda speciale Parco di Porto Conte ha installato il Wepa, primo sistema innovativo, frutto di un'intesa attività di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, che mira a studiare e sviluppare le potenzialità di soluzioni all'avanguardia per la produzione di energie rinnovabili in mare;

il dispositivo è in grado di produrre elettricità e acqua disalata convertendo l'energia contenuta nel moto ondoso del sito d'installazione ha l'obiettivo primario di introdurre e diffondere moduli personalizzabili di generazione elettrica da moto ondoso a basso o nullo impatto ambientale, capaci di allargare in modo rilevante le potenzialità di questo tipo di fonte rinnovabile e di renderla adattabile a situazioni particolarmente isolate come quella di Porto Conte;

tali notizie confermano la velocità con la quale la tecnologia *green* in tal senso sia in costante e veloce sviluppo e segnala ancora di più la necessità di non rimanere indietro favorendo lo sviluppo di

tali tecnologie proprio laddove potrebbero essere maggiormente sfruttate;

la propensione allo sviluppo di questo genere di progetti e programmi, inoltre, garantirebbe un minor impatto ambientale e certamente minori proteste ad opera di utenti e operatori della Regione Sardegna che spesso si sono visti costretti a delle vere e proprie barricate contro la nascita di parchi eolici nelle immediate vicinanze di siti di grande interesse naturalistico, archeologico e paesaggistico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere investimenti per la realizzazione di progetti per impianti di produzione di energia da moto ondoso nelle aree marine ritenute idonee.

G/803/19/8

CLAUDIO BORGHI, MINASI, GERMANÀ, POTENTI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico,

premesso che:

il mare rappresenta una delle principali fonti di energia rinnovabile non valorizzate del Pianeta;

ENEA e RSE, in un recente studio, hanno calcolato che se si riuscisse a sfruttare l'energia fornita dagli oceani (moto ondoso, maree, salinità e gradiente termico) si otterrebbero ben 80 mila terawatt/h, vale a dire circa cinque volte il fabbisogno annuale di energia elettrica del mondo intero;

la sola componente del moto ondoso, nelle stime più prudentiali, è di circa 2 terawatt a livello globale, corrispondenti a circa 18 mila terawatt/h all'anno, pari a quasi la domanda annuale di elettricità del pianeta;

la Sardegna è l'area dell'intero Mediterraneo che potrebbe produrre più energia dal mare, con un potenziale di 13 kilowatt per metro di costa, un valore molto simile agli Stati Uniti e di Paesi più all'avanguardia nello sviluppo di questa fonte rinnovabile come la Danimarca;

secondo alcune elaborazioni realizzate qualche tempo fa da ENEA il maggiore potenziale energetico del mare della Sardegna occidentale è il doppio rispetto a quello del Canale di Sicilia (7 kilowatt/m), oltre tre volte superiore ai 4 kilowatt per metro di costa del basso Tirreno, più che quadruplo di quello di Ionio e Medio Tirreno (3 kilowatt/m) e di circa 6 volte quello del Mar Ligure (2,5 kilowatt/m) e dell'Adriatico (2 kilowatt/m in media);

in Sardegna sono già tantissimi i progetti di parchi eolici già realizzati o in attesa delle necessarie autorizzazioni e altrettanti sono quelli che hanno visto un forte dissenso per i territori scelti in quanto la loro presenza comporterebbe impatti non mitigabili né compensabili con il territorio o con l'economia locale;

la realizzazione di tali parchi ha rischiato addirittura di compromettere la candidatura della Sardegna quale sito ospitante l'Eistein Telescope, il più potente telescopio mai costruito che intercetterà onde gravitazionali di terza generazione che tante ricadute positive potrebbe avere sul territorio regionale e nazionale;

a Dicembre 2022 l'azienda svedese e israeliana *Eco Wave Power* ha firmato un accordo con il comune turco di Ordu, che si trova a 400 chilometri dalla capitale Ankara, per installare i dispositivi galleggianti su 9 frangiflutti che a regime avranno una capacità di 77 megawatt, si tratta dell'impianto più grande al mondo;

agli inizi di luglio, l'Azienda speciale Parco di Porto Conte ha installato il Wepa, primo sistema innovativo, frutto di un'intesa attività di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, che mira a studiare e sviluppare le potenzialità di soluzioni all'avanguardia per la produzione di energie rinnovabili in mare;

il dispositivo è in grado di produrre elettricità e acqua dissalata convertendo l'energia contenuta nel moto ondoso del sito d'installazione ha l'obiettivo primario di introdurre e diffondere moduli personalizzabili di generazione elettrica da moto ondoso a basso o nullo impatto ambientale, capaci di allargare in modo rilevante le potenzialità di questo tipo di fonte rinnovabile e di renderla adattabile a situazioni particolarmente isolate come quella di Porto Conte;

tali notizie confermano la velocità con la quale la tecnologia *green* in tal senso sia in costante e veloce sviluppo e segnala ancora di più la necessità di non rimanere indietro favorendo lo sviluppo di tali tecnologie proprio laddove potrebbero essere maggiormente sfruttate;

la propensione allo sviluppo di questo genere di progetti e programmi, inoltre, garantirebbe un minor impatto ambientale e certamente

minori proteste ad opera di utenti e operatori della regione Sardegna che spesso si sono visti costretti a delle vere e proprie barricate contro la nascita di parchi eolici nelle immediate vicinanze di siti di grande interesse naturalistico, archeologico e paesaggistico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di investimenti per la realizzazione di progetti per impianti di produzione di energia da moto ondoso nel mare della Sardegna.

G/803/20/8 (testo 2)

SIRONI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in titolo si proponeva originariamente tre distinte finalità: introdurre misure nel settore energetico in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, prevedere misure urgenti per gli enti territoriali, anche con riferimento al settore sanitario, garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

le misure urgenti per gli enti territoriali e la garanzia della tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono confluite in altro provvedimento d'urgenza contestualmente all'esame in questo ramo del Parlamento e, con l'emendamento 3.028 del Governo, è confluito nel corpo del provvedimento in titolo l'articolo 1 di un altro provvedimento d'urgenza, il decreto-legge n. 79 del 2023;

dalla pubblicazione delle aree afferenti alla cabina primaria da parte dei distributori sono emerse criticità relative alla configurazione di autoconsumo di energia rinnovabile « a distanza », sia per i piccoli comuni che per i medi e grandi, essendosi rilevata in molti casi la presenza di più aree di condivisione anche all'interno di comuni al di sotto i 5.000 abitanti, ciò che rischia di compromettere la possibilità dei comuni di sfruttare appieno le potenzialità delle configurazioni di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 – in particolare per le configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile « a distanza » e di Comunità Energetiche Rinnovabili,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consentire agli enti locali, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e senza ulteriori oneri per i gestori di rete,

di avere informazioni utili per promuovere la costituzione di comunità energetiche nel proprio territorio.

G/803/20/8

SIRONI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in titolo si proponeva originariamente tre distinte finalità: introdurre misure nel settore energetico in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, prevedere misure urgenti per gli enti territoriali, anche con riferimento al settore sanitario, garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

le misure urgenti per gli enti territoriali e la garanzia della tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono confluite in altro provvedimento d’urgenza contestualmente all’esame in questo ramo del Parlamento e, con l’emendamento 3.028 del Governo, è confluito nel corpo del provvedimento in titolo l’articolo 1 di un altro provvedimento d’urgenza, il decreto-legge n. 79 del 2023;

le nuove misure introdotte dal Governo si pongono in parziale continuità con i precedenti decreti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d’acquisto delle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito;

con riguardo al settore energetico e, segnalatamente, al tema dell’autoconsumo e dell’autopromozione di energia rinnovabile sui territori, preme segnalare che i comuni, al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l’autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili, hanno necessità di conoscere i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio;

risulterebbe, altresì, opportuno escludere che, nelle configurazioni di autoconsumo diffuso di cui al decreto di recepimento della Direttiva REDII – decreto legislativo n. 199 del 2021, la valorizzazione dell’energia prodotta e immessa in rete sia configurata come un profitto ove condivisa o auto consumata nonché eliminare i vincoli di connessione dei punti di fornitura (POD) degli enti rispetto alla medesima cabina primaria;

in ordine a quest’ultimo punto, dalla pubblicazione delle aree afferenti alla stessa cabina primaria da parte dei distributori sono emerse

criticità relative alla configurazione di autoconsumo di energia rinnovabile « a distanza », sia per i piccoli comuni che per i medi e grandi, essendosi rilevata in molti casi la presenza di più aree di condivisione anche all'interno di comuni al di sotto i 5.000 abitanti, ciò che rischia di compromettere la possibilità dei comuni di sfruttare appieno le potenzialità delle configurazioni di cui al predetto decreto legislativo – in particolare per le configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile « a distanza » e di Comunità Energetiche Rinnovabili,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di prevedere che:

a) i gestori di servizi energetici e di gas comunichino annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas delle utenze allacciate ovvero di tutti i punti di fornitura (POD), relativi al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale;

b) l'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 non assuma rilevanza reddituale in quanto istantaneamente auto-consumata;

c) ad estendere il perimetro di condivisione di energia degli enti locali a tutto il territorio delle amministrazioni comunali, al fine di consentire l'ottimale utilizzo delle opportunità offerte dal legislatore.

G/803/21/8

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, reca misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico;

nel suddetto provvedimento è confluito il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle

imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi;

il decreto-legge n. 79 prevede, per il III trimestre 2023:

la proroga delle agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica (cosiddetti *bonus* sociali);

l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas;

la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023;

la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;

all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificato da ultimo dal decreto-legge cosiddetto « Aiuti-*quater* », si prevede il superamento della tutela di prezzo (cosiddetto Mercato tutelato) per le famiglie, sia per l'elettricità che per il gas (e per i condomini uso domestico per il gas) entro il 10 gennaio 2024, data entro la quale verrà assegnato il Servizio a tutele gradualmente ai clienti domestici che in quel momento non avessero ancora scelto un fornitore del mercato libero;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito il mercato tutelato anche perché fornisce maggiori garanzie in relazione al prezzo della fornitura – definito in via amministrata – di fronte al forte rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica a cui abbiamo assistito, in particolar modo, dall'inizio del conflitto ucraino;

fintantoché l'attuale crisi dei prezzi dell'energia elettrica non potrà ritenersi terminata e si saranno conseguentemente ripristinate le condizioni di stabilità del sistema energetico (nazionale ed europeo) necessari per avviare una piena adesione al libero mercato, appare opportuno provvedere a prorogare l'operatività della maggior tutela per i clienti domestici almeno fino al 10 gennaio 2025,

impegna il Governo

a prorogare il termine per il superamento della maggior tutela per i clienti domestici al 10 gennaio 2025.

G/803/22/8 (testo 2)

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

considerato che:

la crisi economica e gli incrementi dei livelli dei prezzi dell'energia negli ultimi anni hanno comportato, per numerose famiglie, imprese e comuni difficoltà nel pagamento delle bollette relative alle utenze elettriche e del gas;

la transizione ecologica ed energetica passa anche attraverso i comuni che hanno tutto da guadagnare dalla diffusione dell'energia condivisa nella propria area. Innovazione, sostenibilità ambientale e comunità energetiche sono le parole chiave al centro di questa rivoluzione;

le comunità energetiche rappresentano un'occasione unica per gli enti locali e i comuni per superare l'attuale modello centralizzato di produzione energetica fatto da grandi impianti alimentati a combustibili fossili, inquinanti e climalteranti e per ridurre il peso geopolitico delle fonti fossili, fonte di tensioni internazionali e guerre anche nel cuore dell'Europa;

valutato, altresì, che:

innalzare il cosiddetto « *power cap* » da 200 kilowatt a 1 megawatt previsto dall'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020 al di sotto del quale le CER vengono considerate enti non commerciali consentirebbe di aggiornare il predetto massimale alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 inerente alla regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia nonché di agevolare la già difficoltosa partecipazione degli enti locali all'interno delle Comunità energetiche rinnovabili, permettendo così la partecipazione dei comuni anche all'interno di CER con potenza complessiva di impianti fino a 1 megawatt;

inoltre, l'aumento fino a 1 megawatt e l'allineamento con gli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 del comma 16-*bis* sarebbe funzionale ad un maggior coinvolgimento delle PMI all'interno delle CER, le quali una volta parte delle medesime comunità potrebbero usufruire della detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del TUIR – altrimenti destinata esclusivamente alle persone fisiche come ribadito dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione 18/E del 12 marzo 2021 – accelerando in tal modo il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative volte a innalzare da 200 kilowatt a 1 me-

gawatt il *power cap* di cui all'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 34/2020, al di sotto del quale l'esercizio degli impianti in una CER costituita in forma di ente non commerciale non costituisce svolgimento di attività commerciale nonché ad inserire il riferimento agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 all'interno della disposizione del citato comma 16-*bis* al fine di consentire alle PMI di poter accedere, una volta membri delle CER, alla detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del TUIR e così accelerare il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali.

G/803/22/8

TREVISI, DI GIROLAMO, SIRONI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento de quo si limita, nella sostanza, a prorogare parte delle misure già adottate, con precedenti decreti, a sostegno delle famiglie per i rincari energetici, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto dei predetti soggetti;

in particolare, l'articolo 3-*bis* dispone, *inter alia*, l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, nulla contenendo sull'azzeramento degli oneri di sistema per il comparto elettrico né sulla proroga dei crediti d'imposta per varie tipologie di imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale;

considerato che:

la crisi economica e gli incrementi dei livelli dei prezzi dell'energia negli ultimi anni hanno comportato, per numerose famiglie, imprese e comuni difficoltà nel pagamento delle bollette relative alle utenze elettriche e del gas;

la transizione ecologica ed energetica passa anche attraverso i comuni che hanno tutto da guadagnare dalla diffusione dell'energia condivisa nella propria area. Innovazione, sostenibilità ambientale e comunità energetiche sono le parole chiave al centro di questa rivoluzione;

le comunità energetiche rappresentano un'occasione unica per gli enti locali e i comuni per superare l'attuale modello centralizzato di produzione energetica fatto da grandi impianti alimentati a combustibili fossili, inquinanti e climalteranti e per ridurre il peso geopolitico delle fonti

fossili, fonte di tensioni internazionali e guerre anche nel cuore dell'Europa;

valutato, altresì, che:

innalzare il cosiddetto « *power cap* » da 200 kilowatt a 1 megawatt previsto dall'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge n. 34 del 2020 al di sotto del quale le CER vengono considerate enti non commerciali consentirebbe di aggiornare il predetto massimale alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 inerente alla regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia nonché di agevolare la già difficoltosa partecipazione degli enti locali all'interno delle Comunità energetiche rinnovabili, permettendo così la partecipazione dei comuni anche all'interno di CER con potenza complessiva di impianti fino a 1 megawatt;

inoltre, l'aumento fino a 1 megawatt e l'allineamento con gli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 del comma 16-*bis* sarebbe funzionale ad un maggior coinvolgimento delle PMI all'interno delle CER, le quali una volta parte delle medesime comunità potrebbero usufruire della detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del TUIR – altrimenti destinata esclusivamente alle persone fisiche come ribadito dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione 18/E del 12 marzo 2021 – accelerando in tal modo il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a innalzare da 200 kilowatt a 1 megawatt il *power cap* di cui all'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 34 del 2020, al di sotto del quale l'esercizio degli impianti in una CER costituita in forma di ente non commerciale non costituisce svolgimento di attività commerciale nonché ad inserire il riferimento agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 all'interno della disposizione del citato comma 16-*bis* al fine di consentire alle PMI di poter accedere, una volta membri delle CER, alla detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del TUIR e così accelerare il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali.

G/803/23/8

BASSO, FINA, IRTO, ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure

urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

nel provvedimento in esame « Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico » sono presenti norme relative alla realizzazione di nuovi impianti energetici ed in particolare « rigassificatori »;

L'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese;

l'autosufficienza energetica nazionale è fondamentale ma è altrettanto necessario che le comunità locali vengano adeguatamente risarcite dalla presenza di nuovi impianti di produzione di energia;

valutato che:

accanto a misure emergenziali da adottare solo ed esclusivamente in caso di crisi contingente occorre, strategicamente, continuare a puntare sul *phase out* dalle fonti fossili attraverso un'accelerazione ancora più decisa dello sviluppo delle fonti rinnovabili che sia in grado di ridurre la domanda complessiva di gas;

tra i rigassificatori che potrebbero essere potenziati vi è quello di Livorno, attivo da 10 anni e che per rispondere alle esigenze relative all'emergenza energetica dovrebbe passare dagli attuali 3,75 miliardi fino a circa 5 miliardi di metri cubi annui;

appare evidente come il territorio di Livorno abbia assunto in questi anni ed assumerà in seguito un ruolo sempre maggiore per garantire l'approvvigionamento energetico non solo della Toscana ma di gran parte del centro Italia;

nonostante ciò il Governo ha addirittura recentemente defanziato alcune infrastrutture fondamentali per lo sviluppo locale; ad oggi non solo non sono state definite nel dettaglio tutte le opere di compensazioni previste per il territorio ma sono state addirittura defanziate alcune infrastrutture fondamentali per lo sviluppo locale;

il 1° agosto 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il con-

tratto di programma di Rfi 2022-2026. Tra gli interventi previsti, con uno stanziamento di 311 milioni di euro, figurano i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno: si tratta della tratta che unisce l'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e della bretella fra Collesalvetti Vada e la linea Firenze-Pisa (il cosiddetto *bypass* di Pisa);

tale infrastruttura, attesa da anni dal territorio, rappresenta un'opera fondamentale per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. Potrà infatti, garantire traffico più fluido e quindi un percorso più lineare a veloce delle merci, incentivando conseguentemente la crescita economica ed occupazionale di una zona vasta e diversificata;

la regione Toscana ha cofinanziato tale opera con 2,5 milioni di euro;

con nota iscritta alla riunione preparatoria del Cipess « Pre.-Cipess » del 15 giugno 2023 veniva fornito il materiale mediante il quale Cipess viene informato circa l'aggiornamento per il 2023, tramite atti integrativi, dei contratti di programma – parte investimenti e parti servizi, 2022-2026 di Rfi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il quale prevede che gli aggiornamenti al contratto di programma Rfi vengano approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al Cipess, qualora abbiano un importo inferiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi;

nel documento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 giugno 2023 intitolato « Primo atto integrativo al contratto di Programma 2022-2026 – parte Investimenti Informativa ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis* del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112 », viene di fatto e, a giudizio del firmatario del presente atto arbitrariamente, ridotto di 299 milioni di euro l'originario finanziamento relativo al « Collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via Collesalvetti (*bypass* di Pisa) »,;

le risorse stanziare per il citato « Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce » passano quindi da 311 a 12 milioni di euro;

tale scelta sarebbe stata motivata da « esigenze di finanza pubblica » legate, ad avviso del firmatario del presente atto, a pretestuosi e non ben individuati ritardi nella progettazione (imputabili quindi a Rfi) e finalizzati ad un reimpiego delle risorse sottratte per la realizzazione di oltre opere;

appare quindi evidente come il Governo abbia di fatto penalizzato alcuni territori rispetto ad altri modificando finanziamenti già approvati dal Cipess;

si tratta infatti di una decisione unilaterale assunta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che interrompe di fatto l'iter progettuale e realizzativo di tali infrastrutture;

il viceministro delle Infrastrutture Rixi, con una nota stampa dell'8 luglio scorso, ha di fatto confermato tali tagli non indicando però quando tali risorse verranno riassegnate,

impegna il Governo

a reintrodurre nel primo provvedimento utile ed in relazione a quanto espresso in premessa le risorse relative al finanziamento del « Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce ».

G/803/24/8

SIRONI

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame non si rinvencono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (BCE) ha avviato un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

l'aumento dei tassi di interesse sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie e delle imprese;

secondo i dati diffusi da Bankitalia, a marzo 2023, a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81 per cento contro il 3,65 per cento del mese precedente: nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente e al 5,72 per

cento a fine 2007; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento contro il 3,55 per cento del mese precedente;

solo a giugno scorso, la Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base portando il tasso di riferimento al 4 per cento, il tasso sui depositi delle banche presso la Bce al 3,50 per cento e quello per la *lending facility* al 4,25 per cento. La BCE ha altresì confermato lo stop da luglio ai reinvestimenti dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del programma App (il quantitative *easing*). Il rialzo di giugno è stato considerato necessario – ha sottolineato Lagarde – perché « l'inflazione è calata ma si stima che resterà troppo alta troppo a lungo ». Le nuove proiezioni macroeconomiche indicano un'inflazione media, leggermente in rialzo, al 5,4 per cento per fine anno (dal 5,3 per cento indicato a marzo), del 3 per cento per fine 2024 (dal 2,9 per cento) e del 2,2 per cento per fine 2025 (dal 2,2 per cento): un livello, quest'ultimo, « non soddisfacente e non rapido » – ha detto Lagarde;

considerato che:

stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui saranno più elevate, e potrebbe altresì aumentare la difficoltà di accesso ai finanziamenti per imprese e famiglie. Inoltre, si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, già confermano il calo dei mutui sulle abitazioni nel terzo trimestre 2022, che segnano un – 7,4 per cento rispetto al precedente anno; secondo l'ultimo studio di Crif, nel primo trimestre del 2023 le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

peggiora anche il numero degli sfratti secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'interno, di cui oltre l'80 per cento per morosità;

gli istituti di ricerca concordano nel confermare che i prezzi delle case in Italia continueranno ad aumentare nei prossimi tre anni, specialmente nelle grandi città. La società di consulenza Nomisma parla di una crescita del 12 per cento a Milano e del 9 per cento a Roma. La domanda abitativa ha toccato i massimi storici: quasi il 4 per cento dei nuclei familiari sta attualmente cercando una casa da acquistare e circa il 10 per cento dichiara di voler iniziare la ricerca entro l'anno. Anche gli immobili di impresa costeranno di più;

così il mercato immobiliare italiano continuerà a risentire della recessione e dell'inflazione e a vivere le ripercussioni della crisi globale, e la carenza di alloggi a prezzi accessibili – problema non recente – sarà certamente inasprito dalle nuove tendenze;

valutato che:

secondo i dati emersi da un sondaggio condotto da Swg per Grenepeace, tra l'11 e il 16 gennaio 2023, la maggioranza degli italiani è

nettamente contraria all'aumento della spesa militare, mentre più dei due terzi vorrebbero addirittura estendere la tassazione al 100 per cento degli extra profitti anche all'industria bellica;

la direzione che i cittadini vorrebbero seguire è piuttosto chiara, tenuto conto che il 53 per cento degli intervistati pensa che sarebbe meglio investire « esclusivamente » (27 per cento), o « in gran parte » (26 per cento), nella transizione energetica. Soltanto poco più di un quinto ritiene che si debba puntare « in egual misura su fonti fossili e transizione energetica » ed è assolutamente marginale la percentuale di chi vorrebbe investire « in gran parte » (6 per cento), o « esclusivamente » (3 per cento), nelle fonti fossili,

impegna il Governo

a individuare nei tempi più ristretti, anche eventualmente attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza, risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica, senza ulteriore consumo di suolo mediante il recupero di edifici pubblici oltre a misure specifiche contro il rincaro degli affitti per studenti universitari, eventualmente anche istituendo a tal fine un contributo solidaristico sui cosiddetti extra profitti netti da interessi conseguiti, nei mesi più recenti, dal settore produttivo di armi e munizioni.

G/803/25/8 (testo 2)

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo

crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.

G/803/25/8

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.

G/803/26/8

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che:

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.

Art. 3.**3.1**

DI GIROLAMO, SIRONI

Sopprimere l'articolo.
_____**3.2**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere l'articolo.
_____**3.3**

BASSO, FINA, IRTO

Al comma 1 premettere il seguente:

« 01. Le disposizioni di cui al presente articolo sono vincolate al rispetto degli obiettivi al 2030 attualmente concordati a livello europeo, che prevedono un incremento dei target di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento rispetto alle previsioni formulate nel 2020 e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento. Ogni sei mesi, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta al Parlamento una relazione sulla conformità con gli obiettivi di cui al precedente periodo delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale. ».

_____**3.4**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 1.

3.5

IRTO, FINA, BASSO

Al comma 1 premettere le seguenti parole: « Al fine di rispondere alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, esclusivamente nei casi in cui sia a rischio la sicurezza energetica nazionale, e fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, ».

3.6

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « i soggetti interessati » inserire le seguenti: « , solo in caso di dichiarata crisi energetica nazionale, ».

3.7

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: « nuove istanze » inserire le seguenti: « solo per la ricollocazione di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ».

3.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 2.

3.9

TREVISI, SIRONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole: « , anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 » con le seguenti: « delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 50 del*

2022, anche a seguito di ricollocazione delle opere e infrastrutture esistenti, »,

b) *al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alle lettere a) e b) dopo la parola: « ricollocazione », aggiungere le seguenti: « delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione esistenti »;*

2) *alla lettera c), dopo le parole: « delle infrastrutture » inserire la seguente: « esistenti »;*

3) *alla lettera d), capoverso « 14-ter » sostituire la parola: « medesime » con la seguente « esistenti ».*

3.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2 sopprimere la parola: « anche ».

3.11

SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: « decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 » inserire le seguenti: « ivi inclusa la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del medesimo decreto legislativo, predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019. ».

3.12

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole: « della durata massima di duecento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 » con le seguenti: « della durata massima di cento giorni dalla data di ricezione dell'istanza, svolto ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022, oltre l'autorizzazione si intende negata ».

3.13

SIRONI

Al comma 2, dopo le parole: « dell'istanza, » inserire le seguenti: « corredata dalla documentazione e dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera e fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa decorso il quale l'istanza si intende ritirata. ».

3.14

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge n. 50 del 2022 » aggiungere le seguenti: « oltre l'autorizzazione si intende negata ».

3.15

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere il comma 3.

3.16

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3 sopprimere la lettera a).

3.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera a), sopprimere la parola: « , anche ».

3.18

TREVISI, SIRONI

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) “sopprimere il comma 3” ».

3.19

SIRONI

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle opere o alle infrastrutture connesse ricadenti anche solo parzialmente in aree naturali protette regionali e nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree protette elencate alle lettere *ii*) e *v*) dell’allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.” ».

3.20

SIRONI

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: “siti contaminati” inserire le seguenti: “, purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei medesimi siti,” ».

3.21

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3 sopprimere la lettera b).

3.22

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: « , anche ».

3.23

SIRONI

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) al comma 10, sopprimere la lettera c); ».

3.24

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:

« b-bis) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

“11-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza provvede tempestivamente attraverso la propria struttura agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.” ».

3.25

TREVISI, SIRONI

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

3.26

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3 sopprimere la lettera c).

3.27

DI GIROLAMO, SIRONI

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da: « sebbene rivolte » fino alla fine del periodo.

3.28

TREVISI, SIRONI

Al comma 3 sopprimere la lettera d).

3.29

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3 sopprimere la lettera d).

3.30

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera d), sostituire il capoverso « 14-ter » con il seguente:

« 14-ter. Al fine di bonificare e ripristinare lo stato dei luoghi, a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti di cui al presente articolo, le spese sono sostenute dal soggetto proponente. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

3.31

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, lettera d), al capoverso « 14-ter », sopprimere la parola: « anche ».

3.32

FINA, IRTO, BASSO

Sopprimere il comma 4.

3.33

DI GIROLAMO, SIRONI

Sopprimere il comma 4.

3.34

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, capoverso « 3.2.1-bis », dopo le parole: « di rigassificazione nazionale » inserire le seguenti: « , solo in caso di dichiarata crisi energetica nazionale, ».

3.35

BASSO, FINA, IRTO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Alle regioni, enti pubblici territoriali ed enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti di cui al presente articolo sono riconosciute misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Le misure compensative di cui al periodo precedente sono riconosciute in misura non inferiore al 2 per cento del valore dell'opera. ».

3.36

SIRONI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: “precedenza ai progetti”, aggiungere le seguenti: “per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere connesse, le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili;” ».

3.37

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

« 4-bis. Il comma 8 dell'articolo 5, della legge 15 luglio 2022, n. 91 e il comma 14 dell'articolo 5, della legge 15 luglio 2022, n. 91, sono abrogati ».

3.0.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 03-bis.

(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino ed il comune di Castiglione della Pescaia.

2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° settembre 2023.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la rea-

lizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;

b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle *ex* aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO₂ e altre emissioni inquinanti.

5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

8. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

9. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

10. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'orticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

11. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.

12. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

13. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro il 1° settembre 2023. ».

3.0.2

BASSO, FINA, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 03-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,

n. 77, le parole: “fino a 200 kilowatt” sono sostituite dalle seguenti: “fino ad 1 megawatt” e dopo le parole: “di cui all’articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8” sono aggiunte le seguenti: “e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.»

3.0.3

FINA, BASSO, IRTO

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

« Art. 03-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)

1. All’articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c-ter*), numero 1), dopo le parole: “e le miniere” sono inserite le seguenti: “purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 kilowatt.”.»

3.0.4

IRTO, FINA, BASSO

Dopo l’articolo inserire il seguente:

« Art. 03-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 30, comma 1, lettera *c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In deroga alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettera *b*), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera *a*),

del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi”;

b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

“2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata.” ».

3.0.5

TREVISI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi”;

b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

“2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comuni-

cano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente auto-consumata." ».

3.0.6

FINA, BASSO, IRTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 03-bis.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-septies. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle 'Aree Interne', così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di 'impianti fotovoltaici a terra' non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza." ».

3.0.7

IRTO, FINA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 03-bis.

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura. ».

3.0.8

IRTO, FINA, BASSO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 03-bis.

(Disciplina delle infrastrutture strategiche in ambito energetico)

1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei Progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità ed urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.

2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-bis, dopo le parole: “nel caso di opere di minore entità” sono inserite le seguenti: “ovvero nei casi di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2.1, del presente decreto”;

b) all'articolo 52-*quinquies*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-*bis*, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può, in tutto o in parte, delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.”;

4. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: “sistema energetico nazionale,” sono aggiunte le seguenti: “le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, nonché”;

5. All'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 3.2.1-*bis* è inserito il seguente:

“3.2.1-*ter*. Opere e infrastrutture finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti.” ».

Art. 3-*bis*.

3-*bis*.1

DI GIROLAMO, SIRONI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

« 2-*bis*. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kilowatt, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2-*ter*. Per le finalità di cui al precedente comma, è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 settembre 2023, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: “50 per cento” con le seguenti: “75 per cento” e le parole: “25 per cento” con le seguenti: “55 per cento”. ».

3-bis.2

TREVISI, SIRONI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

« *2-bis.* Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kilowatt, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kilowatt, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2-ter. Per le finalità di cui al comma *5-bis*, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 settembre 2023.

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: “50 per cento” con le seguenti: “75 per cento” e le parole: “25 per cento” con le seguenti: “55 per cento”. ».

3-bis.3

BASSO, IRTO, FINA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« *6-bis.* In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel

terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kilowatt superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

3-bis.4

BASSO, IRTO, FINA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« *6-bis.* I crediti d'imposta di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, sono riconosciuti anche in relazione al terzo trimestre 2023 e sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dai successivi commi 7 e 8 del medesimo decreto-legge entro la data del 30 giugno 2024.

6-ter. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kilowatt.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati in 1.240 milioni di euro per l'anno 2023, e dal comma *6-ter*, valutati 963 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. ».

3-bis.5

BASSO, IRTO, FINA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« 6-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2005.

6-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 6-bis.

6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

3-bis.6

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

« 6-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi nei settori energetici per strutture che erogano attività sanitarie e socio-sanitarie in regime ordinario residenziale accreditate con il Servizio sanitario nazionale, quali le Residenze socio-sanitarie per anziani e le Residenze socio-sanitarie per disabili e psichiatriche nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato – regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo tra le regioni e le province autonome in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas sostenute dalle strutture di cui al presente comma.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

3-bis.7

FINA, BASSO, IRTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici ».

3-bis.8

IRTO, BASSO, FINA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022” ».

Art. 3-sexies.**3-sexies.1**

DI GIROLAMO, SIRONI

Sopprimere l'articolo.

Art. 3-octies.**3-octies.1**

FREGOLENT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si interpreta nel senso che gli enti pubblici e i consorzi di bonifica non si considerano produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili. ».

3-octies.0.1

TREVISI, SIRONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-novies.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: “fino a 200 kilowatt” con le seguenti parole: “fino ad 1 megawatt” e dopo le parole: “di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8” aggiungere le seguenti: “e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”. ».

3-octies.0.2

SIRONI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

« Art. 3-novies.

(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)

1. All'articolo 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti commi:

“2-bis. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comuni-

cano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale”.

2-ter. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 199 del 2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata. ».

2. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera *c)* aggiungere il seguente periodo: « In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)* del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a)*, del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi; ».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Mercoledì 19 luglio 2023

Plenaria

56^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri, nel corso della quale il presidente DE CARLO (*Fdi*) ricorda di aver proposto, in qualità di relatore, l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), a nome del proprio Gruppo, presenta e illustra uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato, che esprime la contrarietà del Movimento 5 Stelle sul provvedimento in titolo, soprattutto con riferimento al mancato coinvolgimento delle regioni che, invece, hanno avuto un ruolo attivo durante la pandemia.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere favorevole

del presidente DE CARLO (*Fdi*), relatore, è posto ai voti e approvato, restando pertanto preclusa la proposta di parere alternativo.

IN SEDE REFERENTE

(571) *Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure*

(607) *CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri, nella quale, ricorda il presidente DE CARLO, sono stati votati emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 e sono stati espressi i pareri del Governo e del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Comunica poi di sottoscrivere tutti gli emendamenti a firma Parrini e Matera, in quanto provenienti dal parere del Comitato per la legislazione, allo scopo di evitarne la decadenza.

L'emendamento 3.10 – riformulato dal proponente in un testo 2, pubblicato in allegato, conforme alla proposta del Sottosegretario Bitonci – viene accantonato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 3.10 (testo 2) va ricollocato all'articolo 4 ed è pertanto rinumerato come 4.78 (già 3.10 testo 2), pubblicato in allegato, parimenti accantonato. Precisa peraltro che gli emendamenti originali rispetto alle successive riformulazioni si intendono ritirati.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 3.18.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1, posto in votazione, è approvato.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 3.3, che risulta respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 3.4 e 3.5.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.6 e 3.7.

Gli identici emendamenti 3.8 e 3.9, su cui il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si sono espressi favorevolmente, posti in votazione, sono approvati.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.13 e 3.14.

Sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.16 e 3.17 (testo 2).

Posto in votazione, viene approvato l'emendamento 3.19.

Viene infine posto ai voti l'emendamento 3.20, che risulta respinto.

In sede di articolo 4, il sottosegretario BITONCI si esprime favorevolmente sugli emendamenti 4.14 e 4.60. Per quanto riguarda gli emendamenti 4.1, 4.7, 4.13, le identiche proposte emendative 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19 e l'emendamento 4.22, ad esse similare, le identiche proposte 4.33, 4.34, 4.35, 4.36 e 4.37, gli identici emendamenti 4.53, 4.54, 4.55, 4.56 e la proposta 7.8 (ad esse analoga), il Sottosegretario dà lettura di riformulazioni che riceverebbero un parere favorevole. In merito al superamento del cosiddetto « *click day* », di cui all'emendamento 4.53 e agli identici, riferisce di aver interloquito con il Partito Democratico per una diversa formulazione, ma reputa preferibile la proposta testé descritta. Invita poi a ritirare gli emendamenti 4.12, 4.31, 4.32 (testo 2), gli identici emendamenti 4.38, 4.39 e 4.40, le identiche proposte 4.44, 4.45, 4.46, 4.47 e 4.48, l'emendamento 4.57, nonché gli identici emendamenti 4.65, 4.66, 4.67 e 4.68. Invita altresì a ritirare e trasformare in ordine del giorno le proposte 4.49, 4.51 e 4.52, ricordando che l'ordine del giorno G/571/6/9 (già 4.50) tratta lo stesso argomento. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Sottosegretario.

Vengono riformulati, dai rispettivi firmatari, nel senso indicato dal Sottosegretario, gli emendamenti 4.1 e 4.7, le identiche proposte emendative 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19 e l'emendamento 4.22, ad esse similare, le identiche proposte 4.33, 4.34, 4.35, 4.36 e 4.37, gli identici emendamenti 4.53, 4.54, 4.55, 4.56 nonché la proposta 7.8, in testi 2, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE precisa che l'emendamento 7.8 (testo 2), riformulato in un testo identico alle proposte 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2) e 4.56 (testo 2) va ricollocato all'articolo 4 e rinumerato come 4.79 (già 7.8 testo 2).

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 4.1 (testo 2), 4.2, 4.3, 4.7 (testo 2), 4.13, 4.8 (testo 2), 4.77 (già 2.38 testo 2), le identiche proposte emendative 4.15 (testo 2), 4.16 (testo 2),

4.17 (testo 2), 4.18 (testo 2) e 4.19 (testo 2) e 4.22 (testo 2), le identiche proposte 4.33 (testo 2), 4.34 (testo 2), 4.35 (testo 2), 4.36 (testo 2) e 4.37 (testo 2), gli identici emendamenti 4.53 (testo 2), 4.54 (testo 2), 4.55 (testo 2), 4.56 (testo 2) e 4.79 (già 7.8 testo 2), nonché le proposte 4.61 e 4.64.

Si passa alle votazioni.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.9, 4.10 e 4.11.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.12.

Posto in votazione, l'emendamento 4.14 è approvato.

All'esito di distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 4.20, 4.21, 4.23 e 4.24.

Viene dichiarato decaduto per assenza della proponente l'emendamento 4.25.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 e 4.30.

I senatori BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) e CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 4.31 e 4.32 (testo 2).

Sono poi ritirati, rispettivamente dalla senatrice FALLUCCHI (*FdI*) e dal senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), gli identici emendamenti 4.38 e 4.39, mentre l'emendamento 4.40 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

I senatori POGLIESE (*FdI*) e BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 4.46 e 4.47. Per assenza dei firmatari, decade l'emendamento ad essi identico 4.45, mentre, posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.44 e 4.48, anch'essi identici alle suddette proposte.

I firmatari degli emendamenti 4.49, 4.51 e 4.52 ritirano i rispettivi emendamenti, aggiungendo le firme all'ordine del giorno G/571/6/9 (già 4.50).

Il sottosegretario BITONCI assicura che il tema del confidi è all'attenzione del Governo, il quale sta lavorando ad una specifica riforma anche con riferimento al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 4.57.

Posto in votazione, l'emendamento 4.58 viene respinto.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 4.60, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 4.62 e 4.63.

Viene dichiarato decaduto per assenza dei firmatari l'emendamento 4.65.

Dopo che il senatore POGLIESE (*FdI*) ha ritirato l'emendamento 4.68 ad esso identico, sono posti congiuntamente in votazione gli emendamenti 4.66 e 4.67, anch'essi identici alle suddette proposte, che risultano respinti.

In sede di articolo 5, il sottosegretario BITONCI si esprime favorevolmente sull'emendamento 5.5. Il parere è inoltre favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2 limitatamente a quanto previsto dalle rispettive lettere c). Esprime parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.6.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Sottosegretario.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) e la senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 5.1 e 5.2 in testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal sottosegretario.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 5.1 (testo 2) e 5.2 (testo 2).

L'emendamento 5.3 viene dichiarato decaduto per assenza della proponente.

L'emendamento 5.5, posto in votazione, è approvato.

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 5.6.

In sede di articolo 6, il sottosegretario BITONCI si esprime favorevolmente sugli emendamenti 6.4, 6.7, 6.12, sulle identiche proposte 6.17,

6.18, 6.19, 6.20 e 6.21, sugli emendamenti 6.27, 6.28 e 6.59, sugli identici emendamenti 6.72, 6.73, 6.74, 6.75 e 6.76, nonché sull'emendamento 6.0.100. Per quanto riguarda l'emendamento 6.1 e gli identici emendamenti 6.51, 6.52 e 6.53, dà lettura di riformulazioni che riceverebbero parere favorevole. Invita, quindi, i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.6, 6.10, 6.11, 6.13, 6.99 (già 4.59), 6.23, 6.34, 6.38, 6.43, le identiche proposte 6.45, 6.46 e 6.47, gli emendamenti 6.55, 6.56, 6.57, 6.61, 6.64, 6.71, gli emendamenti 6.77, 6.79, 6.80, le identiche proposte 6.84, 6.85, 6.86, 6.87 e 6.88, nonché l'emendamento 6.91. Invita inoltre a ritirare e trasformare in ordine del giorno l'emendamento 6.39. Il parere è contrario sui restanti emendamenti. Chiede peraltro l'accantonamento della proposta 6.63, su cui è in corso un approfondimento volto ad evitare il rischio di pregiudicare alcune tipologie di imprese, per le quali la premialità della certificazione della parità di genere non può essere assicurata.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) si esprime in senso conforme al Sottosegretario, concordando altresì con i dubbi espressi in merito all'emendamento 6.63 per alcuni settori produttivi.

Il senatore POGLIESE (*FdI*) riformula l'emendamento 6.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Sottosegretario.

I proponenti degli emendamenti 6.51, 6.52 e 6.53 riformulano le proposte in testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal Sottosegretario.

La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 6.1 (testo 2), 6.12, 6.100 (già 2.30 testo 2), gli identici emendamenti 6.51 (testo 2), 6.52 (testo 2) e 6.53 (testo 2), nonché gli emendamenti 6.54 e 6.63.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI GISELLA NATURALE, SABRINA LICHERI E NAVE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 790

La Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 » (A.S. 790);

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede che sia istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dal detto virus nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

per quanto riguarda i profili di competenza di questa Commissione sono richiamati genericamente i compiti assegnati alla Commissione d'inchiesta dall'articolo 3;

in particolare, sono segnalate le attività di verifica dei compiti e la valutazione dell'efficacia e dei risultati delle attività della *task-force* incaricata di coordinare ogni iniziativa relativa al virus SARS-CoV-2, costituita presso il Ministero della salute in data 22 gennaio 2020, del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto; la verifica del rispetto delle normative nazionali, europee e internazionali in materia di emergenze epidemiologiche, da parte dello Stato italiano, individuando le conseguenze di tipo sanitario, economico e sociale derivanti dall'eventuale mancato rispetto di tali normative;

si segnala, altresì, tra i compiti, la valutazione della tempestività e dell'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che il Governo e le sue strutture di supporto hanno fornito alle regioni e agli enti locali. Tuttavia la Commissione di inchiesta in titolo non prevede tra gli ambiti di indagine alcun espresso riferimento alla verifica del ruolo svolto dagli enti territoriali, in particolare dalle Regioni, nell'adozione di misure di

contenimento del virus e nella relativa gestione della pandemia per gli aspetti di loro competenza;

considerato che:

è di tutta evidenza come, nell'assetto costituzionale vigente che assegna alle regioni le competenze in materia sanitaria, le suddette attività non possano non coinvolgere anche l'operato dei menzionati enti territoriali. Ai fini di una indagine completa per i compiti di cui all'articolo 3 si ritiene necessario, dunque, procedere anche alla verifica del ruolo svolto ai diversi livelli di governo nella gestione della pandemia;

a giudicare dal nutrito e circostanziato elenco di poteri e compiti attribuiti alla Commissione – alcuni dei quali di pertinenza minima o nulla con gli obiettivi di indagine – dalla legge istitutiva, sorgono dubbi circa la reale volontà di utilizzare l'istituto dell'inchiesta parlamentare per rispondere davvero alle reali esigenze sottese ai poteri ad essa attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione;

fare chiarezza su quanto accaduto è doveroso, ma questo testo – e l'esame svolto alla Camera dei deputati lo dimostra – contiene già, impropriamente, le sue conclusioni. A tal proposito, le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente su governi precedenti, sfruttando la maggioranza numerica. In questo modo si svilisce e si travisa l'istituto dell'inchiesta parlamentare, utilizzato – in tali casi – come mezzo di spregio politico, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale;

per le ragioni espresse esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 571

Art. 3.

3.10 (testo 2)

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

« 5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza; ».

Art. 4.

4.1 (testo 2)

PARRINI, MATERA, DE CARLO

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: « Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici, nel rispetto dell'autonomia programmatica delle regioni: ».

4.7 (testo 2)

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: « alla formazione e all'innovazione, » *inserire le seguenti:* « alla sostenibilità ambientale ».

4.15 (testo 2)

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: « rafforzamento patrimoniale delle stesse », aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione ».

4.16 (testo 2)

SILVESTRO, ROSSO

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: « rafforzamento patrimoniale delle stesse », aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione ».

4.17 (testo 2)

MARTELLA, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: « rafforzamento patrimoniale delle stesse », aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione ».

4.18 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: « rafforzamento patrimoniale delle stesse », aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione ».

4.19 (testo 2)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: « rafforzamento patrimoniale delle stesse », aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione ».

4.22 (testo 2)

BIANCOFIORE

Al comma 1, lettera a), alinea), dopo le parole: « rafforzamento patrimoniale delle stesse », aggiungere le seguenti: « e la crescita dimensionale, anche favorendo l'aggregazione ».

4.33 (testo 2)

Pogliese, Amidei, Ancorotti, Fallucchi, Maffoni

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: « , anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure. ».

4.34 (testo 2)

MARTELLA, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: « , anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure. ».

4.35 (testo 2)

SILVESTRO, ROSSO

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: « , anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure. ».

4.36 (testo 2)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: « , anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure. ».

4.37 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, lettera a), numero 5), aggiungere in fine le seguenti parole: « , anche mediante il ricorso a strumenti automatici, compatibilmente con le specificità delle singole misure. ».

4.53 (testo 2)

SILVESTRO, ROSSO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

« 5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza; ».

4.54 (testo 2)

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

« 5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza; ».

4.55 (testo 2)

MARTELLA, GIACOBBE, FRANCESCHELLI, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

« 5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente

ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza; ».

4.56 (testo 2)

FREGOLENT

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

« 5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza; ».

4.78 [già 3.10 (testo 2)]

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

« 5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza; ».

4.79 [già 7.8 (testo 2)]

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

« 5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza; ».

Art. 5.**5.1 (testo 2)**

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, BASSO

Al comma 1, dopo le parole: « soluzioni di raccordo » inserire le seguenti: « , ivi compreso l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, ».

5.2 (testo 2)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA

Al comma 1, dopo le parole: « soluzioni di raccordo » inserire le seguenti: « , ivi compreso l'istituzione di tavoli di confronto interistituzionali, ».

Art. 6.**6.1 (testo 2)**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Al comma 1, dopo le parole : « comma 2, lettera b), » inserire le seguenti: « anche in relazione agli adempimenti previsti dall'Unione europea in materia di trasparenza, ».

6.51 (testo 2)

MARTELLA, BASSO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « aiuti di Stato » aggiungere le seguenti: « , anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti ».

6.52 (testo 2)

ROSSO, SILVESTRO

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « aiuti di Stato » aggiungere le seguenti: « , anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti ».

6.53 (testo 2)

BERGESIO, MURELLI, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « aiuti di Stato » aggiungere le seguenti: « , anche rafforzando le funzioni preposte al coordinamento tra le amministrazioni centrali e tra queste e le amministrazioni regionali già esistenti ».

Art. 7.**7.8 (testo 2)**

SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

All'articolo 4, comma 1, lettera a), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

« 5-bis) fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera a), alla implementazione di soluzioni tecniche, finanziarie, procedurali che riducano il rischio che l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi avvenga in un lasso di tempo estremamente ridotto e, in tali casi, sulla base del solo ordine cronologico di presentazione dell'istanza; ».

Plenaria**57^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. – Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana, nella quale, ricorda il presidente DE CARLO, sono stati votati emendamenti riferiti agli articoli 3, 4 e 5 e sono stati espressi i pareri del Governo e del relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) interviene per suggerire l'accantonamento dell'emendamento 6.64 – per il quale è stato in precedenza formulato un invito al ritiro – in ragione della sua connessione contenutistica con l'emendamento 6.63, già accantonato.

Il sottosegretario BITONCI concorda con il relatore.

La Commissione accantona anche l'emendamento 6.64, unitamente al 6.63.

Interviene poi la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) per verificare la possibilità di riformulare l'emendamento 7.10 (testo 2), a prima firma del senatore Turco, in un testo identico all'emendamento 6.72 (e identiche proposte emendative), sul quale Governo e relatore hanno espresso questa mattina un parere favorevole.

Con l'assenso del relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) e del sottosegretario BITONCI, la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) riformula, nel senso sopra indicato, l'emendamento 7.10 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 7.10 (testo 3) va ricollocato all'articolo 6 e rinumerato come 6.101 (già 7.10 testo 3). Osserva peraltro che esso è identico al 6.72, su cui la Commissione bilancio ha già reso un parere non ostativo.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) avanza una proposta di riconsiderazione dell'emendamento 6.55, per il quale è stato formulato un invito al ritiro, tenuto conto che, seppure in un contesto più ampio, esso affronta il tema delle premialità connesse alla promozione della parità di genere, al pari degli emendamenti 6.63 e 6.64 che sono stati accantonati.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) replica che l'emendamento 6.55 risulta troppo dettagliato e ampio per poter essere riconsiderato contestualmente agli emendamenti 6.63 e 6.64.

In senso conforme al Relatore esprime il sottosegretario BITONCI, il quale preannuncia comunque una riformulazione meno vincolante dell'emendamento 6.63.

Dopo che il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) ha manifestato la propria condivisione con quanto osservato dal relatore e dal rappresentante del Governo, il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) interviene per chiarire che la parità di genere, che di per sé è un incontestabile valore, se applicata pedissequamente a certi settori, quali quello edile, potrebbe risultare penalizzante per i settori medesimi, i quali rischierebbero di essere esclusi dagli incentivi, senza peraltro recare evidenti vantaggi alle donne, in considerazione soprattutto dei lavori pesanti che caratterizzano il settore edile. Con riguardo all'emendamento 6.55, resta pertanto fermo l'invito al ritiro.

La senatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 6.6, 6.23 e 6.38.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) ritira gli emendamenti 6.10, 6.11, 6.13, 6.99 (già 4.59), 6.56, 6.57 e 6.71.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 6.43, 6.61, 6.77, 6.79, 6.80 e 6.91.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

L'emendamento 6.2, posto in votazione, risulta respinto.

Viene posto in votazione e approvato l'emendamento 6.4.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 6.5.

Posto in votazione, è approvato l'emendamento 6.7.

All'esito di distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.8, 6.9, 6.15 e 6.16.

Le identiche proposte 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 e 6.21, poste congiuntamente in votazione, sono approvate.

Interviene il senatore NAVE (*M5S*) con riguardo al proprio emendamento 6.25, per chiedere al rappresentante del Governo se la disciplina degli incentivi fiscali alle imprese confluirà nel codice previsto all'articolo 6, tenuto conto delle previsioni del disegno di legge n. 797 recante la delega fiscale.

Il sottosegretario BITONCI, precisa che l'esame concomitante del disegno di legge recante delega per la riforma fiscale (Atto Senato n. 797) e del provvedimento in titolo ha posto problemi interpretativi, ai quali già il Governo ha fornito risposta mediante l'emendamento 1.100, approvato dalla Commissione. In particolare, la disciplina degli incentivi costituisce materia rientrante nella delega oggetto del provvedimento in titolo ed è pertanto di competenza del Ministero delle imprese. L'attuazione degli incentivi dipenderà poi dal Ministero di riferimento o dalla società che gestisce determinate tipologie di incentivo, tenuto conto che i Ministeri non sempre gestiscono direttamente l'intero sistema incentivante.

L'emendamento 6.25, posto ai voti, è respinto.

Posto in votazione, è poi respinto l'emendamento 6.26.

All'esito di successive e distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 6.27 e 6.28.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 6.29 e 6.30.

Vengono poi posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 6.31 e 6.34.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) ritira l'emendamento 6.39 anticipandone la trasformazione in ordine del giorno.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.41 e 6.42.

Dopo che la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) ha aggiunto la firma all'emendamento 6.44, lo stesso è posto ai voti e respinto.

Vengono ritirati, dai rispettivi firmatari, gli identici emendamenti 6.45, 6.46 e 6.47.

L'emendamento 6.50, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 6.55, ritirato dal senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) e fatto proprio dai senatori NAVE (*M5S*) e Sabrina LICHERI (*M5S*), posto in votazione, è respinto.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 6.59.

Posti distintamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 6.62, 6.66, 6.67, 6.68, 6.69 e 6.70.

Posti congiuntamente in votazione, sono approvati gli identici emendamenti 6.72, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76 e 6.101 (già 7.10 testo 3).

È quindi posto in votazione e respinto l'emendamento 6.78.

La senatrice BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) e il senatore POGLIESE (*FdI*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 6.81 e 6.82.

Posto in votazione, l'emendamento 6.83 viene respinto.

I senatori POGLIESE (*FdI*), BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) e SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) ritirano, rispettivamente, gli identici emendamenti 6.84, 6.85 e 6.86, mentre, posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli emendamenti 6.87 e 6.88, anch'essi identici alle suddette proposte.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.89 e 6.90.

Dopo che sono stati respinti, in esito a separate votazioni, i subemendamenti 6.0.100/1 e 6.0.100/2, è posto ai voti e approvato l'emendamento 6.0.100.

In sede di articolo 7, il sottosegretario BITONCI esprime parere favorevole sull'emendamento 7.2, invitando i firmatari degli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.4 a riformulare le proprie proposte in maniera identica al 7.2. Si dichiara altresì favorevole sull'emendamento 7.11, limitatamente alla lettera *b*) e sull'emendamento 7.16, limitatamente alla lettera *a*). Il parere

è favorevole anche sugli identici emendamenti 7.17 e 7.18. Invita i proponenti a ritirare le proposte 7.13 e 7.19. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) manifesta un avviso conforme al Sottosegretario.

I senatori POGLIESE (*FdI*), SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) e BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) riformulano rispettivamente gli emendamenti 7.1, 7.3 e 7.4 in testi 2, pubblicati in allegato, di tenore identico al 7.2, su cui la Commissione bilancio – ricorda il PRESIDENTE – ha già espresso un parere non ostativo.

Il senatore NAVE (*M5S*), recependo l'invito del Sottosegretario, riformula l'emendamento 7.11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accantonato dalla Commissione.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 7.16 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene accantonato dalla Commissione, e ritira l'emendamento 7.13.

Si passa alle votazioni.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 7.1 (testo 2), 7.2, 7.3 (testo 2) e 7.4 (testo 2) sono approvati dalla Commissione.

In esito a separate votazioni, risultano respinti gli emendamenti 7.6, 7.12, 7.14 e 7.15.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 7.17 e 7.18 sono approvati dalla Commissione.

Il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 7.19.

Posto ai voti, l'emendamento 7.21 non è approvato.

In sede di articolo 8, il sottosegretario BITONCI e il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) si dichiarano contrari all'unico emendamento 8.1, che viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.

In sede di articolo 9, il sottosegretario BITONCI e il relatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) esprimono un parere favorevole sugli emendamenti 9.1 e 9.2, sostanzialmente identici, che vengono posti ai voti e approvati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che si sono concluse le votazioni sugli emendamenti presentati, ad eccezione delle riformulazioni e di quelli comunque accantonati in attesa dei prescritti pareri.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 571**Art. 6.****6.101 [già 7.10 (testo 3)]**

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« *h-bis*) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese. ».

Art. 7.**7.1 (testo 2)**

POGLIESE, AMIDEI, ANCOROTTI, FALLUCCHI, MAFFONI

Al comma 1, sostituire le parole: « principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d) » con le seguenti: « principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d) ».

7.3 (testo 2)

ROSSO, SILVESTRO

Al comma 1, sostituire le parole: « principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d) » con le seguenti: « principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d) ».

7.4 (testo 2)

MURELLI, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Al comma 1, sostituire le parole: « principi e criteri direttivi indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a) e d) » con le seguenti: « principi e criteri direttivi indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d) ».

7.10 (testo 3)

TURCO, CATALDI, SABRINA LICHERI, NAVE, NATURALE

All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

« h-bis) coinvolgimento delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere azioni di informazione dell'offerta di incentivi e di accompagnamento all'accesso degli stessi da parte del numero più ampio possibile di imprese. ».

7.11 (testo 2)

NAVE, SABRINA LICHERI, NATURALE

Al comma 4, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a 15 giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto documento unico di regolarità contributiva (DURC). »

7.16 (testo 2)

SILVESTRO

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole: « sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) » con le seguenti: « sentiti l'Istituto nazionale per la previdenza (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione Nazionale Casse Edili (CNCE) ».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 54

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Mercoledì 19 luglio 2023

Plenaria

95^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(803) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ZULLO (*FdI*), con riguardo ai profili di competenza, segnala l'articolo 3-*septies* del decreto-legge n. 57, volto a qualificare come attività di interesse generale svolta dagli enti del terzo settore e dalle imprese sociali la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(791) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2022

(792) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023

(Parere alla 5^a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul disegno di legge n. 791. Parere favorevole sul disegno di legge n. 792)

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sulle parti di competenza dei disegni di legge in titolo, che dà conto in primo luogo delle

variazioni allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Successivamente segnala le variazioni concernenti le parti di competenza dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Evidenzia quindi le variazioni riguardanti lo stato di previsione del Ministero della salute, anche con riferimento alla dotazione di residui.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole su entrambi i disegni di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, è posta in votazione la proposta di parere sul disegno di legge n. 791, che è approvata in maggioranza.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva infine a maggioranza la proposta di parere relativa al disegno di legge n. 792.

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ZULLO (*FdI*) presenta uno schema di parere favorevole con osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) esprime una valutazione nettamente sfavorevole sul disegno di legge in esame. Il suo contenuto è infatti tale da premiare la rendita, creare una serie di regimi fiscali di favore e penalizzare i lavoratori dipendenti e pensionati, che già forniscono gran parte del gettito IRPEF.

Risulta invece sostanzialmente incentivata l'evasione, di entità peraltro già enorme, con notevoli rischi relativamente al bisogno di finanziamento del sistema sanitario. Del resto, l'attuazione della riforma prospettata sarebbe sostenibile solo per mezzo di una riduzione consistente della spesa pubblica. Il disegno di legge in esame non interviene invece sui reali punti di debolezza del sistema tributario, determinando un aumento delle aree di iniquità e inefficienza.

Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice PIRRO (*M5S*) esplicita l'atteggiamento di contrarietà del proprio Gruppo riguardo al disegno di legge in titolo, che a suo avviso favorisce l'evasione e risulta sostanzialmente iniquo, in quanto non apporta alcuna soluzione alla questione dello sbilanciamento del carico fiscale, gravante di fatto, in buona parte, sul lavoro dipendente.

Lo schema di parere presentato, per quanto per qualche aspetto apprezzabile, risulta del tutto insufficiente rispetto ai difetti del provvedimento, per cui il Gruppo voterà in senso contrario.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) ritiene che un intervento di riforma della materia tributaria dovrebbe seguire un'impostazione del tutto differente, puntando sul principio di progressività e prevedendo di conseguenza un aumento degli scaglioni. Un'ulteriore priorità consisterebbe in una diversa ripartizione dei carichi tributari, in modo da recuperare risorse dalle categorie che attualmente hanno la possibilità di evadere gli obblighi tributari. Sono inoltre criticabili i messaggi provenienti dalla maggioranza in favore di provvedimenti di condono, che incoraggiano ulteriore evasione fiscale, mentre sarebbe fortemente utile prevedere un'imposizione adeguata sugli extraprofitto di taluni settori industriali, nel presupposto che gli squilibri nel sistema tributario pongono a rischio la possibilità di finanziamento della sanità.

Preannuncia pertanto voto contrario.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) specifica che gli obiettivi fondamentali della proposta di riforma in esame consistono nella semplificazione, nell'abbassamento graduale della pressione tributaria e nel riequilibrio del sistema, così da costituire un fattore di stimolo della crescita.

In particolare, il disegno di riforma comporterà un'effettiva semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti tributari, con conseguente diminuzione dei costi gestionali. Sono inoltre previsti benefici per tutte le categorie, comprese quelle del lavoro dipendente e i pensionati, la semplificazione dell'imposizione sugli immobili e la revisione dell'IRAP, oltre al superamento degli studi di settore.

Nel dichiarare infine il voto favorevole del proprio Gruppo sullo schema di parere, segnala l'opportunità dell'abbassamento dell'imposizione IVA sulle bevande vegetali, il cui consumo è sempre più comune in conseguenza della diffusione delle intolleranze alimentari.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, lo schema di parere è infine posto in votazione.

La Commissione approva a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZAFFINI informa che sono pervenuti i pareri della 1^a, della 2^a e della 5^a Commissione.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) critica l'impostazione del provvedimento in esame, la quale non tiene conto della natura diffusa delle responsabilità nella gestione dell'emergenza pandemica e trascura particolarmente il ruolo delle regioni, che pure hanno responsabilità fondamentali relativamente al settore sanitario. Diversamente, nelle fasi più critiche le parti sociali hanno dimostrato notevoli capacità di risposta, riuscendo a concordare forme di collaborazione idonee a garantire la continuità della produzione in condizioni di maggiore sicurezza.

Il progetto di istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta è quindi contraddistinto da finalità meramente politiche e non è pertanto condivisibile.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) ritiene che sarebbe stato utile procedere piuttosto alla creazione di una commissione indipendente, quale strumento idoneo a comprendere il funzionamento del Servizio sanitario nazionale durante l'emergenza e a individuare di conseguenza i possibili miglioramenti. Il disegno di legge in esame, invece, trascura le archiviazioni disposte dalla magistratura per i casi in cui sono state effettuate verifiche da parte dell'autorità giudiziaria e non può che avere l'effetto di determinare nuove lacerazioni, consistendo in un tentativo di fornire una nuova interpretazione della fase storica trascorsa, senza tenere conto delle capacità di solidarietà e di reazione dimostrate dal sistema.

La finalità reale del provvedimento consiste quindi nel dare luogo a una sorta di processo politico. Ciò è reso evidente, tra l'altro, dall'intenzione di limitare l'ambito dell'inchiesta a una sola parte degli attori istituzionali coinvolti, come risulta dal caso delle regioni. Il rischio conseguente è il ripetersi di esperienze di tipo analogo già verificatesi in passato, che, in assenza di riscontri attendibili, hanno avuto l'unico esito di colpire la reputazione di avversari politici. A tale riguardo, conclusivamente rimarca che la sua parte politica non ha mai inteso servirsi delle istituzioni per simili fini strumentali.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 797**

La 10^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di valutare l'introduzione di un'ampia fascia di detraibilità e/o deducibilità in relazione alle spese mediche, odontoiatriche e veterinarie.

Plenaria**96^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Maria Roccella.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2023 (n. 50)**

(Parere al ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 2022, n. 285. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, ha la parola il Ministro Eugenia Maria ROCCELLA, che pone in evidenza l'elevata importanza del provvedimento in esame, necessario all'erogazione di servizi indispensabili da parte dei comuni, per loro natura titolari delle competenze necessarie a interventi di prossimità sui territori. Lo schema di decreto in titolo è connesso con il recente rifinanziamento dei centri estivi disposto dal Governo e si inserisce in un complesso di interventi legati alle questioni della famiglia e della natalità, le quali risentono dei cambiamenti in atto nella società. In tale ambito è particolarmente rilevante la capacità delle amministrazioni comunali di individuare le necessità presenti nei rispettivi territori per una tutela efficace della popolazione in età infantile e adolescenziale.

In conclusione ringrazia la Commissione per i tempi rapidi dell'esame.

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) conferma l'elevata utilità del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ai fini delle capacità di intervento dei comuni. Presenta quindi una proposta di parere favorevole, che viene posta in votazione.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice SBROLLINI (*Az-IV-RE*), segnala l'attenzione dedicata dal proprio Gruppo alla materia oggetto del provvedimento.

Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza ha svolto un ruolo di grande rilevanza negli ultimi decenni, pur a risorse costanti. È pertanto auspicabile che venga accordata la massima priorità all'incremento delle risorse ad esso destinate.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo. Ricapitola quindi brevemente il ruolo storico svolto dal Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e richiama l'attenzione sui crescenti elementi di criticità con cui le amministrazioni comunali sono destinate a confrontarsi. In particolare desta preoccupazione la crescita della povertà minorile. Inoltre è auspicabile il massimo impegno per la nuova istituzione della Commissione bicamerale per le questioni dell'infanzia e dell'adolescenza, cui dovrebbe essere opportunamente garantita la facoltà di esprimersi con riferimento agli appostamenti presenti nella manovra di bilancio.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva infine all'unanimità la proposta di parere.

IN SEDE REFERENTE

(790) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari e altri; Bignami e altri; Faraone e altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) esprime perplessità in ordine alla tendenza del Parlamento di procedere all'istituzione di commissioni speciali, con il rischio di creare sovrapposizioni incongrue con altre istituzioni, a cominciare dall'autorità giudiziaria. Nel caso specifico della pandemia da SARS-CoV-2, il Parlamento potrebbe semmai opportunamente avviare una seria riflessione volta a prevenire situazioni analoghe e a tenere sotto controllo gli effetti di lungo periodo dell'emergenza trascorsa, nonché a consentire al Servizio sanitario nazionale di essere realmente all'altezza dei bisogni di salute della popolazione.

Le residenze sanitarie per anziani costituiscono a loro volta materia di riflessione, in quanto poco rispondenti al bisogno di inclusione della parte di popolazione cui sono rivolte.

Nel mondo del lavoro è invece necessaria una valutazione riguardo le possibilità di salvaguardare la tenuta delle produzioni, coniugandola con la massima garanzia di sicurezza per gli addetti.

Tra i temi da approfondire, in ordine alle capacità sistemiche di risposta vi è la questione dell'idoneità dei diversi sistemi sanitari regionali

di costituire un presidio idoneo a fronteggiare le sfide pandemiche, quando l'esperienza recente ha mostrato la fragilità di un sistema sanitario eccessivamente disarticolato al cospetto di una minaccia a carattere straordinario.

La scelta di procedere all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, anziché essere funzionale all'adeguamento del sistema sanitario, è tale da alimentare timori diffusi, nonché a costituire un fattore di delegittimazione delle istituzioni, che paiono essere chiamate ad adeguarsi alle necessità contingenti della maggioranza.

Il senatore ZULLO (*FdI*) fa presente che il rischio di nuove crisi pandemiche è ormai connaturato al mondo contemporaneo, in conseguenza della globalizzazione e della possibilità di salti di specie degli agenti patogeni. Nel caso della pandemia da SARS-CoV-2, sono emerse carenze in ordine alle capacità di risposta, come reso evidente dalla carenza di dispositivi di protezione individuale e dall'impiego non ottimale dei medici di medicina generale.

Le capacità operative delle regioni sono state fortemente limitate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza, che ha comportato la centralizzazione della gestione della risposta del sistema sanitario. L'operato delle amministrazioni regionali può peraltro, senza preclusione alcuna, costituire oggetto di approfondimento da parte della Commissione d'inchiesta proposta. L'istituzione di tale organismo, lungi dall'essere finalizzata alla colpevolizzazione di determinati soggetti, è anzi uno strumento idoneo alla migliore comprensione dell'accaduto, tenendo presente la finalità di predisporre per il futuro tutti gli strumenti necessari a fronteggiare ulteriori emergenze pandemiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 19 luglio 2023

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 13,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 13,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro**

Mercoledì 19 luglio 2023

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAGNI

La seduta inizia alle ore 15,15

Sulla pubblicità dei lavori

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto sommario

Esame del Regolamento interno e di altri atti di autoorganizzazione

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha deliberato di avviare nella seduta odierna l'esame del regolamento interno che costituisce preconditione per l'avvio dei lavori dell'inchiesta parlamentare. Propone di fissare il termine per la proposta di eventuali emendamenti al testo del regolamento per le ore 18 di martedì 25 luglio al fine di poter concludere nella prossima settimana l'esame delle proposte emendative e approvare il testo definitivo del Regolamento interno. Rammenta a tutti i presenti che, ai sensi dell'articolo 24 dello stesso regolamento in adozione, sarà comunque permesso ad ogni componente di avanzare successive ed eventuali proposte modificative che si rendessero opportune nel corso dei prossimi mesi. Preannuncia che la Presidenza si propone di avanzare alcune limitate e puntuali proposte di integrazione concernenti la disciplina del regime di pubblicità, sull'andamento della discussione, sul regime degli atti e sull'apporto dei consulenti. Precisa infine che la Commissione potrà dotarsi anche di eventuali regolamenti minori concernenti rispettivamente la modalità di tenuta dell'archivio con riflessi sul regime degli atti acquisiti, la disci-

plina dei sopralluoghi e infine lo stesso regime di pubblicità e comunicazione istituzionale. Nel caso si concordi su tale opportunità la Presidenza si riserva di avanzare quanto prima apposite proposte organiche di disciplina. Sulle proposte avanzate dal Presidente, conviene la Commissione all'unanimità.

Delibere sull'acquisizione degli atti delle precedenti Legislature e sulla costituzione e la gestione dell'archivio della Commissione

Il PRESIDENTE comunica alcune decisioni adottate unanimemente dall'Ufficio di Presidenza su sua proposta. Esse riguardano la riassunzione degli atti delle precedenti Commissioni di inchiesta nella stessa materia di pubblico interesse su cui è competente questo collegio, la conferma, senza soluzione di continuità, dell'apporto di due unità del Nucleo di Antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, i Luogotenenti Claudio Vuolo e Massimo Tolomeo, nonché la loro preposizione alla tenuta dell'archivio della Commissione.

Non essendovi obiezioni su questi punti, tali determinazioni si danno per definitivamente approvate.

Comunicazioni del Presidente ed esame degli indirizzi di indagine della Commissione

Il PRESIDENTE passa ad una breve illustrazione riassuntiva dei contenuti elaborati in sede di Ufficio di Presidenza sul documento introduttivo degli indirizzi della Commissione di inchiesta. Ai fini di una più precisa definizione di tale documento di indirizzo, a fine seduta verrà trasmessa una bozza documentale che conterrà gli argomenti, le notazioni di metodo e le prospettive di indagine sulle quali si sono pronunciati i senatori che hanno avuto modo di partecipare all'Ufficio di Presidenza integrato da tutti i rappresentanti dei Gruppi che ha avuto luogo la settimana scorsa. A tal riguardo, invita i componenti della Commissione ad esprimersi con ogni proposta ritengano di avanzare anche in questa sede.

Intervengono sull'ordine dei lavori e per avanzare proposte di indirizzo su argomenti di interesse i senatori LOMBARDO (*Az-IV-RE*), RAPANI (*FdI*), MAFFONI (*FdI*), MAZZELLA (*M5S*), FURLAN (*PD-IDP*), CAMUSSO (*PD-IDP*), NATURALE (*M5S*), SATTA (*FdI*), ZULLO (*FdI*) e MURELLI (*LSP-PSd'Az*).

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito ragguagli in merito all'elaborazione dell'atto preliminare di indirizzo della Commissione, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,15.

